

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Visto, in particolare, l'articolo 80 di detta direttiva;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Visto, in particolare, l'articolo 71 di detta direttiva;

Visto il regolamento della Commissione europea 28 ottobre 2004, n. 1874, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visti gli articoli 1, 2 e 25 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione della suddette direttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data , nonché i pareri delle competenti commissioni parlamentari per i profili finanziari, in data ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

PARTE I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori come definiti all'articolo 3, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, in conformità all'articolo 3.
2. In caso di costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica che rispettano i principi del Trattato a tutela della concorrenza.

Relazione all'articolo 1

Viene indicato in termini generalissimi l'oggetto della disciplina, comprensiva di tutti i contratti volti ad acquisire opere, lavori, beni e servizi, sia sopra che sotto soglia comunitaria, sia con l'appalto che con altri strumenti contrattuali (essenzialmente, la concessione).

Il **comma 2** intende risolvere la questione delle procedure di evidenza pubblica occorrenti per la scelta del socio privato in caso di costituzione di società finalizzate alla realizzazione di un'opera pubblica, ovvero alla realizzazione di un'opera pubblica e alla gestione della medesima, ovvero alla gestione di un servizio.

E' diritto vivente il principio secondo cui per la scelta del socio privato nelle società a partecipazione pubblica, anche non prevalente, finalizzate alla realizzazione e/o gestione di opere e servizi pubblici, occorre seguire procedure di evidenza pubblica.

La tematica è disciplinata altresì dall'art. 12, l. n. 498/1992, dall'art. 4, d.l. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. nella l. 29 marzo 1995, n. 95, e dal d.p.r. 16 settembre 1996, n. 533.

Sul presupposto di tale principio del diritto vivente, e della ricognizione delle norme vigenti, la questione di quali siano le procedure di evidenza pubblica da seguire, viene risolta dal codice imponendo il rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza.

Art. 2 (Principi)

(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, l. n. 241/1990; art. 1, comma 1, l. n. 109 del 1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C – 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, dei principi stabiliti dal codice civile.

Relazione all'articolo 2

Vengono indicati i principi ispiratori dell'attività contrattuale, in attuazione dell'art. 2, direttiva 2004/18, dei principi del Trattato (Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000, ord., in *Foro it.*, 2002, IV, 67), e nel rispetto dell'art. 1, l. n. 241 del 1990, nonché dell'articolo 1, comma 1, l. n. 109 del 1994.

Vengono richiamati i principi del Trattato in materia di tutela della concorrenza (comma 1); le norme della l. n. 241 del 1990 per quanto attiene alla c.d. serie procedimentale (comma 3), i principi del codice civile, per quanto attiene alla c. d. serie negoziale (comma 4).

I principi da rispettare sono stati riferiti all'«attività contrattuale», comprensiva della fase di affidamento e di quella di esecuzione, in analogia all'articolo 1, comma 1, l. n. 109 del 1994, che del pari enucleava principi sia per l'esecuzione che per l'affidamento.

Art. 3

(Definizioni)

(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, l. n. 109 del 1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358 del 1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157 del 1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 19, comma 4, d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 402; art. 24, l. 18 aprile 2004, n. 62)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e definitiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla **parte II, titolo III, capo IV**, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore.
8. I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato **II**.
11. La «concessione di lavori pubblici» è un contratto concluso in forma scritta, avente ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la

loro gestione funzionale ed economica, che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

12. La <<concessione di servizi>> è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.

13. L'<<accordo quadro>> è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

14. Il <<sistema dinamico di acquisizione>> è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori.

15. L'<<asta elettronica>> è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

16. I contratti <<di rilevanza comunitaria>> sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 196, 215, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

17. I contratti <<sotto soglia>> sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 196, 215, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

18. I <<contratti esclusi>> sono i contratti pubblici di cui alla **parte I, titolo II**, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

19. I termini <<imprenditore>>, <<fornitore>> e <<prestatore di servizi>> designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti, servizi.

20. Il termine <<raggruppamento temporaneo>> designa un insieme di imprenditori, e/o fornitori, e/o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

21. Il termine <<consorzio>> si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica, a carattere stabile o temporaneo.

22. Il termine <<operatore economico>> comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

23. L'<<offerente>> è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.

24. Il <<candidato>> è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

25. Le <<amministrazioni aggiudicatrici>> sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

26. L'<<organismo di diritto pubblico>> è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato **III**, al fine dell'applicazione delle disposizioni della parte **II**.

28. Le <<imprese pubbliche>> sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

29. Gli <<enti aggiudicatori>> ai fini della parte **III**, comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte **III**, figurano nell'allegato **VI**.

31. Gli <<altri soggetti aggiudicatori>>, ai fini della parte **II**, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

32. I <<soggetti aggiudicatori>>, ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al **comma 25**, gli enti aggiudicatori di cui al **comma 29** nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

33. L'espressione <<stazione appaltante>>, utilizzata per semplificare il testo, comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo **32**.

34. La <<centrale di committenza>> è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

35. Il <<profilo di committente>> è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato **X**, **punto 2**. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.

35 bis. Il <<sito informatico dei contratti pubblici>> è il sistema informativo e informatico istituito presso l'Osservatorio in conformità all'articolo **7**.

36. Le <<procedure di affidamento>> e l'<<affidamento>> comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

37. Le <<procedure aperte>> sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

38. Le <<procedure ristrette>> sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti possono presentare un'offerta, salvo il disposto dell'articolo **55, comma 6 ultimo periodo**.
39. Il <<dialogo competitivo>> è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
40. Le <<procedure negoziate>> sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I <<concorsi di progettazione>> sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini <<scritto>> o <<per iscritto>> designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un <<mezzo elettronico>> è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L'<<Autorità>>, è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo **6**.
45. L'<<Osservatorio>> è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo **7**.
46. L'<<Accordo>> è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*.
47. Il <<regolamento>> è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo **5**.
48. La <<Commissione>> è la Commissione della Comunità europea.
49. Il <<Vocabolario comune per gli appalti>>, in appresso CPV (<<*Common Procurement Vocabulary*>>), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo **22**, e dell'articolo **100** valgono le seguenti definizioni:
- <<rete pubblica di telecomunicazioni>> è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
 - <<punto terminale della rete>> è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
 - <<servizi pubblici di telecomunicazioni>>: sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
 - <<servizi di telecomunicazioni>> sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Relazione all'articolo 3

In recepimento dell'art. 1, direttiva 2004/17 e dell'art. 1, direttiva 2004/18, l'art. 3 in commento reca le definizioni dei principali termini giuridici utilizzati nell'ambito del codice: in parte vengono mutate le definizioni comunitarie, in parte definizioni di diritto interno, utili per una migliore lettura del codice.

Si segnalano i profili più rilevanti.

I **commi 4 e 5** danno la definizione dei settori ordinari e dei settori speciali dei contratti pubblici: secondo il linguaggio giuridico divenuto corrente, i settori speciali sono quelli un tempo definiti <<esclusi>>, soggetti alla direttiva 2004/17.

Il **comma 7** reca la definizione dell'appalto di lavori pubblici. Secondo il diritto comunitario, nella nozione di appalto di lavori rientra non solo l'ipotesi di contratto avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori, ma anche l'ipotesi di appalto che ha per oggetto sia la esecuzione che la progettazione di lavori; vi rientra inoltre la c.d. esecuzione con qualsiasi mezzo. Si è tuttavia ritenuto di circoscrivere l'ipotesi dell'esecuzione con qualsiasi mezzo alla sola figura del contraente generale disciplinata nell'ambito del capo relativo ai lavori che riguardano infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

Il recepimento della nozione comunitaria dell'appalto di lavori comporta il venir meno della terminologia nazionale che parlava di appalto integrato e appalto concorso.

Tali ipotesi confluiscono nell'unitaria nozione di appalto di lavori, e vengono liberalizzate rispetto ai casi tassativi in cui sono finora previste.

Il **comma 8** reca anche la definizione e la differenza tra <<lavori pubblici>> e <<opere pubbliche>>. Rispetto alla direttiva comunitaria, le definizioni nazionali sono state integrate tenendo conto dell'articolo 2, comma 1, l. n. 109 del 1994, che, rispetto all'allegato I della direttiva 2004/18, contempla, da un lato, le opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, e, dall'altro lato, include nella nozione di lavori non solo la costruzione, demolizione e restauro, ma anche il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione.

Il **comma 11** reca la definizione di concessione di lavori pubblici, già recepita nel diritto italiano (art. 19, l. n. 109 del 1994): tra la definizione, più scarna, contenuta nella direttiva e quella, più articolata, contenuta nell'art. 19, l. n. 109 del 1994, si è optato per quest'ultima.

Il **comma 12** reca la definizione della concessione di servizi, per la prima volta nel diritto comunitario degli appalti pubblici. La norma in commento va coordinata con l'**art. 30** del presente codice, che detta una disciplina minima delle concessioni di servizi.

Le stesse si differenziano dagli appalti di servizi, non solo quanto a modalità di remunerazione (non un prezzo, ma essenzialmente il diritto di gestire il servizio), ma anche per il destinatario dei servizi, che nell'appalto è l'amministrazione aggiudicatrice, nella concessione la collettività.

Il **comma 13** reca la definizione dell'accordo quadro.

I **commi 14 e 15** recano la definizione dei due nuovi istituti del sistema dinamico di acquisizione e dell'asta elettronica.

I **commi da 25 a 35** recano le definizioni di amministrazione aggiudicatrice, organismo di diritto pubblico, impresa pubblica, ente aggiudicatore, altri soggetti aggiudicatori, centrale di committenza.

Il **comma 32** dà la nozione di soggetti aggiudicatori, ai soli fini degli appalti relativi a infrastrutture strategiche, mentre il **comma 33** dà la nozione di stazione appaltante, ai soli fini della parte II, comprensiva di tutti i soggetti di cui all'articolo 32.

Il **comma 35** definisce il <<profilo di committente>> espressione usata, ma non definita, nelle direttive comunitarie.

...Il **comma 35 bis** dà la definizione del sito informatico dei contratti pubblici.

...I **commi da 36 a 41** definiscono le procedure: sia quelle già note, e recepite nel diritto italiano, (la procedura aperta, ristretta, negoziata) sia le nuove procedure del dialogo competitivo e dell'affidamento tramite centrale di committenza.

Art. 4

(Competenze legislative di Stato e Regioni)

(artt. 1, 3, l. n. 109 del 1994)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente codice relativamente alle materie oggetto di competenza esclusiva dello Stato e in conformità ai principi ricavabili dal presente codice relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), non possono prevedere una disciplina della qualificazione e selezione dei concorrenti, nonché di svolgimento delle procedure di gara, diversa da quella prevista nel presente codice

Relazione all'articolo 4

L'articolo 4 al comma 1 delinea il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in conformità al vigente testo dell'art. 117 Cost.

Art. 5

(Regolamento e capitolati)

(art. 3, l. n. 109 del 1994; art. 6, comma 9, l. n. 537 del 1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva ed attuativa del presente codice nelle materie oggetto di competenza legislativa statale esclusiva.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
4. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
 - a) programmazione dei lavori pubblici;
 - b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
 - c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
 - d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
 - e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
 - f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio;
 - g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
 - h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
 - i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

- l) procedure di esame delle proposte di variante;
 - m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
 - n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo **118**;
 - o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento,
 - p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
 - q) tenuta dei documenti contabili.
 - r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
 - s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.
5. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
6. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma **1**. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
7. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui **al comma 1**. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
8. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma **7** può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.

Relazione all'articolo 5

Viene mutuata, con semplificazioni, la disciplina di cui all'articolo 3, l. n. 109 del 1994, che viene estesa anche a servizi e forniture, nonché settori esclusi.

Viene previsto un unico regolamento per lavori, servizi, forniture e settori esclusi.

I commi da 6 a 8 disciplinano i capitolati.

L'articolo in commento si muove in una logica di semplificazione, anche allo scopo di evitare inutili duplicazioni tra regolamento e capitolati.

Viene delimitato il confine tra regolamento e capitolati, attribuendo a questi ultimi natura contrattuale.

Art. 6

(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, l. n. 109 del 1994; art. 25, comma 1, lett. c), l. n. 62 del 2005)

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
 - a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
 - b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli **16, 17, 18**;
 - c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
 - e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
 - f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
 - g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento;
 - h) predispose ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
 - h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
 - h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
 - h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;
 - h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
 - h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
 - h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

- i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
 - l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
 - m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento **di cui all'articolo 5**: nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
 - n) svolge, su iniziativa delle parti, attività di composizione delle controversie insorte tra stazioni appaltanti ed operatori economici durante le procedure di gara, in tempi ristretti e comunque non superiori a venti giorni; le modalità di svolgimento del procedimento sono individuate con regolamento dell'Autorità;
 - o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:
- a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
 - b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
 - c) disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al **comma 9** sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al **comma 9** appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

Art. 7

(Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

(art. 6, commi 5 – 8, l. 24 dicembre 1993, n. 537; art. 4, l. n. 109 del 1994; art. 13, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 573)

1. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

2. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.

4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità – prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;

i) gestisce il sito informatico dei contratti pubblici;

l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo **250** (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo **251** (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al **comma 4, lettera c)**, l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevato sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza

almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al **comma 4**, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

7. soppresso

8. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle **lettere a), b) e c) del comma 4** sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli **19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26**, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

10. I dati di cui al **comma 4**, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

11. Il regolamento di cui all'articolo **5** disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico dei contratti pubblici presso L'Osservatorio, stabilendo altresì il costo della consultazione a carico degli utenti, e prevedendo archivi differenziati per i bandi, avvisi e programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

Art. 8

(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie)

(art. 5, l. n. 109 del 1994; artt. da 3 a 6, d.p.r. n. 554 del 1999)

L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione.

2. L'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

3. Il regolamento dell'Autorità, nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza prevede:

a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorità devono inviare i dati richiesti;

b) la possibilità che l'Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;

c) la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;

d) le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.

4. Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.

5. Le delibere dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito informatico dell'Autorità e sul sito informatico dei contratti pubblici.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse disponibili.

7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.

8. Al personale dell'Autorità si applicano i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

9. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale.

10. Ove l'organico come determinato dai commi che precedono sia insufficiente, l'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili, può avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

11. L'Autorità può altresì avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

12. L'Autorità può inoltre avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.

13. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al **comma 2**, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

14. Il finanziamento dell'Autorità avviene ai sensi delle norme vigenti.

Relazione agli articoli 6, 7, 8

In attuazione delle direttive comunitarie e della legge delega, i poteri dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici sono stati estesi al settore delle forniture e dei servizi.

Tale estensione di competenze ha reso necessario un parallelo ampliamento delle competenze del già esistente Osservatorio dei lavori pubblici, organo ausiliario dell'Autorità.

Gli articoli in commento attuano la legge delega che da un lato contempla la autonomia organizzativa dell'Autorità, e dall'altro lato ne estende la funzione di vigilanza.

Nella strutturazione della disciplina relativa all'Autorità (**articolo 6**), si riordina la disciplina vigente, tenendo conto della estensione della vigilanza a servizi e forniture, e della elaborazione giurisprudenziale consolidata sulle competenze dell'Autorità.

Quanto all'Osservatorio (**art. 7**), si segnalano:

- 1) la estensione delle attuali competenze a servizi e forniture;
- 2) il compito dell'Osservatorio di rilevare costi standardizzati anche per servizi e forniture, mediante un coordinamento con le norme già vigenti in tema di rilevazione di costi standardizzati di servizi e forniture (art. 6, commi 5 – 8, l. n. 537 del 1994).

Quanto alle disposizioni in materia di autonomia regolamentare, personale, gestione delle spese (art. 8), viene data attuazione al principio di autonomia organizzativa previsto dalla legge delega, tenendo altresì conto delle soluzioni già seguite dalla l. n. 287 del 1990 (Autorità garante della concorrenza e del mercato), nonché dal d.lgs. n. 177/2005 e dalla l. n. 249 del 1997 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Norme transitorie relative all'articolo 8 sono dettate dall'articolo 236.

Art. 9

(Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture)

(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato <<sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture>>, con il compito di:

- a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione del contratto;
- b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.

2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.

3. La istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.

4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto del **comma 2**.

5. Le informazioni di cui al **comma 1** vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.

6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al **comma 1** o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al **comma 1**, precisando altresì il costo del servizio.

Relazione all'articolo 9

In attuazione dell'art. 27 della direttiva 2004/18 e dell'art. 39, direttiva 2004/17, si è ritenuto opportuno prevedere la facoltà, per le stazioni appaltanti, di istituire un apposito sportello con compiti di informazione sulla normativa vigente in relazione all'esecuzione dei contratti pubblici.

La previsione non comporta oneri aggiuntivi per i bilanci pubblici, e implica una remunerazione del servizio informativo, destinata a coprirne i costi.

La possibilità di funzionamento telematico dello sportello è sancita mediante rinvio alle norme vigenti in tema di informatizzazione della pubblica amministrazione (v. d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale).

Giova ricordare che l'esperienza degli sportelli unici è alquanto diffusa in Italia (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; t.u. n. 380 del 2001).

Art. 10

(Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

(artt. 4, 5, 6, l. n. 241 del 1990; art. 6, comma 12, l. n. 537 del 1993; art. 7, l. n. 109 del 1994; art. 7, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso di gara, nell'invito a presentare un'offerta.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.

Relazione all'articolo 10

L'articolo in commento riproduce l'art. 7, l. n. 109 del 1994, e lo estende ai servizi e alle forniture.

Si è tenuto altresì conto dell'istituto generale del responsabile del procedimento nella l. n. 241 del 1990.

Il comma 6 riproduce l'art. 7, comma 2, senza fare riferimento alla coincidenza tra responsabile e direttore dei lavori, regolata nell'art. 119.

Il **comma 9** costituisce codificazione del principio, che si desume dalla l. n. 241 del 1990, secondo cui i soggetti privati che espletano attività amministrativa si conformano ai principi della l. n. 241 del 1990, potendo tuttavia nominare anche più responsabili del procedimento per le diverse fasi.

Art. 11

(Fasi delle procedure di affidamento)

(artt. 16, 17, 19, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 109, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per la individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure selettive individuano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice.
5. Il dirigente competente, ovvero su sua delega il responsabile del procedimento, individua in via definitiva la migliore offerta mediante l'aggiudicazione.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel **comma 9**.
8. L'aggiudicazione diventa efficace dopo l'esito positivo dei controlli previsti dalle norme vigenti. Il dirigente, ovvero il responsabile del procedimento, che adotta l'aggiudicazione ne cura la immediata trasmissione agli organi di controllo.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel predetto termine, ovvero l'approvazione del contratto non avviene nel termine di cui all'articolo **12**, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo **79**.
11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di comprovata urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

Relazione all'articolo 11

Si tratta di norma che in parte codifica regole contenute nella legislazione di contabilità generale dello Stato e nel d.p.r. n. 554 del 1999, e in parte codifica principi desumibili dall'elaborazione giurisprudenziale e dal diritto vivente, in ordine alle fasi delle procedure di affidamento, in tema di aggiudicazione, efficacia dell'aggiudicazione, stipulazione del contratto, forma del contratto.

Il comma **10** codifica un principio comunitario: necessità di avvisare i partecipanti dell'avvenuta aggiudicazione almeno trenta giorni prima della stipulazione, per consentire le impugnazioni. Tale regola finora era dettata solo per le infrastrutture strategiche (art. 14, d.lgs. n. 190 del 2002), ora è stata generalizzata nel presente articolo, e, ovviamente, tolta dall'articolo **246**, che riproduce l'art. 14, d.lgs. n. 190 del 2002.

Vedi anche articolo **79, co. 5, lett. a).**

Art. 12

(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)

(art. 3, comma 1, lett. g), e comma 2, l. 14 gennaio 1994, n. 20; art. 7, comma 15, l. n. 109 del 1994)

1. L'aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione da parte dell'organo competente, e che vanno indicati nel bando o nell'invito. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

2. La stipulazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo di controllo, e che vanno indicati nel bando o nell'invito. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

3. L'approvazione del contratto è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo competente, e che vanno indicati nel bando o nell'invito. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

Relazione all'articolo 12

Si è unificata, sotto il profilo procedimentale, la disciplina dei controlli, traendo spunto dall'archetipo di cui all'articolo 3, l. 14 gennaio 1994, n. 20, tenendo tuttavia conto della molteplice tipologia di controlli previsti per le diverse stazioni appaltanti.

Il **comma 4** fa salve le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenire illeciti penali: essenzialmente la salvezza riguarda la c.d. disciplina antimafia.

Art. 13

(Accesso agli atti e divieti di divulgazione)

(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22 l. n. 109 del 1994; art. 10, d.p.r. n. 554 del 1999; l. n. 241 del 1990)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale da parte delle stazioni appaltanti, dei candidati da invitare;
 - c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al **comma 2**, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti, da parte dei soggetti che affidano i contratti pubblici.
4. L'inosservanza del **comma 2** e del **comma 3** comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
 - c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Relazione all'articolo 13

Nel presente articolo viene disciplinato l'accesso agli atti delle procedure di affidamento, tenendo conto:

- della disciplina generale recata dalla l. n. 241 del 1990;
- dell'art. 22 l. Merloni, che disciplina il differimento dell'accesso in talune ipotesi;
- della disciplina comunitaria che si preoccupa della tutela dei segreti commerciali e tecnici dei concorrenti e degli aspetti riservati delle offerte;
- dell'art. 10, d.p.r. n. 554 del 1999, che sottrae all'accesso la relazione riservata del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo;
- della elaborazione giurisprudenziale in tema di accesso alle relazioni riservate e ai pareri legali.

In relazione al **comma 2**, si osserva che la disciplina del differimento dell'accesso, contenuta nella Merloni, è stata estesa a tutti gli appalti, rispondendo alla esigenza di evitare turbative, penalmente rilevanti, delle gare.

Art. 14 **(Contratti misti)**

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, comma 1, l. n. 109 del 1994, come modificato dall'art. 24, l. n. 62 del 2004; art. 8, comma 11 septies, l. n. 109 del 1994; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 3, d.lgs. n. 30 del 2004)

1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
 - a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un <<appalto pubblico di forniture>>;
 - b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un <<appalto pubblico di servizi>> quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
 - c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un <<appalto pubblico di servizi>>;
3. Ai fini dell'applicazione del **comma 2**, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori, e conseguentemente un contratto pubblico è considerato <<appalto pubblico di lavori>> o <<concessione di lavori pubblici>>, se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. In ogni caso l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
5. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

Relazione all'articolo 14

L'articolo in commento reca la definizione e la disciplina dei contratti misti.

Le norme italiane anteriori al presente codice non hanno fatto corretta applicazione della disciplina comunitaria degli appalti misti, optando per un criterio quantitativo, e non qualitativo, al fine di individuare la disciplina applicabile.

La norma in commento, alle lettere a), b), c), recepisce fedelmente la direttiva, optando per un criterio qualitativo.

Secondo quest'ultimo, l'appalto misto si qualifica come appalto di servizi, forniture, o lavori, a seconda di quale sia l'oggetto principale del contratto, a prescindere dal valore economico.

Nella consapevolezza che il criterio qualitativo, secondo cui l'appalto misto si qualifica come appalto di servizi, forniture, o lavori, a seconda di quale sia l'oggetto principale del contratto, a prescindere dal valore economico (criterio quantitativo), può essere fonte di incertezze applicative, nel recepimento si propone la soluzione seguita dall'art. 24, l. n. 62 del 2005 (legge comunitaria per il 2004), che detta un criterio interpretativo per acclarare quale sia l'oggetto principale del contratto. Secondo tale soluzione, il criterio quantitativo assurge a criterio esegetico per determinare quale sia la prestazione principale e quella accessoria, nel senso che, di regola, è principale la prestazione il cui valore supera il 50% del prezzo complessivo, fermo restando il criterio qualitativo quando una delle prestazioni sia meramente accessoria rispetto alle altre.

Il **comma 4** dell'articolo in commento codifica un principio dettato dall'art. 8, comma 11 septies, l. n. 109 del 1994: in materia di qualificazione, il concorrente deve essere qualificato per tutte le prestazioni, di lavori, servizi, forniture, secondo le norme previste per ciascuna di tali prestazioni.

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 15 SOPPRESSO

Art. 16
(Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico)
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4, d.lgs. n. 358 del 1992)

1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, che siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti o direttive del Ministero della difesa.

Relazione all'articolo 16

Viene recepito l'art. 10, direttiva 2004/18, che contiene norma già prevista nelle precedenti direttive, e già codificata nell'ordinamento italiano, all'art. 4, d.lgs. n. 358 del 1992.

Art. 17
(Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza)
(artt. 14 e 57, direttiva 18/2004; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 33, l. n. 109 del 1994; art. 82, d.P.R. n. 554 del 1999; art. 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 8, d. lgs. n. 158 del 1995; art. 122, d.P.R. n. 170 del 2005; per il comma 9: art. 24, comma 6, l. n. 109 del 1994, art. 24, comma 7, l. 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi, forniture, da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, della abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se

sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.

5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.

6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Relazione all'articolo 17

Vengono recepiti gli artt. 14 e 57, direttiva 18/2004 e l' art. 21, direttiva 2004/17.

Vengono riprodotti gli articoli 33, l. n. 109 del 1994 e 82, d.p.r. n. 554 del 1999, estendendoli anche a servizi e forniture, con alcune modifiche nella logica della semplificazione.

Art. 18

(Contratti aggiudicati in base a norme internazionali)

(artt. 15 e 57, direttiva 18/2004; art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 8, d.lgs. n. 158 del 1995)

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;

b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;

c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

Relazione all'articolo 18

Vengono recepite fedelmente le regole delle due direttive in tema di appalti aggiudicati in base ad accordi internazionali (artt. 15 e 57, direttiva 18/2004; art. 22, direttiva 2004/17), regole già esistenti nelle precedenti direttive e già codificate nel diritto italiano (v. art. 4, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 8, d.lgs. n. 158 del 1995).

Art. 19

(Contratti di servizi esclusi)

(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18, artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 8, d.lgs. n. 158 del 1995)

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
- b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
- e) concernenti contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Relazione all'articolo 19

Vengono recepiti gli artt. 16 e 18, direttiva 2004/18 e gli artt. 24 e 25, direttiva 2004/17, che contengono norme già esistenti nelle precedenti direttive, e già codificate nel diritto italiano (v. art. 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 8, d.lgs. n. 158 del 1995).

Art. 20

(Appalti di servizi elencati nell'allegato II B)

(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 7, comma 3, d.lgs. n. 158 del 1995)

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato **II B** è disciplinata esclusivamente dall'articolo **68** (specifiche tecniche), dall'articolo **65** (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo **225** (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.

Relazione all'articolo 20

Vengono recepiti fedelmente gli artt. 20 e 21 della direttiva 2004/18 e gli artt. 31 e 32, direttiva 2004/17, secondo cui gli appalti di servizi di cui all'allegato II A sono soggetti integralmente alle direttive, mentre agli appalti di servizi di cui all'allegato II B si applicano solo le norme relative alle specifiche tecniche e all'avviso dell'avvenuta aggiudicazione.

Si tratta di regola già esistente nelle precedenti direttive, e già codificata nel diritto italiano (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 7, comma 3, d.lgs. n. 158 del 1995).

Art. 21

(Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A, sia servizi elencati nell'allegato II B)

(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; ; art. 3, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 7, comma 3, d.lgs. n. 158 del 1995)

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.

Relazione all'articolo 21

Vengono recepiti fedelmente l'art. 22, direttiva 2004/18 e l'art. 33, direttiva 2004/17, che recano norme già esistenti nelle precedenti direttive e già codificate nel diritto italiano (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 7, comma 3, d.lgs. n. 158 del 1995).

Art. 22

(Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni)

(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.

Relazione all'articolo 22

Vengono recepiti fedelmente gli artt. 13 e 57, direttiva 2004/18.

Si tratta di una innovazione rispetto alle precedenti direttive: sul presupposto dell'apertura ad una concorrenza effettiva del settore delle telecomunicazioni (vedi 21° considerando della direttiva 2004/18), gli appalti in detto settore sono stati del tutto esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive comunitarie sui pubblici appalti.

Art. 23

(Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus)

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)

1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.

Relazione all'articolo 23

Viene recepito l'art. 5.2, direttiva 2004/17, richiamato dall'art. 12, direttiva 2004/18.

Art. 24

(Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358 del 1992; art. 8, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 158 del 1995)

1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.

2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

Relazione all'articolo 24

Viene recepito l'art. 19, direttiva 2004/17, richiamato dall'art. 12, direttiva 2004/18.

Si tratta di regole già esistenti nelle precedenti direttive e già codificate nel diritto italiano (art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358 del 1992; art. 8, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 158 del 1995).

Art. 25

(Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 158 del 1995)

1. Il presente codice non si applica:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo **209, comma 1** (acqua);

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai **commi 1 e 3 dell'articolo 208** (gas, energia termica ed elettricità) e all'articolo **212** (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).

Relazione all'articolo 25

Viene recepito l'articolo 26, direttiva 2004/17, richiamato dall'articolo 12, direttiva 2004/17. Si tratta di norma già esistente nella precedente direttiva, e già recepita nel diritto italiano (art. 8, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 158 del 1995).

Art. 26

(Contratti di sponsorizzazione)

(art. 2, comma 6, l. n. 109 del 1994; art. 43, l. 27 dicembre 1997, n. 449; art. 119, d.lgs. n. 267 del 2000; art. 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)

1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato **I**, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato **II**, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura o a spese dello sponsor, si applicano soltanto le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

Relazione all'articolo 26

Viene riprodotto, con estensione ai servizi e alle forniture, l'art. 2, comma 6, l. n. 109 del 1994, che eccettua dal proprio ambito l'ipotesi in cui vengano realizzati lavori pubblici tramite contratti di sponsorizzazione (dunque a spese di uno sponsor), imponendo però l'applicazione delle norme in tema di qualificazione.

Nella formulazione si è tenuto conto anche dell'art. 2, d.lgs. n. 30 del 2004, che chiarisce meglio l'ambito della sponsorizzazione e i poteri dell'amministrazione aggiudicatrice per gli appalti relativi a beni culturali.

Art. 27

(Principi relativi ai contratti esclusi)

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2. Si applica altresì l'articolo **2, commi 2, 3 e 4**.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo **118**.

Relazione all'articolo 27

Viene fissata una norma generale di chiusura, che impone il rispetto di un nucleo minimo di regole concorrenziali e di buon andamento dell'amministrazione anche nell'affidamento dei contratti esclusi.

Tale norma si impone perché secondo l'orientamento degli organi comunitari, che emerge anche dal 9° considerando della direttiva 2004/17, anche ai contratti sotto soglia, o esclusi dall'ambito delle direttive 2004/18 e 2004/17, si applicano comunque le norme e i principi del Trattato istitutivo della Comunità europea.

La previsione del terzo comma, in tema di subappalto, si è resa necessaria perché il subappalto è stato finora disciplinato dall'art. 18, l. n. 55 del 1990, che ha una portata più ampia rispetto alle direttive appalti, riferendosi a tutti i contratti delle pubbliche amministrazioni, non solo quelli soggetti alle regole di evidenza pubblica. La trasposizione dell'art. 18, l. n. 55 del 1990 nel presente codice, poteva far sorgere il dubbio che la disciplina del subappalto riguardasse solo i contratti soggetti alla disciplina del codice, e non anche i contratti esclusi. Nei contratti esclusi si deve lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici il potere di vietare o consentire il subappalto (v. p. es. appalti segreti). Se il subappalto viene ammesso, deve soggiacere ai principi di ordine pubblico codificati dall'art. 18, l. n. 55/1990.

Art. 28

(Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria e revisione periodica delle soglie)

(artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 18/2004; regolamento CE n. 1874/2004)

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo **196**, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
- b) 211.000 euro,
 - b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV,
 - b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
- c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Relazione all'articolo 28

Viene recepito fedelmente l'articolo 10 della direttiva 18/2004, con tutte le successive modificazioni (da ultimo le soglie sono state riviste con regolamento della Commissione 19 dicembre 2005, n. 2083.

La revisione periodica delle soglie è disciplinata nell'articolo **248**.

Art. 29

(Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici)

(artt. 9 e 56, direttiva 18/2004; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 4, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 9, d.lgs. n. 158 del 1995)

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo **66, comma 1**, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione del presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
 - a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
 - b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo **28**, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

8. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.

12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a) per i tipi di servizi seguenti:

a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

Relazione all'articolo 29

Viene recepito l'art. 9, direttiva 2004/18, che ha il suo *pendant* nell'art. 17, direttiva 2004/17. L'art. 9, direttiva 2004/18 viene richiamato dall'art. 56 della medesima direttiva, per le concessioni.

Pertanto nel presente articolo si sono dettate regole vevolevoli sia per gli appalti che per le concessioni. Tali regole vengono poi richiamata dall'art. 206 per i settori speciali.

Si tratta di regole in gran parte già codificate nelle precedenti direttive, e già recepite nel diritto italiano.

Art. 30 (Concessione di servizi)

(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, comma 8, l. 18 novembre 1998, n. 415)

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni di servizi, per le quali restano ferme le norme vigenti.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. In ogni caso la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza nelle procedure di affidamento delle concessioni di servizi.
- 4-bis.** Restano ferme, purchè conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
6. Si applicano le disposizioni della **parte IV**. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo **143, comma 7**.

Relazione all'articolo 30

La direttiva comunitaria sottrae le concessioni di servizi pubblici dal suo ambito, fatta eccezione per l'articolo 3.

La direttiva tuttavia per la prima volta dà una definizione di concessione di servizi, all'articolo 1, recepito nell'articolo 3 del presente codice.

La concessione di servizi si distingue dall'appalto di servizi sotto il duplice profilo che:

- il servizio non è prestato a favore di un'amministrazione aggiudicatrice, bensì della collettività (p.es. trasporto su strada; servizio idrico, etc.);
- la remunerazione dell'aggiudicatario non è u prezzo, bensì il diritto di gestire il servizio.

Sebbene la direttiva comunitaria abbia tendenzialmente escluso dal proprio ambito le concessioni di servizi, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale l'affidamento delle concessioni di

servizi non può essere sottratto ai principi espressi dal Trattato in tema di tutela della concorrenza, regola che viene codificata nel presente articolo.

In particolare Corte di giustizia 7 dicembre 2000, c-324/1998 e Corte di giustizia 13 ottobre 2005, C-458/2003, hanno affermato che occorre un adeguato livello di pubblicità, e che gli Stati membri non possono mantenere in vigore norme che consentano l'attribuzione di concessioni di servizi senza gara.

Il **comma 2** specifica che nelle concessioni di servizi, di regola, il corrispettivo è solo il diritto di gestire il servizio, mentre la previsione di un prezzo è eccezionale.

Il **comma 6** prevede l'estensione alle concessioni di servizi delle norme sugli strumenti di tutela in ossequio alla necessità di rispettare nell'affidamento delle concessioni la tutela dei diritti fondamentali (segnatamente quello di difesa).

Sempre il **comma 6**, estende alle concessioni di servizi, nei limiti della compatibilità, l'articolo **143, comma 7**. In tale parte, viene riprodotto l'art. 3, comma 8, l. n. 415 del 1998, che estende alle concessioni di servizi, nei limiti della compatibilità, l'art. 19, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994, dettato per le concessioni di lavori. Tale art. 19, comma 2 bis, è stato appunto riprodotto nell'articolo **143, comma 7**.

L'articolo in commento va ricordato con l'articolo **1, comma 2**, sulle procedure di evidenza pubblica per la scelta del socio nelle società miste.

Art. 31

(Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica)

(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo **32** (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte **II** non si applicano ai contratti di cui alla parte **III** (settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da **208 a 214** aggiudicano per tali attività.

Relazione all'articolo 31

Viene recepito l'articolo 12, direttiva 2004/18, con salvezza dell'art. **32** del presente codice, che, nel recepire regole già codificate dalla l. n. 109 del 1994 e dal d.lgs. n. 158 del 1995, rende applicabile il regime ordinario agli appalti di lavori degli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali, quando tali appalti non sono connessi con le loro finalità istituzionali.

Art. 32

(Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori)

(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, l. n. 109 del 1994; art. 1, d.lgs. n. 358 del 1992; artt. 2 e 3, comma 5, d.lgs. n. 157 del 1995)

1. Salvo quanto dispongono il **comma 2 e il comma 3**, le norme del presente titolo, nonché quelle della **parte I, IV e V**, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo **28**:

- a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo **142**;
- c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime

di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113 bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato **I**, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla **lettera a)**, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla **lettera d)** del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla **lettera a)**, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All'esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base della progettazione presentata, il promotore può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto aggiudicato;

h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo **207**, qualora, ai sensi dell'articolo **214**, devono trovare applicazione le disposizioni della parte **II** anziché quelle della parte **III** del presente codice.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli **63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128**; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli **78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128**; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

3. Le società di cui al **comma 1, lettera c)** non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica e/o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- 3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera e/o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere **d) ed e) del comma 1** deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

Relazione all'articolo 32

L'articolo in commento indica i soggetti tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla direttiva 2004/18.

L'articolo in commento riproduce, con adattamenti, resi necessari dall'adeguamento al diritto comunitario, l'articolo 2, l. n. 109 del 1994, nonché gli articoli sulle amministrazioni aggiudicatrici contenuti nel d.lgs. n. 358 del 1992 e n. 157 del 1995.

Tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme in tema di affidamento di appalti e concessioni di rilevanza comunitaria rientrano, anzitutto, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite all'art. 3, alla cui relazione si rinvia, e comprensive della categoria dell'organismo di diritto pubblico (v. articolo 3).

L'articolo 2, l. n. 109 del 1994 menziona poi:

i concessionari di lavori pubblici;

le società miste per la gestione di servizi pubblici locali, di cui al t.u. enti locali, nonché le società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che abbiano ad oggetto della loro attività la realizzazione di opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

i privati che fruiscono di finanziamento pubblico;

i concessionari di servizi pubblici;

gli enti aggiudicatori di cui al d.lgs. n. 158 del 1995;

i privati titolari di permesso di costruire che assumono in via diretta l'esecuzione di opere di urbanizzazione.

Il d.lgs. n. 157/1995 menziona gli affidamenti di servizi da parte di soggetti privati che realizzano opere con finanziamento pubblico superiore al 50%.

Tali categorie sono recepite nell'articolo in commento, con la specificazione, al comma 2, delle disposizioni inapplicabili, sulla falsariga dell'attuale art. 2, legge Merloni. Per quanto riguarda le norme applicabili ai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, si rinvia all'articolo 142.

Il **comma 3** detta il criterio per evitare una seconda gara quando la scelta del socio privato, nelle società miste, è avvenuta con procedura di evidenza pubblica, per la realizzazione di uno specifico lavoro o servizio, e il socio privato possieda i requisiti di qualificazione anche in relazione all'esecuzione dell'opera o servizio.

Il **comma 4**, in attuazione della direttiva comunitaria, detta i criteri di controllo del rispetto, da parte dei soggetti privati che usufruiscono di finanziamento pubblico, delle procedure di evidenza pubblica.

Si segnala che per gli enti aggiudicatori nei settori speciali (ex esclusi), l'ambito di applicazione della parte III ovvero della parte II del codice (in passato: d.lgs. n. 158/1995 o legge Merloni) è indicato nell'articolo 214. Si evita così il rinvio reciproco che operavano l'art. 2 l. Merloni e il d.lgs. n. 158/1995.

Art. 33

(Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza)

(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquistare lavori, servizi, forniture, facendo ricorso a centrali di committenza da essi istituite, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

Relazione all'articolo 33

La norma in commento facoltizza le stazioni appaltanti ad istituire centrali di committenza, come definitive all'articolo 3, tenute all'osservanza del codice.

Art. 34

(Soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici)

(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; artt. 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10 L. 109/94; art. 10 D.Lgs 398/1992; art. 11 D.Lgs 157/1995; art. 23 D.Lgs 158/1995)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Relazione all'articolo 34

In sede di recepimento si è esteso, per quanto possibile, l'impianto normativo della legge 109/1994 agli appalti di servizi e forniture, nonché ai settori speciali, indicando di volta in volta i casi in cui una specifica disposizione si applica solo ad una tipologia di contratti.

Al comma 2 si è affrontato il nodo del c.d. collegamento sostanziale, finora elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, con ampio dibattito e soluzioni contrastanti e controverse.

La codificazione del presente articolo comporta l'abrogazione dell'art. 10 L. 109/94, dell'art. 11 D.Lgs 157/95, dell'art. 10 D.Lgs 358/92 e dell'art. 23 D.Lgs 158/95 (recepiti con modifiche nella novella).

Art. 35

(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

(art. 11, l. 109/1994)

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, **comma 1, lettere b) e c)**, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi in sede di presentazione dell'offerta: detti requisiti sono computati secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera,

nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Relazione all'articolo 35

Viene riprodotto con adattamenti formali l'art. 11, l. n. 109/1994. Si è lasciato anche il periodo incidentale, che contempla una ipotesi parzialmente diversa dal c.d. avvalimento, quanto a presupposti e operatività.

Art. 36 (Consorzi stabili)

(art. 12, l. 109/94)

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo **35**, dei requisiti previsti dall'articolo **40**, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo **118**.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.

Relazione all'articolo 36

Viene riprodotto con adattamenti formali l'art. 12, l. n. 109/1994.

L'ordinamento comunitario non tipizza le forme di collaborazione tra le imprese.

Nell'ordinamento interno la figura del consorzio stabile è caratterizzata da peculiarità che si giustificano in ragione del particolare regime di qualificazione previsto per eseguire i lavori pubblici: di qui il ristretto ambito di utilizzo dell'istituto, circoscritto ai lavori pubblici.

Art. 37

(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)

(art. 13, l. 109/1994; art. 11 d.lgs. 157/1995; art. 10, d.lgs. 358/1995; art. 23, d.lgs. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, l. n. 55/1990)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.

Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

2. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

3. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo **40**, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo **34**, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo **34**, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di

concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

6. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

7. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

8. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

9. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

10. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

11. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

12. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

13. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

14. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

15. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante prosegue il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

16. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Relazione all'articolo 37

Viene riprodotta la vigente disciplina in tema di raggruppamenti temporanei e consorzi, con una unificazione del regime per lavori, servizi e forniture.

Art. 38
(Requisiti di ordine generale)

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.p.r. 554/1999; art. 17, d.p.r. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del **comma 2**;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo **43**, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. Le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Relazione all'articolo 38

Il comma 1, lettera da a) ad h), riproduce con adattamenti l'articolo 75, lettere da a) ad h), d.p.r. n. 554 del 1999.

La lettera l del comma 1 riproduce l'articolo 17, comma 1, lettera d), d.p.r. n. 34/2000.

Le suddette ipotesi ricalcano altresì l'articolo 45.1 e 45.2. direttiva 2004/18.

Inoltre la lettera m) dispone l'esclusione di chi ha riportato la sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

La lettera l) codifica l'orientamento di consolidata giurisprudenza.

I commi 2 e 3 disciplinano la prova dei requisiti e gli accertamenti sui medesimi per gli operatori stabiliti in Italia.

In relazione al comma **3**, mediante rinvio all'articolo 21 del d.p.r. n. 313/2002, si ritorna al sistema normativo anteriore al d.p.r. n. 313 del 2002 (vedi l'art. 688 c.p.p. ora abrogato): la p.a. può ottenere gli stessi certificati del casellario che può ottenere la autorità giudiziaria, vale a dire i certificati senza omissione alcuna, comprensivi della condanne per le quali c'è il beneficio della non menzione.

I commi 4 e 5 disciplinano la prova dei requisiti e gli accertamenti sui medesimi per gli operatori stabiliti in Paesi diversi dall'Italia.

Art. 39

(Requisiti di idoneità professionale)

(art.46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs n. 358/1992)

1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residente in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Si applica la disposizione dell'articolo **38, comma 3**.

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato **XI A** per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato **XI B** per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato **XI C** per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito..

3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Relazione all'articolo 39

Recepisce l'articolo 46, direttiva 2004/18.

Art. 40

(Qualificazione per eseguire lavori pubblici)

(Artt. 47-49 Direttiva n. 18/2004; artt. 8 e 9 L. 109/1994)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall'articolo **5**, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera *a*;

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico – organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

4. Il regolamento definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al **comma 3**, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,

delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

Relazione all'articolo 40

La norma prevede l'emanazione di un nuovo regolamento sulla qualificazione, stabilendo i criteri in linea con le disposizioni dell'art. 8 L. 109/94 che viene abrogato. Sino all'emanazione del nuovo regolamento si applica il DPR 34/2000, come si evince dall'articolo 253.

Art. 41

(Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi)

(Art. 47 Direttiva n. 18/2004; art. 13 D.Lgs 157/1995 e art. 13 D.Lgs. 358/1992)

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
- c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4. Ai fini della qualificazione, il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria secondo le modalità nei modi previsti dal regolamento. Il requisito di cui al **comma 1**, lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o funzionari autorizzati ai sensi della 1 settembre 1993 n. 385.

Relazione all'articolo 41

Recepisce l'articolo 47 della direttiva 2004/18.

Art. 42

(Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi)

(Art. 48 Direttiva n. 18/2004; art. 14 D.Lgs. 157/95 e art. 14 D.Lgs. 358/1992)

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il

controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria nei modi previsti dal regolamento.

Relazione all'articolo 42

Recepisce l'articolo 48, direttiva 2004/18.

Art. 43

(Norme di garanzia della qualità)

(Art. 49 direttiva n. 18/2004; art. 39 D.Lgs 157/1995)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

Relazione all'articolo 43

Viene recepito fedelmente l'art. 49, direttiva 2004/18.

Art. 44
(Norme di gestione ambientale)

(Art. 50 direttiva n. 18/2004)

1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano la indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

Relazione all'articolo 44

Viene recepito l'articolo 50, direttiva 2004/18.

Art. 45
(Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi)

(Art. 52 Direttiva; art. 17 D.Lgs 157/1995 e art. 18 D.Lgs 358/1992; art. 11, l. n. 128/1998)

1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorità, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo **38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo**; dall'articolo **41, comma 1, lettere b) e c)**; dall'articolo **42, comma 1, lettere a), b), c), d)**; limitatamente ai servizi, dall'articolo **42, comma 1, lettere e), f), g), h), i)**; limitatamente alle forniture, dall'articolo **42, comma 1, lettere l), m)**.
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.
4. La iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorità.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli **38, 39, 41, 42, 43, 44**.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei

trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

Relazione all'articolo 45

Viene recepito l'art. 52, direttiva 2004/18.

Il comma 2 riproduce l'art. 18, comma 6, d.lgs. n. 358/1992.

Art. 46

(Documenti e informazioni complementari)

(Art. 43 Direttiva 18/2004; art. 16 D.Lgs 157/1995; art. 15 D.Lgs 358/1992)

1. Nei limiti previsti dagli articoli **da 38 a 45**, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Relazione all'articolo 46

Recepisce fedelmente l'art. 43, direttiva 2004/18.

Art. 47

(Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia)

(art. 20 septies, d.lgs. n. 190 del 2002)

1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo **38, comma 5**.

Relazione all'articolo 47

Viene generalizzata la soluzione recata dall'art. 20 septies, d.lgs. n. 190/2002, a sua volta conforme agli impegni internazionali dell'Italia.

Art. 48

(Controlli sul possesso dei requisiti)

(Art. 10 L. 109/94)

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11.

L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Relazione all'articolo 48

Si riproduce il controllo a campione di art. 10, l. n. 109/1994.

Art. 49

(Avvalimento)

(Art. 47 e 48 Direttiva n. 18 del 2004; art. 54 direttiva n. 17 del 2004)

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

g) Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

3. SOPPRESSO.

4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

7. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

7-bis. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dalla impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.

8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8-bis. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.

10. (SOPPRESSO).

Relazione all'articolo 49

Viene recepito l'avvalimento, con taluni paletti volti a evitare manovre elusive, turbative di gara e infiltrazioni di associazioni criminali o comunque di soggetti che non potrebbero partecipare in proprio alle procedure di affidamento.

Art. 50

(Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione)

(Art. 52 Direttiva n. 18/2004; art. 53 direttiva n. 17/2004)

1. Il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo **49**, sempreché compatibili con i seguenti principi:

a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;

b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;

c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;

d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque **i commi 8 e 8-bis dell'articolo 49**.

2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma **1**, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo **6, comma 11**, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.

3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.

4. Le disposizioni **del presente articolo** si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi.

5. (SOPPRESSO)

Relazione all'articolo 50

Viene disciplinato l'avvalimento ai fini della attestazione SOA.

Art. 51

(Vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario)

1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.

Relazione all'articolo 51

Si disciplinano gli effetti, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, delle vicende soggettive del candidato o concorrente (fusione, scissione, cessione di azienda, etc.).

Art. 52

(Appalti riservati)

(Art. 19 direttiva n. 18/2004 e art. 28 direttiva n. 17/2004)

1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.

Relazione all'articolo 52

Viene recepito l'art. 19, direttiva 2004/18 e l'art. 28, direttiva n. 17/2004.

Art. 53

(Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture)

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, comma 2, l. n. 109 del 1994; art. 83, d.p.r. n. 554 del 1999; artt. 326 e 329, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.

2. Nei contratti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, tenendo conto delle esigenze, delle strutture organizzative e dei mezzi economici a disposizione della amministrazione aggiudicatrice, se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo.

Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del **comma 2**, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal **capo IV del presente titolo** (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. Per i contratti di cui al **comma 2, lettera b)**, l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d'asta.

4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.

5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo **128** per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

7. Nell'ipotesi di cui al **comma 6**, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

8. Nell'ipotesi di cui al **comma 6**, le offerte specificano:

a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;

b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.

9. Nell'ipotesi di cui al **comma 6** la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al **comma 8**.

10. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.

12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo **128**, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma **6**, determina il venir meno del vincolo di destinazione.

Relazione all'articolo 53

Il **comma 1** riproduce, limitatamente ai lavori pubblici, l'art. 19, comma 1, l. n. 109 del 1994, che stabilisce come mezzi esclusivi di realizzazione dei lavori pubblici le due tipologie dell'appalto e della concessione.

La prescrizione di esclusività delle due tipologie di appalto e concessione:

- da un lato fa salvo il contratto di sponsorizzazione e l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;

- dall'altro lato è idonea a porre un punto fermo sulla questione della idoneità ad acquisire opere pubbliche mediante vendita o locazione di cosa futura, o leasing immobiliare.

Peraltro l'appalto, secondo la definizione comunitaria, può comprendere, oltre che la sola esecuzione, anche la progettazione, nonché l'esecuzione con qualsiasi mezzo.

Sembra opportuno confermare la scelta già operata dal legislatore italiano, che consente l'esecuzione con qualsiasi mezzo solo nell'ambito della figura del contraente generale, riservata agli appalti di maggiore importanza. Questo, quanto meno in una prima fase di entrata a regime dell'istituto del contraente generale, da poco introdotto nell'ordinamento italiano, onde verificare l'impatto di tale istituto nella pratica, in ordine all'ampiezza di utilizzo e ai problemi applicativi che insorgeranno.

La scelta tra le tre ipotesi di appalto (di sola esecuzione, di esecuzione e progettazione esecutiva, di esecuzione e progettazione esecutiva e definitiva) è lasciata alle motivate valutazioni delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto la propria responsabilità.

Rimane esclusa la possibilità di affidare al contraente prescelto, con l'appalto di lavori o la concessione di lavori, anche la progettazione preliminare.

Scompaiono, pertanto, le ipotesi tassative predeterminate dalla legge in cui la progettazione può essere affidata insieme all'esecuzione dei lavori.

Il **comma 5** riproduce l'art. 19, comma 5 bis, l. n. 109 del 1994 per gli appalti aventi ad oggetto la progettazione.

Il **comma 6** e seguenti riproduce i commi 5 ter e seguenti dell'art. 19, l. n. 109 del 1994, sul pagamento con *datio in solutum*, che attiene all'oggetto del contratto, sotto il profilo del prezzo. Si è però dettata una norma di coordinamento con la disciplina relativa alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

La disciplina dei **commi da 6 a 11** è destinata ad essere completata dal regolamento (attualmente dispone l'art. 83, d.p.r. n. 554 del 1999).

Il **comma 12** riproduce l'ultimo inciso dell'art. 83, d.p.r. n. 554 del 1999, trattandosi di norma che è opportuno rilegificare, in quanto attiene al mutamento di destinazione del regime beni demaniali e patrimoniali indisponibili, regime disciplinato con legge.

Art. 54

(Procedure per la individuazione degli offerenti)

(art. 28, direttiva 2004/18)

1. Per la individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette e negoziate di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.

3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

Relazione all'articolo 54

L'art. 28 della direttiva 18/2004, con norma riassuntiva, traccia il quadro delle procedure di affidamento, stabilendo che le procedure aperte e ristrette sono la regola generale, e sono sempre ammesse. Invece, il dialogo competitivo e le procedure negoziate sono ammesse solo nei casi previsti espressamente. Anche nei casi espressamente previsti, l'utilizzo di tali procedure derogatorie è solo facoltativo.

L'articolo in commento recepisce fedelmente l'art. 28 della direttiva.

Art. 55

(Procedure aperte e ristrette)

(art. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, l. n. 109 del 1994; art. 9, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 6, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 76, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo **11**, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo **3**.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto ha per oggetto, oltre che l'esecuzione, anche la progettazione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno valutate. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo **81 comma 3**.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera – invito. Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari di importo inferiore a quaranta milioni di euro, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

Relazione all'articolo 55

Nelle direttive comunitarie vi è una scarsa definizione delle procedure aperte e ristrette, e viene poi stabilito (art. 28, direttiva 18) che gli Stati membri applicano le procedure nazionali di aggiudicazione, <<adattate>> ai fini del diritto comunitario.

Il diritto nazionale limitatamente ai lavori pubblici ha nella l. Merloni stabilito che alla licitazione vanno invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, e non solo quelle prescelte dalla stazione appaltante.

Tale soluzione viene per i lavori confermata, dal codice, per importi inferiori a quaranta milioni di euro.

Per concludere sui commi **da 1 a 3**, è opportuno adottare definitivamente la terminologia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate), ed espungere le ormai obsolete espressioni di asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata. Si lascia in vita solo l'espressione <<cottimo fiduciario>> che viene comunque ascritto al novero delle procedure negoziate (**art. 3**).

Il **comma 4** lascia pertanto al bando la facoltà di prevedere che non si procederà ad aggiudicazione o nel caso di una sola offerta valida, o nel caso di due sole offerte valide: va da sé che se il bando contiene tale previsione, in presenza di una sola offerta o di due sole offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non è nemmeno tenuta a valutarle.

Art. 56

(Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara)

(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, l. n. 109 del 1994; art. 9, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 7, d. lgs. n. 157 del 1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inaccettabili, in relazione a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da **34 a 45** che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui natura o i cui imprevisti non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato **II A** e di prestazioni di natura intellettuale, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

2. Nei casi di cui al **comma 1**, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'onori e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli **82 e 83**.

3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'onori. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'onori.

Relazione all'articolo 56

La direttiva comunitaria distingue procedura negoziata previo bando e procedura negoziata senza bando. Tale soluzione era seguita anche nelle precedenti direttive.

Il legislatore nazionale ha recepito fedelmente le precedenti direttive, in tema di procedura negoziata, per i servizi, le forniture, e i c.d. settori esclusi.

Invece, per gli appalti di lavori, l'art. 24, l. n. 109 del 1994, ha disciplinato la trattativa privata in termini molto più ristrettivi.

Si opta per l'integrale e puntuale recepimento della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente caducazione dell'art. 24, l. n. 109 del 1994, e relative norme di attuazione contenute nel regolamento.

Nell'articolo in commento viene recepito fedelmente l'art. 30 della direttiva 18/2004, che a sua volta non si discosta in maniera sostanziale dalle precedenti direttive.

Art. 57

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 6, comma 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537; art. 24, l. n. 109 del 1994; art. 7, d. lgs. n. 157 del 1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di un'amministrazione controllata, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme

applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Relazione all'articolo 57

L'art. 31 della direttiva citata mutua, con alcune modifiche, in parte solo lessicali, in parte sostanziali, la disciplina recata dalla precedenti direttive.

Viene recepito fedelmente l'articolo 31 della direttiva 18/2004.

Il comma 6 riproduce l'art. 24, comma 3, l. n. 109 del 1994, e, parzialmente, l'art. 78, d.p.r. n. 554 del 1999, introducendo, ove possibile, un minimo di garanzia procedurali anche nella trattativa privata senza bando.

Il comma 7 riproduce l'art. 6, comma 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537, estendendolo ai lavori, che introduce il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di forniture, servizi.

Tale rinnovo tacito è una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi consentite dal diritto comunitario.

Il citato art. 6, comma 2, ha formato anche oggetto di intervento abrogativo parziale ad opera dell'art. 23, l. n. 62 del 2005.

Art. 58

(Dialogo competitivo)

(art. 29, direttiva 2004/18)

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato <<particolarmente complesso>> quando la stazione appaltante
 - non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo **68, comma 3, lettere b), c) o d)**, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o
 - non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto. In particolare, si intendono particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal **comma 2**.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo **64** in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli **da 34 a 46**, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'**articolo 83, comma 2** e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al **comma 5** un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal **comma 17**.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti possono specificare i criteri di valutazione di cui all'articolo **83, comma 2**, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del **comma 10**.

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli eventualmente fissati ai sensi del **comma 13**, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo **83**.

16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al **comma 11**.

18. Nel caso in cui siano state presentate proposte ai sensi dell'articolo **153**, le stazioni appaltanti possono ricorrere al dialogo competitivo quando nessuna delle proposte corrisponde all'interesse pubblico ai sensi dell'articolo **154**. In tal caso i soggetti che hanno presentato le proposte sono ammessi a partecipare al dialogo di cui al **comma 6**.

19. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Relazione all'articolo 58

Il presente articolo recepisce l'istituto del dialogo competitivo previsto dall'art. 29 della direttiva 2004/18.

Si tratta, senza dubbio, di uno degli aspetti più innovativi della nuova direttiva.

La nozione di dialogo competitivo è fornita dall'art. 1, par. 11, lettera c) della direttiva 2004/18 recepito dall'art. 3, comma 41 del codice:

“Il «dialogo competitivo» è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato "particolarmente complesso" quando l'amministrazione aggiudicatrice

- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o

- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto”.

Il 41° considerando della stessa direttiva, precisa che “Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza”.

Alla luce di tali disposizioni emerge:

- 1) il carattere eccezionale dell'istituto rispetto alle ordinarie procedure aperte o ristrette, subordinato all'oggettiva impossibilità di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto;
- 2) la particolare complessità dell'appalto;
- 3) la non imputabilità alle amministrazioni aggiudicatrici dell'impossibilità di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.

In sede di recepimento si è previsto:

- I) di introdurre una definizione di "appalti particolarmente complessi".
- II) l'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di fornire specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per ricorrere al dialogo competitivo;
- III) di consentire il dialogo competitivo in relazione agli "obiettivi" delle amministrazioni aggiudicatrici: in effetti l'art. 29 utilizza due sinonimi "necessità" "esigenze", mentre l'art. 1, par. 11, lettera c) utilizza l'espressione "necessità e/o obiettivi" (needs or objectives); conformante ai principi ormai invalsi nella legislazione nazionale, la possibilità di indicare solo gli obiettivi amplifica notevolmente l'apporto collaborativo dei privati all'attività della P.A.
- IV) di escludere la responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ipotesi in cui nessuna delle soluzioni risponda alle necessità e obiettivi in precedenza indicati;
- V) la possibilità, tenuto conto dell'incidenza dell'apporto dei privati durante il dialogo, di precisare i criteri di valutazione delle offerte in relazione alle particolarità delle soluzioni prospettate;
- VI) una disciplina di raccordo con la finanza di progetto, volta a consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di al dialogo competitivo quando nessuna delle proposte corrisponde all'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 154, con la previsione che i soggetti che hanno presentato le proposte sono ammessi a partecipare al dialogo.

Art. 59

(Accordo quadro)

(art. 32, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

7. Per il caso di cui al **comma 6**, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati

dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'onere dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'onere dell'accordo quadro.

9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Relazione all'articolo 59

Il presente articolo recepisce l'istituto dell'accordo quadro introdotto dall'art. 32 della direttiva 2004/18 e in passato previsto solo nei settori speciali.

La principale differenza rispetto all'istituto dalla direttiva 93/38 e ora dalla direttiva 2004/17 è costituito dall'obbligo di ricorrere alla previa gara per la stipula dell'accordo quadro, mentre nei settori speciali il previo confronto concorrenziale è solamente condizione per l'affidamento con procedura negoziata senza bando a favore dei soggetti firmatari dell'accordo.

L'articolo recepisce la norma comunitaria con l'unica particolarità costituita dall'obbligo di indicare i criteri di affidamento dei singoli appalti nel caso in cui non si rilanci il confronto competitivo tra i soggetti firmatari dell'accordo (comma 7).

Per i lavori il recepimento dell'accordo quadro viene circoscritto a lavori standardizzati e ripetitivi, quali la manutenzione e altre ipotesi da prevedersi nel regolamento (il vigente d.p.r. n. 554/1999 contempla i contratti aperti).

Art. 60

(Sistemi di dinamici di acquisizione)

(art. 33, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione, in modo da non ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza e senza porre contributi di carattere amministrativo a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di lavori e le forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, **commi 5 e 6**.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
 - a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
 - b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
 - c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al **comma 3**.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al **comma 7** in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel **comma 11**.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

Relazione all'articolo 60

Il presente articolo recepisce l'art. 33 della direttiva 2004/18.

Art. 61

(Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica)

(art. 34, direttiva 2004/18)

1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da **38 a 47**, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli **2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79** e gli articoli da **34 a 52**.

Relazione all'articolo 61

Il presente articolo recepisce l'art. 34 della direttiva 2004/18.

Art. 62

(Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella)

(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 18/2004; art. 17, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 22, d.lgs. n. 157 del 1995)

1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, pertinenti all'oggetto del contratto, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno, il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette **di cui al comma 1**, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al **comma 2**.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l'articolo **55, comma 4**, e l'articolo **81, comma 3**.

7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo **56, comma 4**, e all'articolo **58, comma 9**, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'onori e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

Relazione all'articolo 62

Viene recepito l'art. 44, direttiva 18/2004, che fissa il numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette e negoziate, e impone alle amministrazioni aggiudicatrici di fissare criteri selettivi oggettivi, per la selezione dei candidati da invitare. Rispetto alla previsione comunitaria, si specifica che i criteri selettivi devono essere pertinenti all'oggetto del contratto.

Viene prevista per le amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di fissare anche un numero massimo di candidati da invitare (c.d. forcella).

Considerata la situazione del mercato italiano dei pubblici appalti, connotato dalla esistenza di molteplici imprese e dunque di gare <<affollate>> può essere opportuno fissare un numero minimo di imprese da invitare superiore a quello previsto dal diritto comunitario (dieci e sei, rispettivamente per le procedure ristrette e negoziate, rispetto ai cinque e tre della direttiva).

Sezione II – Bandi, avvisi, inviti

Relazione di sintesi sulle sezioni II, III, e IV, del capo III, titolo I, parte II.

L'ambito di tali sezioni coincide a grandi linee con gli articoli 35- 43 del capo sesto della direttiva n. 2004/18, che, sotto la rubrica <<disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza>> raggruppa numerose ed eterogenee disposizioni che disciplinano:

- i tipi di informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici divulgano in relazione ai propri appalti, suddivisi in tre categorie, avviso di preinformazione, bandi, avviso di postinformazione; tali tipi di informazioni formano oggetto di pubblicità, e, non di comunicazione individuale (art. 35);
- il contenuto di bandi e avvisi (art. 36);
- le modalità di pubblicazione di bandi e avvisi (artt. 36 e 37);
- i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte (art. 38);
- i mezzi di conoscibilità di capitolati d'onori e informazioni complementari (art. 39);
- il contenuto degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate (art. 40);
- le informazioni individuali da dare ai concorrenti in relazione alle gare (art. 41);
- le forme di comunicazione, anche elettronica (art. 42);
- il contenuto dei verbali (art. 43).

Si tratta, come si vede, di norme che prescrivono adempimenti procedurali, ma che sono essenziali per garantire la trasparenza dell'operato delle stazioni appaltanti, la conoscibilità delle gare da parte dei potenziali concorrenti, la possibilità concreta di presentare offerte e candidature.

La novità principale, da segnalare sin da ora, è la valorizzazione degli strumenti elettronici di comunicazione, che vengono posti sullo stesso piano degli strumenti classici di comunicazione e scambio di informazioni.

Art. 63 (Avviso di preinformazione)

(art. 35, par. 1, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, comma 1, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 8, comma 1, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 14, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 80, comma 1 e comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Le stazioni appaltanti di cui alla **lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32**, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro <<profilo di committente>>, quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo **3, comma 35**:

a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli **28 e 29**, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;

b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli **28 e 29**, sia pari o superiore a 750.000 euro;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo **28**, tenuto conto dell'articolo **29**.

2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del **comma 1** sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

3. L'avviso di cui alla lettera c) del **comma 1** è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al **comma 1** intendono aggiudicare.

4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato **X, punto 3**, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al **comma 1** è obbligatoria solo se i soggetti di cui al **comma 1** si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo **70, comma 7**.

6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato **X A, punti 1 e 2**, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste.

8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

Relazione all'articolo 63

L'art. 35.1. direttiva 2004/18 disciplina l'avviso di preinformazione, che ha il medesimo oggetto che nelle precedenti direttive, già recepite in Italia.

Con l'articolo in commento viene recepito fedelmente l'art. 35.1. direttiva 2004/18, corrispondente all'art. 41.1., direttiva 2004/17.

Al comma 1 viene chiarito che l'avviso di preinformazione va pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno. Ma solo se possibile, e in ogni caso vale per i dodici mesi successivi.

Al comma 1, lettera a), si segnala l'adempimento a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, già previsto dalla corrispondente norma di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 358 del 1992.

Al comma 7 si prevede che l'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sul sito informatico dei contratti pubblici istituito presso l'Osservatorio.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 80, comma 1 e comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 64

(Bando di gara)

(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55; art. 5, comma 2, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 8, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 80, comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.

4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato **IX A, punto 3**, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

Relazione all'articolo 64

Vengono recepiti i paragrafi 2 e 3 dell'art. 35, e l'art. 36, par. 1, della direttiva 2004/18.

La formulazione della nuova direttiva, rispetto alle precedenti, tiene conto dei nuovi istituti del dialogo competitivo e del sistema dinamico di acquisizione.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 80, comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999 e dell'art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, e relativi allegati sul contenuto di bandi di gara.

Art. 65

(Avviso sui risultati della procedura di affidamento)

(art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 20, l. 19 marzo 1990, n. 55; art. 5, comma 3, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 8, comma 3, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 80, comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso, conforme all'allegato **IX A, punto 5**, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo **59**, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni

appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato **II B**, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.

5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato **X A, punto 5**, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.

6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Relazione all'articolo 65

L'avviso di postinformazione, regolato dall'art. 35.4., direttiva 2004/18, come nelle precedenti direttive ha per oggetto i risultati della procedura di aggiudicazione, dopo che l'appalto è stato aggiudicato.

Con l'articolo in commento viene recepito fedelmente l'art. 35, par. 4, direttiva 2004/18, a sua volta quasi in tutto conforme alle direttive previgenti, già recepite in Italia.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 80, comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999, nonché dell'art. 20, l. 19 marzo 1990, n. 55, che prevede forme di pubblicità dell'aggiudicazione.

Art. 66

(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

(artt. 36, 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 11, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 80, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato **X, punto 3**, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo **70, comma 11**, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato **X, punto 3**.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato **X, punto 1, lettere a) e b)**.

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato **X, punto 3**, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato **X, punto 3**, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo **70, comma 11**, entro cinque giorni dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico dei contratti pubblici istituito presso l'Osservatorio in conformità all'articolo 7, con indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e, tramite l'Osservatorio, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.

Relazione all'articolo 66

Nel presente articolo vengono recepiti gli articoli 36 e 37, direttiva 2004/18.

I commi da **1 a 6** e da **11 a 16** recepiscono fedelmente l'art. 36, direttiva 2004/18, disciplinando la pubblicità in ambito comunitario.

I commi da **7 a 9**, tenendo conto delle norme nazionali vigenti, disciplinano la pubblicità in ambito nazionale degli appalti di rilevanza comunitaria.

Si propongono alcune innovazioni:

- anziché la generica pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, si suggerisce la istituzione di una apposita serie speciale della Gazzetta ufficiale, denominata <<serie speciale dei contratti pubblici>>, soluzione, questa, che, a costo zero per la pubblica amministrazione, favorisce la conoscibilità dei bandi e degli avvisi (agli interessati è sufficiente l'abbonamento a tale serie speciale);
- si prevede la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice (c.d. profilo di committente);

- si prevede la pubblicazione su un sito informatico dei contratti pubblici, da istituire presso l'Osservatorio e disciplinare da parte del regolamento, nonché sul sito www.llpp.it.
- si semplifica la pubblicità sulla stampa quotidiana.

Il comma **15**, nel recepire l'art. 37, direttiva 18/2004, e nell'estenderlo anche alla pubblicità in ambito nazionale, fissa la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare secondo le disposizioni del presente articolo anche bandi e avvisi che non sono soggetti a tali obblighi di pubblicazione. Viene anche prevista la facoltà di prevedere forme ulteriori di pubblicità facoltativa, non previste nel presente articolo.

Per evitare confusioni applicative, si è ritenuto però di aggiungere che gli effetti giuridici che il presente codice o che le norme processuali connettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, si ricollegano alle forme di pubblicità obbligatoria e relative date.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 80, comma 2, (comma 7 e comma 9 solo se si abroga la pubblicità sui quotidiani), d.p.r. n. 554 del 1999

Art. 67

(Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare)

(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, comma 2, e allegato 6 d.lgs. n. 358 del 1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 79, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
- c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonché le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, e secondo le stesse modalità stabilite dagli articoli **39, 40, 41 e 42**;
- e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;
- f) i criteri e subcriteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione o ordine di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera **b) del comma 2** non sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare l'offerta.

Relazione all'articolo 67

L'art. 40.1., direttiva 2004/18 disciplina il contenuto dell'invito a presentare offerte nelle procedure ristrette, a negoziare nelle procedure negoziate previo bando, a partecipare al dialogo, nel caso del dialogo competitivo.

Viene recepito fedelmente l'articolo 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 79, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 68

(Specifiche tecniche)

(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 8, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 20, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 19, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 16, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato **VIII**, figurano nel bando di gara, ovvero nel capitolato d'oneri. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
 - a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato **VIII**, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione <<equivalente>>;
 - b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
 - c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
 - d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al **comma 3, lettera a)**, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega alla richiesta di invito o, ove questa non sia prevista, all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al **comma 3**, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di

normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

8. Nell'ipotesi di cui al **comma 7**, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i **commi 5 e 6**.

9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al **comma 3, lettera b)**, possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

d) siano accessibili a tutte le parti interessate.

10. Nell'ipotesi di cui al **comma 9** le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'onori; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

11. Per <<organismi riconosciuti>> ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i **commi 3 e 4**, a condizione che siano accompagnati dall'espressione <<o equivalente>>.

Relazione all'articolo 68

Le specifiche tecniche attengono al contenuto e alle modalità di formulazione delle offerte.

La nuova disciplina comunitaria delle specifiche tecniche, è in linea con quella recata dalle precedenti direttive, a suo tempo fedelmente recepite dall'Italia.

Vengono recepiti fedelmente l'art. 23, direttiva 2004/18 e l'art. 34, direttiva 2004/17, aventi identica formulazione.

Tale articolo è applicabile anche ai contratti sotto soglia, non essendo espressamente esclusa o derogata (cfr. circolare del dipartimento per le politiche comunitarie 29 aprile 2004, in g.u. 12 luglio 2004 <<principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria>>).

La codificazione del presente articolo comporta l'abrogazione dell'art. 16, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999, meramente ripetitivo di norme primarie di derivazione comunitaria, nonché degli artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406 del 1991, lasciati in vita, a suo tempo, dal d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 69

(Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito)

(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
4. Sono consentite, da parte degli offerenti, soluzioni alternative equivalenti o migliorative, che sono valutate ai sensi dell'articolo 83 e dell'articolo 87.

Relazione all'articolo 69

Vengono fedelmente recepiti l'art. 26, direttiva 2004/18 e l'art. 38, direttiva 2004/17, aventi identica formulazione.

Si tratta di norma nuova, non contenuta nelle precedenti direttive.

Sezione III – Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto

Art. 70

(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte)

(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358 del 1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157 del 1995; artt. 79, comma 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, comma 1, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del **comma 1** e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a

trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato **IX A**, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato **X, punto 3**, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai **commi 2 e 7**, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al **comma 3**, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.

9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato **X**, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al **comma 2**, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al **comma 4**, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al **comma 8**.

10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli **71 e 72**, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

Relazione all'articolo 70

L'art. 38 della direttiva 2004/18 disciplina i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Il presente articolo recepisce fedelmente la direttiva.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione degli articoli 79, comma 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, comma 1, d.p.r. n. 554 del 1999; dell' art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Art. 71

(Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte)

(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 79, commi 5 e 6, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo **70, comma 9**, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo **9**, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Relazione all'articolo 71

Viene fedelmente recepito l'art. 39, direttiva 18 (corrispondente all'art. 46, direttiva 17), che non si discosta in modo sostanziale dalle previgenti direttive, già recepite in Italia.

Unica novità rispetto alle direttive precedenti è la non necessità dell'invio del capitolato e documenti complementari ai richiedenti, quando <<l'amministrazione aggiudicatrice offra per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare>> a decorrere dal bando di gara.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 79, commi 5 e 6, d.p.r. n. 554 del 1999; dell'art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Art. 72

(Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate, e nel dialogo competitivo)

(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, comma 5, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 10, comma 6, d.lgs. n. 157 del 1995; artt. 79, commi 5 e 6, e 81, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo **67**:

- a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare;
- b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo **70, comma 9**.

2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'articolo **9**, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo **9**, almeno sei giorni prima della

scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo **70, comma 11**, tale termine è di quattro giorni.

Relazione all'articolo 72

Viene fedelmente recepito l'art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18, che non si discosta in modo sostanziale dalle previgenti direttive, già recepite in Italia.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 79, commi 5 e 6, e dell'art. 81, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 73

(Forma e contenuto delle domande di partecipazione)

1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo **77**.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al **comma 1** nonché gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non può essere imposta a pena di esclusione.
5. Si applicano i **commi 6 e 7** dell'articolo **74**.

Relazione all'articolo 73

Si è ritenuto opportuno introdurre una norma generale su forma e contenuto delle domande di partecipazione, e relativi allegati.

Si sono codificati taluni principi che costituiscono diritto vivente.

Art. 74

(Forma e contenuto delle offerte)

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo **77**.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'onori, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'onori.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al **comma 1**, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.

6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.

7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

Relazione all'articolo 74

Si è ritenuto opportuno introdurre una norma generale su forma e contenuto delle offerte, e relativi allegati.

Si sono codificati taluni principi che costituiscono diritto vivente.

Art. 75

(Garanzie a corredo dell'offerta)

(art. 30, comma 1, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994; art. 8, comma 11 quater, l. n. 109 del 1994 come novellato dall'art. 24, l. n. 62 del 2005; art. 100, d.p.r. n. 554 del 1999; art. 24, comma 10, l. 18 aprile 2005, n. 62)

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Relazione all'articolo 75

Vengono riprodotti, con talune modifiche: l'art. 30, commi 1 e 2 bis, l. n. 109 del 1994; l'art. 24, comma 10, l. n. 62 del 2005; l'art. 8, comma 11 *quater*, l. n. 109 del 1994.

Il comma 9 tiene conto dell'art. 24, comma 10, l. n. 62 del 2005.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione di:
art. 8, comma 11 *quater*; art. 30, comma 1, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994; art. 24, comma 10, l. 18 aprile 2005, n. 62; art. 100, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 76

(Varianti progettuali in sede di offerta)

(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d. lgs. n. 358 del 1992; art. 24, d.lgs. n. 157 del 1995)

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Relazione all'articolo 76

Viene recepito l'art. 24, direttiva 2004/18 (cui corrisponde l'art. 36, direttiva 2004/17), sostanzialmente coincidente con le direttive previgenti.

Sezione IV – Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti

Art. 77

(Regole applicabili alle comunicazioni)

(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, comma 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358 del 1992; artt. 9, comma 5 bis; 10, commi 10, 11, 11 bis, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 18, comma 5, d.lgs. n. 158 del 1995; artt. 79, comma 1; 81, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi **5 e 6**, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al **comma 7**, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Nel rispetto del **comma 3**, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'**allegato XII**, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da **38 a 46** e di cui agli articoli **231, 232, 233**, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

7. Salvo il **comma 4**, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti.

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

Relazione all'articolo 77

A) Il quadro comunitario.

L'art. 42 della direttiva 2004/18 detta le regole applicabili alle comunicazioni.

In termini identici è formulato l'art. 48, direttiva 2004/17.

L'articolo in commento recepisce fedelmente la direttiva.

La codificazione del presente articolo comporta l'abrogazione degli artt. 79, comma 1; e 81, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 78 (Verbali)

(art. 43, direttiva 2004/18; (art. 16, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 32, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 81, comma 12, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
- g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
- h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

2. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici pubbliche il verbale è redatto da un ufficiale rogante dell'amministrazione medesima, e ha valore di titolo autentico.

3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Relazione all'articolo 78

L'art. 43 della direttiva 2004/18 disciplina il contenuto dei verbali, e viene recepito fedelmente nel presente articolo.

La codificazione del presente articolo comporta l'abrogazione dell'art. 81, comma 12, d.p.r. n. 554 del 1999 e dell'art. 32, d.lgs. n. 406 del 1991.

Art. 79

(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni)

(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, l. 19 marzo 1990, n. 55; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 76, commi 3 e 4, d.p.r. n. 554/1999; art. 24, comma 10, l. n. 62 del 2005)

1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:

- a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
- b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo **68, commi 4 e 7**, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
- c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.

3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:

- a) su richiesta scritta della parte interessata;
 - b) per iscritto;
 - c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare leale pregiudizio alla concorrenza tra questi.

5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

- a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato una offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.
- b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.

Relazione all'articolo 79

Vengono recepite le disposizioni recate dall'art. 41 della direttiva 2004/18, e, in termini identici, dall'art. 49, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/17.

Sono state previste comunicazioni di ufficio, oltre che su domanda, che non sono né superflue né meramente ripetitive della comunicazione di informazioni su domanda, in quanto giovano a produrre l'effetto della conoscenza dell'atto di aggiudicazione in capo al non aggiudicatario, e dell'atto di esclusione in capo all'escluso, al fine della celere decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale e di porre l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto al riparo da ricorsi proposti a notevole distanza di tempo. Tali comunicazioni di ufficio si raccordano con la necessità, imposta dal diritto comunitario, che tra aggiudicazione del contratto e stipulazione vi sia un termine dilatorio decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione (v. art. 11)

La comunicazione di ufficio si traduce, pertanto, in un meccanismo acceleratorio del contenzioso.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'articolo 76, commi 3 e 4, d.p.r. n. 554/1999, nonché dell'art. 20, l. 19 marzo 1990, n. 55, che prevede forme di pubblicità dell'aggiudicazione.

Art. 80

(Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni)

(art. 29, comma 2, l. n. 109 del 1994)

1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Relazione all'articolo 80

Viene riprodotto l'art. 29, comma 2, l. n. 109 del 1994, estendendolo anche alle spese per inviti e comunicazioni in generale.

Art. 81

(Criteri per la scelta dell'offerta migliore)

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 23, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 24, d.lgs. n. 158 del 1995)

1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Relazione all'articolo 81

Per criteri di aggiudicazione si intendono i criteri di selezione delle offerte, dopo che sono stati selezionati gli offerenti con le c.d. procedure di aggiudicazione.

Nella direttiva n. 18, sono regolati dall'art. 53, che, confermando l'opzione delle precedenti direttive, indica due soli criteri, quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'articolo in commento recepisce la direttiva, e lascia alle stazioni appaltanti la scelta tra i due criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle statuizioni di Corte di Giustizia CE, sez. II, 7 ottobre 2004, C- 247/2002, che ha dichiarato non conforme al diritto comunitario l'art. 21, co. 1, l. 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui non consente alle amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure aperte e ristrette, di scegliere caso per caso tra il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Giova sul punto ricordare che uno dei criteri direttivi della norma delegante di cui all'art. 25, l. n. 62 del 2005, è proprio l'adeguamento della normativa alla sentenza citata della Corte di giustizia.

Il comma 3, codifica un principio generale, che nella concreta applicazione può ingenerare dubbi e contenzioso, e cioè che anche una offerta formalmente valida, e che sia, comparata alle altre in gara, la migliore di quelle presentate, potrebbe in concreto non essere conveniente o appropriata.

In tale ipotesi va affermato il potere dell'amministrazione di non procedere ad aggiudicazione.

Art. 82

(Criterio del prezzo più basso)

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 23, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 24, d.lgs. n. 158 del 1995; artt. 89 e 90, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
 - a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.

Relazione all'articolo 82

Il criterio del prezzo più basso viene disciplinato nel presente articolo in conformità alla direttiva comunitaria e al diritto nazionale vigente.

Art. 83

(Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 19, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 23, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 24, d.lgs. n. 158 del 1995)

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti all'oggetto del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;
 - h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;
 - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - n) la sicurezza di approvvigionamento;
 - o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara, o nel capitolato d'onere, o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i subcriteri e i sub pesi o i sub punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilire i criteri e subcriteri e i

subpesi e i subpunteggi tramite la propria organizzazione, provvede a nominare la commissione di gara con la delibera a contrarre, affidando ad essa l'incarico di redigere i criteri subcriteri, pesi e subpunteggi, che verranno indicati nel bando di gara. Il provvedimento di nomina dei commissari e l'atto di costituzione della commissione sono sottratti alla pubblicità e all'accesso fino alla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, in quanto compatibili con il presente codice.

Relazione all'articolo 83

L'articolo in commento recepisce le prescrizioni della direttiva in tema di offerta economicamente più vantaggiosa.

La disciplina comunitaria è stata recepita fedelmente.

Il comma 4 dell'articolo in commento affronta la questione della possibilità, per la commissione di gara, di specificare i criteri di valutazione previsti nel bando, scindendoli in sub voci, cui attribuire sub pesi e sub punteggi. Si è preferito ridurre il più possibile il margine lasciato alla commissione di gara, essendo già annunciata, sul punto, una condanna dell'Italia, su rinvio pregiudiziale di Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5033, in *Cons. Stato*, 2004, I, 1524), che ha rimesso alla Corte di giustizia alcune questioni di compatibilità comunitaria della normativa nazionale in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, nella parte in cui lascia margine alle scelte discrezionali della commissione nella specificazione dei criteri di valutazione previsti dal bando.

Il comma 5 tiene conto della circostanza che nell'ordinamento italiano si tende a circoscrivere il margine di discrezionalità nella individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso metodologie che consentono di individuare l'offerta migliore con un unico parametro numerico finale.

Art. 84

(Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

(art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 92, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato direttamente dall'organo competente.

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono selezionati con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al **comma 8** sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo quanto previsto dall'articolo **83, comma 4**.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Relazione all'articolo 84

Viene generalizzata ed estesa a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, la previsione, contenuta nell'art. 21, l. n. 109 del 1994, della commissione giudicatrice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In conformità all'art. 21, l. n. 109 del 1994, sono disciplinati solo gli aspetti essenziali relativi alla composizione e all'operato della commissione, mentre gli aspetti di dettaglio relativi al procedimento che la commissione segue e alle modalità di nomina dei commissari, sono demandati al regolamento (v. ora art. 92, d.p.r. n. 554 del 1999).

Ai commi 4 e 5, rispetto all'art. 21, che fissa un regime troppo rigido di incompatibilità, si suggerisce sia l'eliminazione di talune incompatibilità che appaiono eccessive e poco razionali, sia la riduzione del tempo di durata di talune incompatibilità.

La codificazione di tale articolo comporta la abrogazione espressa dell'art. 92, commi 1, 2, 5, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 85

(Ricorso alle aste elettroniche)

(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101)

1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al **comma 3**, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
2. Alle condizioni **di cui al comma 3**, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire,

limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

4. L'asta elettronica riguarda:

- a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
- b) i prezzi ed i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.

6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:

- a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
- b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.

7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara ed in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto ed alla relativa ponderazione.

Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al **comma 7** è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo **83, comma 2**.

L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.

9. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.

10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.

11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo **81**, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

12. Il regolamento stabilisce:

- a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;

- b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
- c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13.

13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al **comma 3**, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

Relazione all'articolo 85

L'articolo 54 della Direttiva 2004/18/CE e l'articolo 56 della direttiva 2004/17/CE, riguardanti il ricorso alle aste elettroniche, contengono disposizioni innovative rispetto al contesto normativo delineato nell'ordinamento italiano dal D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 - 'Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi'.

E' innanzitutto da precisare che, mentre nel D.P.R. 101/2002 il ricorso alle procedure telematiche di acquisto deve essere deliberato e motivato di volta in volta dall'amministrazione interessata, nelle direttive l'asta elettronica costituisce strumento usuale di aggiudicazione di procedure aperte, ristrette o negoziate con bando.

Per l'appunto l'asta elettronica costituisce fase (unica o multipla) delle normali procedure di gara – aperta, ristretta o negoziata con bando – le quali seguono le regole ordinarie fino alla presentazione della prima offerta, ed è strumento finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto (come testimonia anche l'inserimento dell'articolo 54 nel Capo VII - Sezione III della Direttiva, riservati rispettivamente allo 'Svolgimento della procedura' ed alla 'Aggiudicazione dell'appalto'), laddove nel D.P.R. 101/2002 la gara telematica costituisce una procedura autonoma ed alternativa alla procedura tradizionale, fondata su un bando preliminare di abilitazione ed avente contenuti e scansione temporale propri (salva la possibilità, prevista per le amministrazioni aggiudicatrici dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 101/2002, di utilizzare sistemi elettronici e telematici a supporto delle tradizionali procedure di scelta del contraente).

L'unica condizione stabilita dal diritto comunitario per il ricorso all'asta elettronica è che le specifiche dell'appalto possano essere stabilite in maniera precisa e che le offerte corrispondenti siano suscettibili di valutazione automatica da parte del mezzo elettronico.

Sempre nel diritto comunitario i requisiti di partecipazione alla procedura di gara, ivi compresa la fase di asta elettronica, sono stabiliti volta per volta dal bando di gara e valutati volta per volta dalla amministrazione aggiudicatrice, non essendo prevista la modalità di abilitazione preliminare valida fino a 24 mesi di cui all'art. 9 del D.P.R. 101/2002.

Ancora, nelle direttive, il ricorso all'asta elettronica è ammissibile anche nell'ambito di procedure finalizzate all'affidamento di lavori, mentre il D.P.R. 101/2002 limita la possibilità di ricorrere a procedure telematiche di acquisto agli approvvigionamenti di beni e servizi.

Infine, mentre alla procedura di asta elettronica delineata dalle direttive appare connaturata la progressiva rinegoziazione delle offerte attraverso la tecnica dei rilanci (definiti come presentazione di nuovi prezzi e/o nuovi valori rispetto ad un primo set di offerte ritenute - automaticamente dal sistema, ovvero dalla stessa amministrazione aggiudicatrice pur sempre attraverso valutazioni vincolate – ammissibili, nonché conformi ai criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando ed alla relativa ponderazione), non altrettanto può dirsi della gara telematica di cui al D.P.R. 101/2002, rispetto alla quale la tecnica dei rilanci non è in alcun modo definita.

Poste le marcate differenze tra la disciplina recata dalle direttive e quella di cui al D.P.R. 101/2002 riguardo allo strumento dell'asta elettronica, si ritiene che il destino di tale ultima fonte normativa, quanto meno per ciò che concerne la regolamentazione degli acquisti di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sia quello dell'abrogazione (si potrebbe, tuttavia, valutare l'opportunità di salvaguardare la relativa disciplina per la regolamentazione degli acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

Infatti, il XVI Considerando della direttiva lascia bensì liberi gli Stati membri nell'an, non già nel quomodo del recepimento, laddove stabilisce: "Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione, ad aste elettroniche e a dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva" . Ne consegue che l'adozione degli strumenti delineati dalla Direttiva è, per gli Stati membri, facoltativa, ma ove a tale adozione gli Stati si determinino è fatto loro divieto di derogare ai caratteri tracciati dalla Direttiva per ciascuna fattispecie. Ciò, ovviamente, allo scopo di perseguire una armonizzazione tra le legislazioni dei vari Stati membri. Volendo, tuttavia, salvaguardare il livello di "avanzamento" dell'ordinamento italiano nella regolamentazione della materia delle gare telematiche, si potrebbe tentare di elaborare la disciplina di recepimento prevedendo la possibilità – in relazione alla natura dell'appalto – di utilizzare sistemi telematici per la conduzione dell'intera procedura di gara, salvo il rispetto di ogni altra disposizione (ad es. in materia di pubblicazioni) recata dalla Direttiva e recepita dalla fonte in via di elaborazione, così "integrando", non già modificando né tanto meno stravolgendo la disciplina comunitaria.

Attraverso il rinvio alla fonte regolamentare, si potrebbe, in ogni caso, preconstituire la possibilità del successivo inserimento di disposizioni di dettaglio.

Art. 86

(Criteri di individuazione delle offerte anomale)

(art. 21, comma 1 bis, l. n. 109 del 1994; art. 64, comma 6 e art. 91, comma 4, d.p.r. n. 554 del 1999; art. 19, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 25, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 25, d.lgs. n. 158 del 1995)

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. Il **comma 1** non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del **comma 3**.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle necessarie giustificazioni di cui all'articolo **87, comma 2**.

Relazione all'articolo 86

V. sub art. 88

Art. 87

(Criteri di verifica delle offerte anomale)

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, comma 1 bis, l. n. 109 del 1994; art. 19, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 25, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 25, d.lgs. n. 158 del 1995; articolo unico, l. 7 novembre 2000, n. 327)

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

2. Dette giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;

f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.p.r. 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

Relazione all'articolo 87

V. sub art. 88

Art. 88

(Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anomale)

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 89, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.

2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Relazione agli articoli 86, 87, 88

La legislazione italiana è stata più volte stigmatizzata dalla Corte di giustizia per quanto attiene alla disciplina delle offerte anomale.

Si propone un recepimento puntuale, in argomento, della direttiva comunitaria, secondo le seguenti linee fondamentali:

- esclusione non automatica;
- verifica delle offerte sospette con un contraddittorio successivo alla presentazione delle offerte medesime;
- utilizzo di un criterio automatico per la sola individuazione della soglia di anomalia, ed estensione a tutti i settori dei criteri già previsti per i lavori pubblici;
- enunciazione espressa, come già statuito dalla Corte di giustizia, che il criterio automatico di individuazione delle offerte sospette non è un criterio esclusivo, potendo l'amministrazione aggiudicatrice sottoporre a verifica ulteriori offerte che ritenga, motivatamente, sospette;
- elencazione non tassativa delle giustificazioni accoglibili;
- previsione che la verifica di anomalia è possibile anche quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- inapplicabilità del criterio automatico di individuazione delle offerte sospette se le offerte in gara (valide e ammissibili) sono meno di cinque, salva la possibilità anche in tale ipotesi per la stazione appaltante di verificare le offerte sospette;
- verifica completa di tutte le componenti dell'offerta.

Art. 89

(Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi)

(art. 6, commi 5 – 8, l. 24 dicembre 1993, n. 537; art. 13, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 573)

1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).

4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.

Relazione all'articolo 89

Disciplina gli strumenti di conoscenza, per le amministrazioni aggiudicatrici, del miglior prezzo di mercato.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 13, d.p.r. n. 573 del 1994 e dell'art. 6, commi 5 – 8, l. n. 537 del 1994.

Capo IV – Progettazione e concorsi di progettazione

Sezione I – Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione

Art. 90

(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

(artt. 17 e 18, l.n. 109 del 1994)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30. 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d) , e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all' articolo **37** in quanto compatibili ;

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo **36**. È vietata la

partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo **36, comma 6**, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo **36, commi 4 e 5** e di cui all'articolo **235, comma 7**

2. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al **comma 2** del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego .

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e) , f) e g) h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti

dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui **al comma 6**, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Relazione all'articolo 90

Viene riprodotto con adattamenti lessicali l'articolo 17 l. n. 109 del 1994

Nell'attuale comma 4, corrispondente all'articolo 17, comma 2, previgente, viene espunto il secondo periodo, che è una disposizione transitoria, come si evince dalla l. n. 415 del 1998, articolo 6, comma 9, pertanto viene riportato nell'articolo contenente le disposizioni transitorie.

Art. 91

(Procedure di affidamento)

(art. 17, l. n. 109/1994)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo **90** di importo pari o superiore a 137.000 euro da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo **28, comma 1**, lettera a), e per quelli di importo pari o superiore a 211.000 euro affidati dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo **28, comma 1**, lettera b), si applicano le disposizioni di cui alla **parte II, titolo I e titolo II del** codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla **parte III**, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alle soglie di cui al **comma 1** possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) dell'articolo **90**, nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, secondo quanto previsto dal regolamento.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,

con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista .

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva .

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, dovendo, in difetto, motivare le ragioni in base alle quali ritengono di procedere all'affidamento mediante appalto.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo **90, comma 1, lettera f)** , che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

Art. 92

(Corrispettivi e incentivi per la progettazione)

(artt. 17 e 18, l. n. 109 del 1994)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al **comma 1** dell'articolo **90**, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma

dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo **10, comma 7** nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti .

4. I corrispettivi determinati ai sensi del **comma 3**, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

5. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo **93, comma 7**, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell' articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all' articolo 32, **comma 1, lettere b) e c)**, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il

ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

Relazione all'articolo 92

Trattasi di articolo sostanzialmente riproduttivo di norme contenute negli artt. 17 e 18, l. n. 109 del 1994.

Art. 93

(Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori)

(art. 16, l. n. 109 del 1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile, fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei **commi 3, 4 e 5** sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa .

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,

biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R.8 giugno 2001, n. 327.

Relazione all'articolo 93

La noma riproduce, senza novità sostanziali, la disciplina dettata dall'articolo 16 della legge n. 109/1994 in tema di livelli e contenuti della progettazione

Art. 94

(Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti)

1. Il regolamento stabilisce i livelli ed i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.

Relazione all'articolo 94

La norma rinvia al regolamento la fissazione dei livelli e dei requisiti dei progetti in materie diverse dai lavori pubblici. Si tratta di materia non normativamente regolata, in guisa da demandare alla sede regolamentare la verifica dei limiti entro cui è possibile estendere le disposizioni dettate dalla norma precedente per i lavori pubblici.

Art. 95

(Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare)

(art. 2 ter, d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. nella l. 25 giugno 2005, n. 109)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo **93, comma 7** del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati..

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al **comma 3** è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni fedelmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo **96**.

5. Avverso la richiesta di cui al **comma 3** è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo **96** nel termine di cui al **comma 3**, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da **1 a 6** non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

Art. 96

(Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico)

(art. 2 quater, d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. nella l. 25 giugno 2005, n. 109)

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo' motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) **del comma 2**, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al **comma 3** dell'articolo **95**, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Relazione unica agli articoli 95 e 96

La norma raccoglie le disposizioni in tema di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare, recate dagli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. l. 25 giugno 2005, n. 109. Si è ritenuto, per la fluidità del testo, di non riproporre le disposizioni in tema di regime transitorio e di copertura finanziaria che dovrebbero quindi essere esonerate dalla sfera di azione della norma di abrogazione finale.

Sezione II – Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi

Art. 97

(Procedimento di approvazione dei progetti)

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Relazione all'articolo 97

E' disposizione di mero rinvio alle norme vigenti in tema di procedimento per l'approvazione di progetti.

Art. 98

(Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi)

(artt. 14, comma 13, e 38 bis, l. n. 109 del 1994)

1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

Relazione all'articolo 98

L'articolo in commento mira a operare una sintetica ricognizione del diritto vigente in tema di effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

Si deve infatti raccordare la dichiarazione di pubblica utilità che deriva dall'approvazione del progetto definitivo, con la necessità che l'opera progettata sia localizzata nello strumento urbanistico. Se non lo è, occorre apportare una variante allo strumento urbanistico. Nelle more, non decorre l'efficacia (quinquennale) della dichiarazione di pubblica utilità (v. artt. 12 e 19, t.u. espropriazioni).

Il comma 2 riproduce l'art. 38 bis, l. n. 109 del 1994.

Sezione III - Concorsi di progettazione

Art. 99

(Ambito di applicazione e oggetto)

(art. 67, direttiva 2004/18; 59, commi 3, 4, 5, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:

a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;

b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;

c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.

2. Il presente titolo si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera a), la "soglia" è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera b), la "soglia" è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

Relazione all'articolo 99

Riproduce l'art. 67 della direttiva 18, tenendo conto della disciplina vigente, recata dall'art. 59, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 100

(Concorsi di progettazione esclusi)

(art. 68, direttiva 2004/18)

1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:

a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni) e 217 per gli appalti di servizi;

b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 6, 7, e 11 di tale articolo;

c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 213.

Relazione all'articolo 100

Riproduce l'art. 68 della direttiva 18/2004.

Art. 101

(Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione)

(art. 66, direttiva 2004/18)

1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
 - a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
 - b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Per i lavori sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione i soggetti di cui all'articolo **90, comma 1, lettere d), e), f), g), h)**. Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.

Relazione all'articolo 101

Riproduce l'art. 66 direttiva 2004/18. Sono però fissati i requisiti soggettivi di partecipazione tenendo conto della parallela disciplina per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

Art. 102 (Bandi e avvisi)

(art. 69, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo **66** e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. In conformità all'articolo **66, comma 15**, le stazioni appaltanti possono pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.

Relazione all'articolo 102

Riproduce l'art. 69, direttiva 2004/18.

Art. 103 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione)

(art. 70, direttiva 2004/18)

1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo **102** contengono le informazioni indicate nell'allegato **IX D**, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo **66, commi 2** e seguenti.

Relazione all'articolo 103

Riproduce l'art. 71 direttiva 2004/18.

Art. 104

(Mezzi di comunicazione)

(art. 71, direttiva 2004/18)

1. L'articolo 77, **commi 1, 2, 4, 5**, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
 - a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato **XII**, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
 - b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Relazione all'articolo 104

Recepisce l'art. 71 direttiva 2004/18.

Viene recepito in tale articolo anche il contenuto del corrispondente articolo nella direttiva sui settori speciali.

Art. 105

(Selezione dei concorrenti)

(art. 72, direttiva 2004/18)

1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.

Relazione all'articolo 105

Recepisce l'art. 72, direttiva 2004/18. In conformità alle indicazioni dettate in generale dal codice si è ritenuto di fissare un limite di dieci soggetti come minimo necessario per garantire una concorrenza effettiva

Art. 106

(Composizione della commissione giudicatrice)

(art. 73, direttiva 2004/18)

1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo **84**, nei limiti di compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Relazione all'articolo 106

Si recepisce l'art. 73, direttiva 2004/18 rinviando ai principi generali recati in tema di composizione delle commissioni dall'art. 77 del codice.

Art. 107

(Decisioni della commissione giudicatrice)

(art. 74, direttiva 2004/18)

1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei lavori.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali .
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati

Relazione all'articolo 107

Recepisce l'art. 74, direttiva 2004/18.

Art. 108 **(Concorso di idee)**

(art. 57, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio per l'idea migliore.
5. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi assetti tecnici, può essere posta a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

Relazione all'articolo 108

La disposizione estende al concorso avente ad oggetto la redazione di una mera proposta ideativa le norme relative al concorso di progettazione. Si riproduce la disposizione regolamentare relativa alla partecipazione di lavoratori subordinati abilitati.

Ricalcando la disciplina oggi dettata dall'articolo 57, comma 6, del d.p.r. n. 554/1999, si prevede la possibilità del vincitore del concorso di idee di partecipare al successivo concorso di progettazione. E' invece innovativa la disposizione che consente alla stazione appaltante di affidare in via diretta al vincitore del concorso di idee l'incarico di procedere alla redazione della progettazione, sempre che in possesso dei requisiti per la progettazione. In tale caso va approfondito, anche in sede regolamentare, il rapporto tra premio dell'idea e corrispettivo del progetto.

Art. 109 (Concorsi in due gradi)

(art. 58, commi 6 e 7, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito ed assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità ed il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare ed il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.

Relazione all'articolo 109

La norma generalizza e ricalca, legificandole ed adeguandole, le norme sulle procedure in due gradi dettate dall'articolo 59, commi 6 e 7, del regolamento Merloni.

Art. 110 (Concorsi sotto soglia)

1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.

Relazione all'articolo 110

Si riproduce per identità di ratio l'analogia disciplina dettata per gli incarichi di progettazione sottosoglia dall'articolo **91**, comma 2.

Sezione IV – Garanzie e verifiche della progettazione

Art. 111 (Garanzie che devono prestare i progettisti)

(art. 30, comma 5, l. n. 109/1994)

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo **132, comma 1, lettera e**, reesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo **28, comma 1, lettera c)**, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo **28, comma 1, lettera c)**, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.

Relazione all'articolo 111

Il comma 1 recepisce con adattamenti l'art. 30, comma 5, l. n. 109 del 1994

Il comma 2, nuovo, demanda al regolamento la disciplina delle garanzie dovute dai progettisti negli appalti di servizi e forniture, stabilendo una soglia minima al di sotto della quale non sono dovute garanzie.

Art. 112

(Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori)

(art. 30, commi 6 e 6 bis, l. n. 109 del 1994, 19, comma 1 ter, l. n. 109)

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo **93, commi 1 e 2**, e la loro conformità alla normativa vigente.

2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al **comma 1** ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto la esecuzione e la progettazione esecutiva e/o definitiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo eventualmente redatto a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

3. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto ed in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.

Relazione all'articolo 112

Viene recepita e generalizzata la disciplina di cui all'articolo 30, commi 6 e 6 bis, l. n. 109 del 1994. Tuttavia, l'art. 30 comma 6 prevede la verifica dei progetti prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Ma tale scansione temporale non è praticabile quando la progettazione è affidata, in parte, all'aggiudicatario.

Nel recepimento si sono perciò previste diverse scadenze temporali della verifica della progettazione, a seconda che la stessa sia separata dall'appalto di lavori, o ne formi oggetto insieme all'esecuzione.

Inoltre si demanda al regolamento di disciplinare la verifica della progettazione negli appalti di servizi e forniture, verifica finora non prevista

Il terzo comma disciplina l'accertamento in contraddittorio della conformità del progetto allo stadio progettuale precedente ricalcando la disciplina all'uopo dettata dall'articolo 19, comma 1 ter, della legge 109/1994.

Capo V – Principi relativi all'esecuzione del contratto

Art. 113

(Garanzie di esecuzione e coperture assicurative)

(art. 30, commi 2, 2 bis, 2 ter, l. n. 109 del 1994)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Relazione all'articolo 113

L'art. 100 riproduce l'art. 30, commi 2, 2 bis, 2 ter della l. 109/1994, che, per la loro portata, possono essere estese alla generalità dei contratti di appalto o concessione.

Sul **comma 3** si osserva quanto segue.

Si è ritenuto di prevedere espressamente anche a livello normativo primario, rimediando a un difetto di coordinamento dell'art. 30, l. n. 109 del 1994 rispetto alla pur datata reintroduzione del certificato di regolare esecuzione, che la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Deve, peraltro, essere valutata l'opportunità di disciplinare in modo più analitico, quali che ne siano i termini – così come previsto prima delle modifiche apportate all'art. 30, comma 2-ter dalla l. 24 dicembre 2003, n. 350 -, il meccanismo di svincolo progressivo della cauzione, che, per un verso, è assistito dalla sanzione di nullità dei patti contrari o in deroga, ma, per altro verso, è definita solo, a cautela delle ragioni della stazione appaltante, nel limite massimo svincolabile.

In definitiva, mentre non vi è difficoltà alcuna a immaginare l'applicabilità della sanzione rispetto a clausole contrattuali che escludano l'automaticità dello svincolo, "senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione", ostacoli di non poco momento si pongono rispetto alla stessa individuazione della disciplina imperativa in tema di "termini ed entità" dello svincolo delle garanzie.

Il massimo risultato ottenibile, sul piano letterale, è ritenere che il limite del 75% dello svincolo debba comunque essere raggiunto prima della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, prima del decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ossia prima del termine previsto per lo svincolo completo della garanzia.

La norma transitoria di cui all'art. 30, comma 2 ter, ultimo periodo, è stata riprodotta nell'articolo del presente codice recante le disposizioni transitorie.

Abrogazioni

Gli articoli **75, 113 e 129** comportano l'abrogazione dell'art. 30 della l. 109/1994

Art. 114

(Varianti in corso di esecuzione del contratto)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo **76**, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento determina i casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'articolo **132**, in quanto compatibile.

Relazione all'articolo 114

La norma rinvia al regolamento la soluzione della questione di come disciplinare le varianti in corso di esecuzione del contratto, nei contratti relativi a servizi e forniture.

La questione non è affrontata dal diritto comunitario, che si occupa solo delle varianti in sede di offerta (**art. 76** del codice).

Nel diritto nazionale le varianti in corso di esecuzione sono disciplinate per i lavori (art. 25, l. n. 109 del 1994, trasfuso nell'art. **132** del codice).

Ma la necessità o opportunità delle varianti si può prospettare anche nei contratti di forniture o servizi, che abbiano lunga durata o particolare complessità.

La soluzione è affidata alla sede regolamentare, nel rispetto dei canoni desumibili per le varianti nei lavori, in quanto la soluzione presuppone una verifica delle esigenze pratiche delle stazioni appaltanti.

Art. 115

(Adeguaamenti dei prezzi)

(art. 6, comma 4, l. 24 dicembre 1993 n. 537)

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo **7, comma 4, lettera c)** e di cui al medesimo articolo **7, comma 5**.

Relazione all'articolo 115

Il **comma 1** riproduce l'art. 6, comma 4 della l. l. 24 dicembre 1993 n. 537, che resta, *in parte qua*, conseguentemente abrogato.

Art. 116

(Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

(artt. 10, comma 1-ter, 35 e 36, l. n. 109 del 1994)

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Relazione all'articolo 116

Si propone la generalizzazione a tutti i contratti di appalto delle soluzioni previste dagli art. 35 e 36, nonché 10, comma 1-ter della l. 109/1994, che restano in conseguenza abrogati

Si propone la soppressione del comma 4 dell'articolo 35, l. n. 109 del 1994 (<<4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985>>) data la soluzione del problema delle vicende soggettive del concorrente nell'articolo 51 del codice.

Il comma 5 dell'articolo 35, l. n. 109 del 1994 (<<Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento>>) viene inserito nell'articolo del codice recante le norme transitorie.

Art. 117

(Cessione dei crediti derivanti dal contratto)

(art. 26, co. 5, l. n. 109 del 1994; art. 115, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Relazione all'articolo 117

La norma generalizza la soluzione normativa operante in materia di appalti di lavori, non legata alla specificità dell'oggetto del contratto

Si propone di legificare l'art. 115 del d.p.r. 554/1999, in quanto si tratta di scelta che, operata dal regolamento, fonte sottoordinata, appare di dubbia legittimità.

Conseguentemente, l'art. 115, d.p.r. n. 554 del 1999 va abrogato.

Art. 118 (Subappalto)

(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18 l. 19 marzo 1990, n. 55; art. 16 d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, l. n. 109 del 1994)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al **comma 7**. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo **131** sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,

l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei **commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9** si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Relazione all'articolo 118

Le previsioni di cui all'art. 25 della direttiva 2004/18/CE e dell'art. 37 della direttiva 2004/17/CE trovano rispondenza nell'art. 18, comma 3, n. 1) della l. 55/1990. L'art. 18 cit. è richiamato dall'art. 16 d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; dall'art. 18 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; dall'art. 21 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

L'art. 18, l. n. 55 del 1990 viene pertanto codificato nel presente articolo, con adeguamenti solo lessicali.

Al comma 2 si propone di sostituire al regolamento ex art. 17, co. 2, l. n. 400 del 1988, ipotizzato dall'art. 18, co. 2, il regolamento generale di cui all'articolo 5.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; dell'art. 16 d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; dell'art. 18 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; dell'art. 21 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158

Art. 118-bis

(Attività che non costituiscono subappalto)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 118, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art. 119

(Direzione dell'esecuzione del contratto)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento

2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

Relazione all'articolo 119

Viene enucleato un nucleo di principi comuni alla direzione dell'esecuzione del contratto.

Il diritto vigente disciplina in dettaglio la direzione dei lavori, mentre la direzione dell'esecuzione per i servizi e forniture è lasciata alle singole stazioni appaltanti.

Come già previsto dall'art. 7 l. n. 109 del 1994, per i lavori di regola direttore dei lavori e responsabile del procedimento non coincidono, salvo per i contratti di minore importanza, per i quali il regolamento prevede tale coincidenza.

Per servizi e forniture si suggerisce un rapporto opposto tra regola e eccezione: la direzione dell'esecuzione del contratto spetta al responsabile del procedimento, salvo per i contratti di maggiore importanza, da individuarsi con il regolamento.

Art. 120 (Collaudo)

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice.

Relazione all'articolo 120

Il collaudo è disciplinato in dettaglio per i lavori, mentre per servizi e forniture è lasciato ai capitolati e norme interne delle stazioni appaltanti.

Si propone di demandare al regolamento il compito di enucleare un minimo di criteri comuni per la verifica che le prestazioni eseguite siano conformi a quelle pattuite.

Art. 121

(Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria)

1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui **all'articolo 28**, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della **parte II**, in quanto non derogate dalle norme del **presente titolo**.
2. Ai fini dell'applicazione del **comma 3 dell'articolo 29** (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relazione all'articolo 121

La norma in commento reca una ricognizione delle norme applicabili agli appalti sotto soglia, in quanto non derogate da quelle specifiche del presente titolo.

Il comma 2 adatta **l'art. 29, comma 3**, che fa riferimento alla data di invio del bando alla Commissione, alle procedure sotto soglia, dove non c'è pubblicità in ambito sopranazionale, e specifica che si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale italiana.

Art. 122

(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)

(art. 29, l. n. 109 del 1994; artt. 79, 80, 81, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui **all'articolo 63**, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui **all'articolo 65** è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Ai bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, si applicano le forme di pubblicità solo in ambito nazionale prescritte dall'articolo **66**. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo **66, comma 15**.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'**articolo 70, comma 1 e comma 10**, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli **articoli 71 e 72**, e inoltre le seguenti regole:
 - a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;
 - b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla **lettera a)**, non può essere inferiore a quindici giorni;
 - c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;
 - d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del **comma 1 dell'articolo 70** e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
 - e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
 - f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito.
 - g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un

termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

8. **SOPPRESSO.**

9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo **86**. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. Non si applica l'articolo **86, comma 5**, relativo alla presentazione delle necessarie giustificazioni a corredo dell'offerta, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Relazione all'articolo 122

Per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, la l. n. 109 del 1994 e il relativo regolamento di attuazione hanno seguito la strada di disciplinarli in materia uniforme agli appalti sopra soglia, salve specifiche regole in tema di:

- pubblicità e termini;
- offerte anomale;
- licitazione privata semplificata;
- trattativa privata;
- lavori in economia.

E' opportuno proseguire nella logica razionalizzatrice della l. n. 109 del 1994, di dettare una disciplina uniforme per gli appalti sopra e sotto soglia, limitandosi a perseguire, per gli appalti sotto soglia, una maggiore semplificazione, flessibilità degli strumenti giuridici, e riduzione dei tempi, come richiede la legge delega.

Sono state previste semplificazioni quanto alle forme di pubblicità, ai termini, e alle procedure di scelta del contraente.

La flessibilità degli strumenti giuridici, prevista dalla legge delega come criterio direttivo previsto per gli appalti sotto soglia, si realizza già mediante la semplice estensione a tali appalti di taluni strumenti flessibili propri del sopra soglia:

- la scelta rimessa alla stazione appaltante tra criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta più vantaggiosa;
- la scelta rimessa alla stazione appaltante tra appalto di sola esecuzione e appalto di esecuzione e progettazione, solo esecutiva o esecutiva e definitiva;
- la scelta rimessa alla stazione appaltante delle imprese da invitare nella licitazione privata;
- il maggior numero di ipotesi di trattativa privata (previo e senza bando) consentito dall'ordinamento comunitario rispetto all'art. 24, l. n. 109 del 1994.

In secondo luogo, strumenti giuridici flessibili sono:

- a) i lavori in economia, di cui si eleva la soglia a 500.000 euro (si rinvia sul punto al commento all'articolo relativo a tale istituto, nel presente titolo);
- b) la procedura ristretta semplificata (ex licitazione semplificata), al cui commento si rinvia, la cui soglia viene elevata a 1.500.000 euro in armonia con quanto già previsto nel settore degli appalti relativi a beni culturali.
- c) ulteriore ipotesi di trattativa privata, ricostruita mutuando l'art. 24, co. 1, lettera oa), l. n. 109 del 1994.

In tema di offerte anomale, si propone di mantenere l'esclusione automatica.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione della vigente disciplina dei termini per richieste di invito e offerte negli appalti sotto soglia e, dunque, dell'art. 3, d.p.c.m. n. 55 del 1991, e degli articoli 77 e 81 d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 123

(Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori)

(art. 23, l. n. 109 del 1994)

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a **1.500.000 euro**, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al **comma 1**, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trecentosessanta.
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a sessanta.
6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al **comma 8**.
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al **comma 2**.
11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo **48**.
12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, e pubblicati sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste.
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al comma **14**, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque

giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.

16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.

Relazione all'articolo 123

Nel conservare la licitazione privata semplificata, se ne propone uno snellimento e una correzione, in alcuni punti che danno adito a difficoltà applicative.

Anzitutto viene ridenominata come <<procedura ristretta semplificata>> in coerenza con la scelta sistematica di adottare la terminologia comunitaria (v. artt. 3 e 47, e relazione illustrativa all'art. 47).

Va mantenuto il principio del numero massimo di elenchi in cui gli interessati possono iscriversi, ma con elevazione di detto numero massimo, a tutela della concorrenza.

Viene previsto un sistema centralizzato e informatizzato di controllo sul numero massimo di iscrizioni.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 23, l. n. 109 del 1994 e dell'art. 77, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 124

(Appalti di servizi e forniture sotto soglia)

(d.p.r. 18 aprile 1994, n. 573)

1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

2. L'avviso di preinformazione di cui **all'articolo 63**, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste.

3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui **all'articolo 65**.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo **66, comma 15**.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli **70, comma 1 e comma 10**, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli **71 e 72**, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera **a)**, non può essere inferiore a sette giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del **comma 1 dell'articolo**

70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.

7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. Non si applica l'articolo 86, comma 5, relativo alla presentazione delle necessarie giustificazioni a corredo dell'offerta, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Relazione all'articolo 124

Gli appalti di servizi sotto soglia comunitaria non ricevono una disciplina specifica: valgono per essi le norme della legge di contabilità di Stato del 1923 - 1924, in tema di contratti passivi della pubblica amministrazione.

Gli appalti di forniture sotto soglia comunitaria sono disciplinati dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 573 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

La maggior parte delle norme del d.p.r. n. 573 del 1994 sono meramente ripetitive della l. n. 241 del 1990 o del d.lgs. n. 358 del 1992 e possono pertanto essere abrogate (in particolare i già segnalati art. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. L'art. 3 è già stato abrogato dall'art. 14, d.lgs. n. 430 del 1997.

Altre norme sono superate dalla estensione dei poteri di controllo dell'Autorità di vigilanza ai settori di servizi e forniture (artt. 7, 12, 14).

Altre norme possono essere trasfuse nel presente codice, nella parte relativa agli appalti di forniture e servizi sopra soglia.

Si propone di estendere a servizi e forniture sotto soglia la disciplina dettata per gli appalti sopra soglia, operando però una sensibile riduzione di tempi e una semplificazione della pubblicità.

Dato l'importo modesto dei servizi e forniture sotto soglia, si propone una semplificazione ulteriore rispetto ai lavori, quanto ai termini per le domande di partecipazione e per le offerte.

Va demandato al regolamento il compito di individuare, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme ordinarie, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale e economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori.

La flessibilità degli strumenti giuridici, prevista dalla legge delega come criterio direttivo previsto per gli appalti sotto soglia, si realizza già mediante la semplice estensione a tali appalti di taluni strumenti flessibili propri del sopra soglia.

In secondo luogo, strumento giuridico flessibile è l'utilizzabilità dell'affidamento in economia di servizi e forniture fino alla soglia di 137.000 euro (**v. articolo relativo, nel presente titolo**).

In tema di offerte anomale, si propone di disciplinare l'anomalia delle offerte in modo identico a quanto previsto per gli appalti di lavori sotto soglia, ossia con esclusione automatica.

La codificazione di tale articolo comporta la integrale abrogazione del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 573. Comporta inoltre l'abrogazione dell'art. 3, comma 1 ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 125

(Lavori, servizi e forniture in economia)

(art. 24, l. n. 109 del 1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.p.r. n. 554 del 1999; d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta.
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo **10**.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 500.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a centomila euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli **55, 121, 122**;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a quarantamila euro e fino a cinquecentomila euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo **28, comma 1, lettera a)**, e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo **28, comma 1, lettera b)**. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo **28**, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo **248**.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna

stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al **comma 9**, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

Relazione all'articolo 125

L'articolo in commento detta una disciplina quadro delle acquisizioni in economia, rinviando peraltro per i dettagli al futuro regolamento.

Nelle more, sono confermate le discipline regolamentari già in vigore, nei limiti della compatibilità.

I commi **1, 3 e 4** confermano i tradizionali sistemi di acquisizione in economia, e ne danno una definizione, mutuata dall'art. 2, d.p.r. n. 384 del 2001.

I commi **5 e 9** disciplinano i limiti di importo, elevando la soglia per i lavori da 200.000 a 500.000 euro, nel rispetto del criterio di semplificazione prescritto dalla legge delega. Per servizi e forniture si segue il criterio del d.p.r. n. 384 del 2001, adeguandolo alla nuova soglia comunitaria per servizi e forniture.

I commi **6 e 10** stabiliscono i casi in cui sono ammesse le acquisizioni in economia, nei limiti di importo di cui ai commi **5 e 9**.

Per servizi e forniture, sono fissate categorie generali, lasciando comunque alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere all'affidamento in economia, nei limiti di soglia, anche in altre ipotesi, da stabilirsi con provvedimento generale delle stazioni appaltanti medesime (vedi meccanismo analogo in d.p.r. n. 384/2001).

Per i lavori, sono confermate le categorie generali di cui all'art. 88, d.p.r. n. 554 del 1999.

I commi **8 e 11**, in relazione al cottimo fiduciario, dettano un minimo di garanzie procedurali, mentre il comma **12** affronta la questione della qualificazione degli operatori economici.

Si consente poi alle amministrazioni di istituire albi di operatori, con iscrizione aperta ai soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione, e soggetti ad aggiornamento almeno annuale.

TITOLO III– DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI

Capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori

Art. 126

(Ambito di applicazione)

(Art. 14, l. n. 109 del 1994)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia l'importo.
2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.

Relazione all'articolo 126

In conformità a quanto dispone la l. n. 109 del 1994, le norme in tema di programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori si applicano a prescindere dalla soglia dei lavori.

In tema di programmazione l'art. 14, l. n. 109 del 1994, obbliga all'inclusione nel programma triennale e nei suoi aggiornamenti annuali solo per i lavori di importo superiore a 100.000 euro.

Art. 127

(Consiglio superiore dei lavori pubblici)

(art. 6, l. n. 109 del 1994)

1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e

trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.

Relazione all'articolo 127

L'art. 114 riproduce l'art. 6, commi, 1, 4, 5, 5-bis, 5-ter della l. 109/1994, che restano, in conseguenza abrogati.

Il comma 2 dell'art. 6, l. n. 109 del 1994, dettando una norma di coordinamento, viene riprodotto nell'art. **252, comma 3**, del presente codice.

Il comma 3 non menziona più i provveditorati regionali opere pubbliche, sostituiti dai SIIT (d.p.r. n. 184/2004).

Art. 128

(Programmazione dei lavori pubblici)

(art. 14, l. n. 109 del 1994)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo **53, comma 6**, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche

rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 90, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al **comma 6**, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicati sui siti informatici di cui all'articolo 66, **comma 7**, con le modalità ivi previste.

12. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

Relazione all'articolo 128

L'articolo in commento riproduce l'art. 14 l. 109/1994, con gli adattamenti imposti dalle modifiche normative successivamente intervenute.

Si espunge il riferimento all'omessa pubblicità, da parte dell'Osservatorio, dei programmi dei lavori del Ministero della difesa, perché la norma viene riprodotta nello specifico articolo del codice relativo agli appalti della difesa.

Art. 129

(Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici)

(art. 30, commi 3, 4, 7 bis, l. n. 109 del 1994)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo **75** e dall'articolo **113**, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo **32, comma 1, lett. a), b) e c)**. Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.

Relazione all'articolo 129

La norma riproduce l'art. 30, commi, 3, 4, 7 bis, l. n. 109 del 1994, con le modifiche analiticamente segnalate nella relazione che segue.

Comma 1

Si è ritenuto di prevedere espressamente anche a livello normativo primario, rimediando al difetto di coordinamento dell'art. 30 rispetto alla reintroduzione del certificato di regolare esecuzione, che la garanzia di cui al presente comma operi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Comma 2

Si è ritenuto di prevedere espressamente anche a livello normativo primario, rimediando al sopra ricordato difetto di coordinamento dell'art. 30 rispetto alla reintroduzione del certificato di regolare esecuzione, che la stipula della polizza indennitaria decennale debba produrre i suoi effetti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Comma 3

Si è adeguato il riferimento ai «soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)», con un rinvio ai contratti aventi ad oggetto lavori, di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c). Inoltre, con riguardo alle ipotesi di obbligatorietà del sistema di garanzia globale si è eliminato il riferimento all'art. articolo 19, comma 1, lettera b), coerentemente alla scomparsa delle ipotesi tassative predeterminate dalla legge in cui la progettazione può essere affidata insieme all'esecuzione dei lavori, e si è optato per un rinvio ai contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.

Art. 130
(Direzione dei lavori)

(art. 27, l. n. 109 del 1994)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo **90, comma 6**, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

- a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo **90, comma 6**;
- c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

Relazione all'articolo 130

La norma riproduce, con gli opportuni adattamenti alle modifiche normative intervenute successivamente all'approvazione della l. 109/1994, il testo dell'art. 27 di quest'ultima legge

L'art. 106 comporta l'abrogazione dell'art. 27 l. 109/1994

Art. 131
(Piani di sicurezza)

(art. 31, l. n. 109 del 1994)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo **32**:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del **comma 2**, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del **comma 2** formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al **comma 1** stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al **comma 1**, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

Relazione all'articolo 131

La norma riproduce, con i necessari adattamenti formali, il testo dell'art. 31 l. 109/1994.

Resta abrogato l'art. 31 l. 109/1994.

Art. 132

(Varianti in corso d'opera)

(art. 25, art. 19, comma 1 ter, l. n. 109 del 1994)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali .

Relazione all'articolo 132

L'articolo in commento riproduce l'art. 25, l. n. 109/1994, con le puntualizzazioni sottoriportate.

Comma 1

Si è provveduto ad adeguare l'elenco delle cause che consentono le variazioni in corso d'opera, trasformando la lett. b - *bis*) in lett. c) e coerentemente modificando le lettere seguenti e i rinvii contenuti all'interno dell'articolo

Comma 2

Si è ritenuto di inserire nel testo del comma 2 un secondo periodo («Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo»), corrispondente al terzo periodo del comma comma 1 *ter* dell'art. 19, l. n. 109/1994

L'articolo in commento comporta l'abrogazione dell'art. 25 e del terzo periodo del comma 1 *ter* dell'art. 19, l. 109/1994

Art. 133
(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi)

(art. 26, l. n. 109 del 1994)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al **comma 2** si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
4. In deroga a quanto previsto dal **comma 2**, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al **comma 6**, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 7 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
7. Per le finalità di cui al **comma 4** si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua

spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

Relazione all'articolo 133

L'art. in esame riproduce il testo dell'art. 26 l. 109/1994. Si segnalano, a seguire, le questioni poste dall'adattamento comunitario e le soluzioni proposte.

Con riferimento al comma 1 dell'art. 26 si propone di estendere la disciplina speciale anche alle conseguenze del ritardato adempimento della rata di saldo, dando copertura normativa primaria alla scelta, attualmente di dubbia legittimità, contenuta nell'art. 116, comma 2 del d.p.r. 554/1999.

Rispetto al testo dell'art. 26 l. 109/1994 non è stata riprodotta l'espresa abrogazione, disposta dal comma 2, dell'articolo 26, l. Merloni, dell'articolo 33, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sebbene l'effetto abrogativo si è ormai perfezionato e non viene meno a seguito dell'abrogazione della l. 109/1994, per effetto dell'entrata in vigore del Codice, tuttavia nell'articolo del codice recante le abrogazioni viene ribadita l'abrogazione dell'art. 33, l. n. 41 del 1986.

L'articolo in commento comporta l'abrogazione dell'art. 26 l. 109/1994

Art. 134

Recesso

(art. 122 del d.p.r. 554/1999; art. 345 l. 2248/1865 All F)

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso

da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Relazione all'articolo 134

L'articolo in commento riproduce l'art. 122 del d.p.r. 554/1999 e l'art. 345 l. 2248/1865 All F (quest'ultimo articolo, a sua volta, riprodotto dall'art. 122, co. 1, d.p.r. n. 554 del 1999, ma mai formalmente abrogato), che restano, in conseguenza, abrogati.

Art. 135

(Risoluzione dei contratti per reati accertati)

(art. 118, d.p.r. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 136

(Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)

(art. 119, d.p.r. 554/1999; artt. 340, 341 l. 2248/1865)

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art. 137

(Inadempimento di contratti di cottimo)

(art. 120, d.p.r. 554/1999; art. 340, l. 2248/1865, all. F)

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Art. 138

(Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)

(art. 121, d.p.r. 554/1999; art. 340, l. 2248/1865, all. F)

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

11 In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo **116, comma 5**.

Relazione agli articoli 135, 136, 137, 138

Il testo riproduce, rilegificando, gli art. 118, 119 e 120, 121 del d.p.r. 554/1999, in considerazione della dubbia idoneità della fonte regolamentare ad incidere sulla materia contrattuale. La disciplina regolamentare si sovrappone all'art. 340, 341 l. 2248/1865, all. F. Le norme appena citate restano, pertanto, abrogate

Art. 139

(Obblighi in caso di risoluzione del contratto)

(art. 5, comma 12, d.l. n. 35 del 2005)

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli **135, 136, 137, 138**, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo **113, comma 2**, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Relazione all'articolo 139

L'articolo riproduce l'art. 5, comma 12, d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif., dalla l. 80/2005, con i necessari adattamenti formali.

La norma appena citata resta abrogata.

Art. 140

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore)

(art. 5, commi 12 bis, ter, quater, quinquies, d.l. n. 35 del 2005, conv in l. 80/2005)

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei **commi 1 e 2**, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando. In tale ipotesi le stazioni appaltanti applicano l'articolo **57**, se l'importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo **28**, ovvero i principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all'articolo **28**.
4. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al **comma 4**.

Relazione all'articolo 140

La norma riproduce l'art. 5, commi 12 bis, ter, quater, quinquies, d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. 80/2005, eccetto l'ultimo periodo del comma 12 quater, che viene collocato nella disciplina del contenzioso.

L'affidamento a trattativa privata senza bando è stato disciplinato nel rispetto del diritto comunitario.

Art. 141

(Collaudo dei lavori pubblici)

(art. 28, l. n. 109 del 1994)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi

dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Relazione all'articolo 141

In generale.

L'articolo in commento riproduce le norme contenute nell'art. 28 l. 109/1994.

Sono suggeriti alcuni adattamenti, in relazione al 1° e al 4° comma, illustrati nella relazione che segue.

Si è, altresì, provveduto ad esprimere in euro gli importi indicati, nel testo originario della l. n. 109/1994, in ECU

Comma 1

Tenuto conto delle perplessità manifestate in dottrina sull'esigibilità del termine semestrale per l'ultimazione del collaudo, può essere esaminata la possibilità di elevare in via generale o di rimettere al capitolato speciale di ampliare sino a un anno il termine di ultimazione delle operazioni (quest'ultima previsione, originariamente prevista dall'art. 192 dello schema di regolamento attuativo della l. 109/1994, non fu ammessa al visto dalla determinazione 20/2000 della Corte dei Conti, perché in contrasto con la norma legislativa sopraordinata).

Comma 4

Nel comma 4, che riproduce il comma 4 dell'art. 28, l. Merloni, non è riprodotto l'ultimo periodo del citato art. 28, comma 4, che reca una abrogazione, riportata nelle disposizioni abrogate.

L'art. 124 comporta l'abrogazione dell'art. 28 l. 109/1994

Parte II, titolo III, capo II – Concessioni di lavori pubblici

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 142

(Ambito di applicazione e disciplina applicabile)

(artt. 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; art. 2, l. n. 109 del 1994)

1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo **28, comma 1, lettera c)**, calcolata con i criteri di cui all'articolo **29**.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli **17, 18, 22, 26, 31**. Si applica l'articolo **27** (principi relativi ai contratti esclusi).

3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice.

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della **sezione IV del presente capo**, se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo **28**, calcolata con i criteri di cui all'articolo **29**. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della **parte I, parte IV, parte V**, nonché le norme della **parte II, titolo I**, che non siano specificamente derogate dalla **sezione IV del presente capo**. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo **131** e quelle di cui agli articoli da **133 a 141**. Non si applicano gli articoli **54, 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128**; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

Relazione all'articolo 142

L'articolo in commento delinea il regime delle concessioni di lavori pubblici, e degli appalti di lavori indetti dal concessionario, nel rispetto della direttiva comunitaria.

Occorre distinguere:

- affidamento delle concessioni;
- appalti di lavori affidati a terzi da concessionario che sia a sua volta un'amministrazione aggiudicatrice;
- appalti di lavori affidati a terzi da concessionario che non sia a sua volta un'amministrazione aggiudicatrice.

Nelle prime due ipotesi, si applica pressoché integralmente la disciplina dettata dalla direttiva 2004/18, con alcune limitate deroghe, nella terza ipotesi, il concessionario che affida appalti di lavori a terzi, deve rispettare la direttiva, con talune eccezioni, solo se la soglia dei lavori affidati a terzi è a sua volta pari o superiore a 5.278.000 euro.

Quando il concessionario non è una amministrazione aggiudicatrice, deve essere esonerato dall'osservanza delle norme in tema di programmazione, incentivi per la progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo, come già dispone l'art. 2, l. n. 109 del 1994.

Art. 143

(Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici)

(art. 19, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 3, l. n. 109 del 1994; art. 87, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all'articolo **128**. Si applica l'articolo **53, commi 6, 7, 8, 11, 12**.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai **commi 4 e 5** rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico – finanziaria della gestione dell'opera.

10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo **32, lettere b), c), f)**, non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali.

Relazione all'articolo 143

Viene riprodotto il contenuto dell'articolo 19, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 3, l. n. 109 del 1994, con alcuni adeguamenti lessicali e con alcune modifiche sostanziali.

I commi da **1 a 5** riproducono il comma 2 dell'art. 19, l. n. 109 del 1994.

Il comma **7** riproduce l'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994, coordinandolo con l'art. 87, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999 (quest'ultima norma va pertanto abrogata).

Il comma 8 riproduce fedelmente l'art. 19, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994, tranne l'ultimo periodo, riprodotto nel comma **7**.

Giova ricordare che tale norma è applicabile anche alle concessioni di servizi (v. art. **30, comma 6**, che rinvia all'art. **143, comma 7**): invero, l'art. 3, comma 8, l. n. 415 del 1998 estende espressamente alle concessioni di servizi, nei limiti della compatibilità, l'art. 19, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994.

I commi **9, 10, 11**, riproducono, rispettivamente, i commi 2 ter, 2 quater e 3, l. n. 109 del 1994.

Tuttavia al comma 10, nel riprodurre l'art. 19, comma 2 quater, non è stata più prevista la società di progetto come soggetto partecipante alla conferenza di servizi, perché la partecipazione della società di progetto alla conferenza di servizi è stata ora codificata nell'art. 14 quinquies, l. n. 241 del 1990, aggiunto dalla l. n. 15 del 2005.

Sembra corretto, anche alla luce dell'art. 14 quinquies, confermare la soluzione della norma qui in commento, che resta valida pure nel vigore dell'art. 14, comma 5, come novellato:

- il concessionario partecipa alla conferenza di servizi, senza diritto di voto;
- il concessionario, anche se indice la conferenza di servizi, non ha diritto di voto, che spetta sempre al concedente.

Il comma 11 non menziona più i provveditorati regionali opere pubbliche, sostituiti dai SIIT (d.p.r. n. 184/2004).

La codificazione del presente articolo comporta l'abrogazione dell'articolo 87, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999.

Sezione II – Affidamento delle concessioni di lavori pubblici

Art. 144

(Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici)

(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, l. n. 109 del 1994; art. 84, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato **IX B** e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicità dei bandi si applica l'articolo **66**.

Relazione all'articolo 144

Viene recepito l'art. 58, direttiva 2004/18, dal quale si desume che per l'affidamento delle concessioni occorre sempre una procedura previo bando. L'art. 58 della direttiva rinvia alla disciplina generale in tema di pubblicità del bando, e lo stesso fa l'articolo in commento.

La previsione come unico criterio di aggiudicazione di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (già codificato dall'art. 20, l. n. 109 del 1994 e dall'art. 84, d.p.r. n. 554 del 1999), non vuole essere una limitazione della libertà delle stazioni appaltanti, ma risponde ad un criterio logico, apparendo il criterio del prezzo più basso intrinsecamente incompatibile con la complessità della concessione di lavori pubblici.

Il puntuale recepimento, nel presente articolo, della direttiva, comporta il superamento dell'art. 20, l. n. 109 del 1994, che da un lato vietava il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento delle concessioni, e dall'altro lato imponeva l'utilizzo solo del criterio della licitazione privata.

E' anche superato l'art. 84, comma 1, d.p.r. n. 554 del 1999, avente identico contenuto.

Deve essere abrogato pure l'articolo 84, comma 2, in tema di termini e forme di pubblicità del bando per le concessioni.

V. anche relazione all'articolo 142.

La codificazione del presente articolo comporta l'abrogazione dell'art. 84, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 145

(Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte)

(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'articolo **70**, con esclusione del comma **9** e del comma **11**. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione dell'articolo **70, comma 8**.

Relazione all'articolo 145

Viene recepito l'articolo 59, direttiva 2004/18, secondo cui il termine per le candidature, nelle concessioni, non può essere inferiore a 52 giorni, salva la riduzione di sette giorni nel caso di trasmissione elettronica del bando, e salva la regola sul prolungamento dei termini quando capitolato e documenti non sono stati forniti in tempo utile.

La codificazione di tale articolo comporta la abrogazione dell'art. 84, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999, in tema di termini per le candidature e per le offerte.

Art. 146

(Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori)

(art. 60, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, l. n. 109 del 1994)

1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:

- a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
- b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.

Relazione all'articolo 146

Viene recepito l'articolo 60, direttiva 2004/18, sostanzialmente conforme alla direttiva precedente (art. 3, comma 2, direttiva 93/37), già recepita nell'ordinamento italiano (v. articolo 2, comma 3, l. n. 109 del 1994).

Art. 147

(Affidamento al concessionario di lavori complementari)

(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, l. n. 109 del 1994)

1. Possono essere affidati in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure
- b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.

2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

Relazione all'articolo 147

Viene recepito l'art. 61, direttiva 2004/18, che pone un limite ai lavori complementari affidabili in via diretta al concessionario. Tale disciplina era già stata recepita dall'art. 2, comma 3, ultimo periodo, l. n. 109 del 1994.

Sezione III – Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Art. 148

(Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici)

(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, l. n. 109 del 1994)

1. Il concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice è tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal presente codice per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.

Relazione all'articolo 148

Viene recepito l'articolo 62, direttiva 2004/18, conforme all'art. 3, comma 3, direttiva 93/37, già recepito dall'art. 2, l. n. 109 del 1994. Invero, dall'esegesi dell'art. 2, l. n. 109 del 1994, si evince che le disposizioni speciali ivi dettate per gli appalti del concessionario, riguardano solo l'ipotesi in cui il concessionario non sia, a sua volta, un'amministrazione aggiudicatrice.

Sezione IV – Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Art. 149

(Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici)

(art. 63, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, l. n. 109 del 1994)

1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano a terzi, ai sensi dell'articolo **146**, appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo **142, comma 4**, applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'articolo **66**.

2. Non è necessaria alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di cui all'articolo **57**.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo **253, comma 25**, non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo **156**, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al **comma 2** del citato articolo **156**.

4. Per <<impresa collegata>> si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.

5. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

oppure

b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa;

oppure

c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

6. L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco è aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo, e trasmettono all'Autorità una relazione sulle concessioni affidate a soggetti che non sono amministrazioni aggiudicatrici e sugli appalti da questi affidati a terzi.

Relazione all'articolo 149

Viene recepito l'articolo 63, direttiva 2004/18, conforme alla precedente direttiva (art. 3, comma 4, direttiva 93/37).

Limitatamente agli appalti di lavori che eccedono la soglia di cui all'articolo **28**, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici devono applicare le forme di pubblicità di cui all'articolo 66 (così dispone l'art. 63, direttiva 18/2004, che rinvia alle forme di pubblicità di cui all'articolo 36 della medesima direttiva).

L'art. 63, comma 1, della direttiva, impone infatti agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché detti soggetti rispettino le misure di pubblicità di cui all'articolo 64, che a sua volta rinvia all'articolo 36 della direttiva.

All'uopo, è stato dettato il **comma 7**, che prevede un meccanismo volto ad attivare la vigilanza dell'Autorità.

Va ricordato che la disciplina applicabile agli appalti dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici è compiutamente delineata dall'articolo **142**, che a sua volta riproduce con coordinamento l'art. 2, comma 2, lett. b), e comma 3, l. n. 109 del 1994.

Al comma **3**, la salvezza del disposto dell'articolo **253, comma 25**, vuole richiamare l'attenzione sulla circostanza che in caso di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002, il concessionario ha comunque l'obbligo di appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.

Art. 150

(Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici)

(art. 64, direttiva 2004/18)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo **149**, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalità dell'articolo **66**.
2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato **IX C** e ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.

Relazione all'articolo 150

Viene recepito fedelmente l'art. 64, direttiva 2004/18.

V. anche relazione all'articolo **149**.

Art. 151

(Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici)

(art. 65, direttiva 2004/18)

1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure ristrette e negoziate).
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da **1 a 11** dell'articolo **70**.

Relazione all'articolo 151

Viene recepito fedelmente l'articolo 65, direttiva 2004/18, a sua volta riproduttivo dell'art. 16, direttiva 93/37.

V. anche relazione all'articolo **149**.

Capo III – Promotore finanziario, società di progetto

Art. 152

(Disciplina comune applicabile)

1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:
 - della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
 - della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
 - della parte IV (contenzioso);
 - della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo **28**, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalità fissate dal regolamento.

Relazione all'articolo 152

Allo scopo di dirimere dubbi interpretativi, la norma in commento opera una ricognizione delle norme applicabili al *project financing*, in aggiunta a quelle per esso specificamente dettate.

Art. 153

(Promotore)

(art. 37 bis, l. n. 109 del 1994)

1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo **128**, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo **143**, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo **83, comma 1**, e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo **128**, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e

valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli **34 e 90, comma 2, lettera b)**, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

3. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma **1**, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità stabilite dal regolamento, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo **2** del codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo **154**, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo **155, comma 1, lettera b)**, ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

- a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
- b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.

Relazione all'articolo 153

L'articolo in commento riproduce l'attuale art. 37 bis l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 37 bis, trattandosi di norma transitoria è stato inserito nell'articolo del codice che reca le norme transitorie.

Art. 154 (Valutazione della proposta)

(art. 37 ter, l. n. 109 del 1994)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i

promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo **155** il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione.

Relazione all'articolo 154

L'articolo in commento riproduce l'attuale art. 37 ter l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato.

Art. 155 (Indizione della gara)

(art. 37 quater, l. n. 109 del 1994)

1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo **154** di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo **143**, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo **83, comma 1**, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; si applica l'articolo **53, comma 2, lettera c)**;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo **75, comma 1**, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo **153, comma 1**, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo **75, comma 1**, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo **153, comma 1, quinto periodo**.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al **comma 1, lettera b)**, il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo **153, comma 1, quinto periodo**. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del **comma 3**.

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l'esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al **comma 1, lettera b)**, il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro

soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo **153, comma 1**, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del **comma 3**.

Relazione all'articolo 155

L'articolo in commento riproduce l'attuale art. 37 quater l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato.

Tra gli adattamenti formali, si segnala la proposta di soppressione, nel comma 1, lett. b) della possibilità di far ricorso all'aliquota concorso, figura scomparsa.

Art. 156 (Società di progetto)

(art. 37 quinquies, l. n. 109 del 1994)

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo **155**. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal **comma 1** si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Relazione all'articolo 156

L'articolo in commento riproduce l'attuale art. 37 *quinquies* l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato.

Art. 157

(Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto)

(art. 37 sexies, l. n. 109 del 1994)

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Relazione all'articolo 157

L'articolo in commento riproduce l'attuale art. 37 *sexies* l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato. Si segnala solo il riferimento all'art. 2412 anziché 2410 del codice civile, attesa la diversa numerazione conseguente alla riforma del diritto societario

Art. 158

(Risoluzione)

(art. 37 septies, l. n. 109 del 1994)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Relazione all'articolo 158

L'articolo in commento riproduce l'attuale art. 37 *septies* l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato.

Art. 159

(Subentro)

(art. 37 octies, l. n. 109 del 1994)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
- b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al **comma 1**.

Relazione all'articolo 159

L'articolo in commento riproduce l'attuale art. 37 *octies* l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato.

Art. 160 (Privilegio sui crediti)

(art. 37 nonies, l. n. 109 del 1994)

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal **comma 3**. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo

Relazione all'articolo 160

L'articolo in commento riproduce l'attuale art. 37 *nonies* l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato.

Un problema lasciato irrisolto dalla legge è l'ordine di collocazione del privilegio. La scelta è di ordine politico. In via interpretativa è stata ipotizzata una collocazione al termine dei privilegi di cui all'art. 2778 c.c., ma attraverso la scelta del legislatore, si potrebbe, ferma restando la priorità attribuita ai privilegi di cui all'art. 2755, 2770 e 2751 bis (art. 2777), anteporre il privilegio in esame a quelli di cui all'art. 2778 c.c.

Capo IV – Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

Sezione I - Infrastrutture ed insediamenti produttivi

Art. 161

(Oggetto e disciplina comune applicabile)

(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. 190/2002)

1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.

3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali ed i loro concessionari applicano, per le proprie attività contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.

5. Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le proprie attività rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.

6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:

- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto)
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

Relazione all'articolo 161

Allo scopo di dirimere dubbi interpretativi, la norma in commento opera una ricognizione delle norme applicabili ai lavori relativi a infrastrutture strategiche in aggiunta a quelle per essi

specificamente dettate. Viene però fatto salvo quanto specificamente disposto da altri articoli contenuti nel presente capo e, in particolare, quelli che richiamano espressamente norme in tema di project financing, appalti di servizi, appalti nei settori speciali, etc.

La norma pertanto codifica con i necessari adattamenti l'art. 1, comma 6 del d.lgs. 190/2002.

Art. 162

(Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi)

(art. 1, comma 7, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005)

1. Salve le definizioni di cui all'articolo **3**, ai fini di cui al presente capo:

a) programma è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) Ministero è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma;

d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui all'articolo **161 comma 1**, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo **161, comma 1**, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;

e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;

f) CIPE è il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;

g) affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo **3, comma 7**, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;

l) Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto.

Relazione all'articolo 162

Il presente articolo codifica l'art. 1 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Si segnala che talune definizioni sono state eliminate perché già contenute nell'articolo **3** del codice (quella di concessionario e quella di soggetto aggiudicatore), o perché fonte di confusione (quella di legge delega, riferita alla l. n. 443 del 2001, che potrebbe ingenerare confusione con la legge delega sulla base della quale è emanato il presente codice).

Si segnala che ne definire il contraente generale si è preferito trascrivere la definizione contenuta nella l. n. 443 del 2001 e operare un rinvio all'articolo **3, comma 7**, del codice, che nel definire l'appalto fa riferimento anche all'esecuzione con qualsiasi mezzo.

Si è tenuto conto della novella recata dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 163

(Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

(art. 2, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005)

1. Il Ministero promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscrivere tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

- a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
- b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;
- c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;
- d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
- e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;
- f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attività produttive, le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attività produttive.

3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalità interne, può:

- a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di missione

e degli *advisor* di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c) avvalersi, quali *advisor*, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:

a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;

c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione della Unità tecnica finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli *advisor*, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso ed i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza ed il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.

Relazione all'articolo 163

Il presente articolo codifica l'art. 2 del D.Lgs 190/2002.

Si è tenuto conto della novella recata dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 164 (Progettazione)

(art. 2 bis, d.lgs. n. 190 del 2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell'allegato **XXI**. Le predette norme sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse dello Stato, le regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore di diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della citata legge n. 443 del 2001 e della normativa comunitaria.

2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dalle norme dettate dalla **parte II**, ovvero dalla **parte III** per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato.

3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.

4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.

5. In relazione alle attività di progettazione ed approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli **90, 91, e 92** e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.

6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.

7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo allegato tecnico **di cui all'allegato XXI**, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.

Relazione all'articolo 164

E' stato recepito con adeguamenti solo formali l'art. 2 bis, d.lgs. n. 190 del 2002, introdotto dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 165

(Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione)

(art. 3, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005)

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo **163, comma 1**.

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo **175, comma 1**.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato **XXI** deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell'intero costo dell'opera e deve includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per la eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive ed al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della **sezione II del presente capo**. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.

5. Il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo **183, comma 6**.

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo **166, comma 5**. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta la autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai **commi 5 e 6**. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.

10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli **95 e 96**, salvo quanto disposto dall'articolo **40, comma 2**, dell'allegato tecnico di cui all'allegato **XXI**.

Relazione all'articolo 165

Il presente articolo codifica l'art. 3 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti e il richiamo espresso all'obbligo della previa verifica dell'interesse archeologico (comma 10).

Si è tenuto conto della novella recata dall'art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 166

(Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera)

(art. 4, d.lgs. 190/2002)

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare

osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.

4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo **146, comma 6**. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

Relazione all'articolo 166

Il presente articolo codifica l'art. 4 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 167

(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti)

(art. 4 bis, d.lgs. n. 190 del 2002, inserito dal d.lgs. n. 189 del 2005)

1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall'allegato **XXI**, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e la

indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura ed il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo **185** in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito ed approvato a norma dell'articolo **165** ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo **166**.

4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo **183**, comma 4; resta fermo l'articolo **184**, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli **165**, **166** e **181**, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all'articolo **161**, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo **165**. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo **166**, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.

5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito ed approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo **166**. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo **165**, **comma 5**, e **166**, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli **95** e **96** e all'**allegato XXI**. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo **185**, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo **185**, comma 5.

8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.

9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo **165**, comma 6.

10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo **166**.

Relazione all'articolo 167

Viene recepito l'art. 4 bis, d.lgs. n. 190 del 2002, inserito dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Al comma 6 e al comma 7 si tiene conto delle esigenze connesse alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Art. 168

(Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo)

(art. 4 ter, d.lgs. n. 190 del 2002, inserito dal d.lgs. n. 189 del 2005)

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo **166** è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo **164**, di seguito denominata: "struttura tecnica".

2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento ed il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti ed opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari ed i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per la eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui **alla sezione II**.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove già approvato.

6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.

Relazione all'articolo 168

Viene recepito l'art. 4 ter, d.lgs. n. 190 del 2005, introdotto dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 169

(Varianti)

(art. 4 quater, d.lgs. n. 190 del 2002, inserito dal d.lgs. n. 189 del 2005)

1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo **185**.
2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo **165**. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo **166**, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'**allegato XXI**, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo **165**, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previa, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo **166**.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalità dell'articolo **166** e seguenti.

Relazione all'articolo 169

Viene recepito l'art. 4 quater, d.lgs. n. 190 del 2005, introdotto dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 170 (Interferenze)

(art. 5, d.lgs. 190/2002)

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.

3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo **166, comma 3**, nonché dal programma degli spostamenti ed attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

Relazione all'articolo 170

Il presente articolo codifica l'art. 5 del d.lgs. 190/2002.

Art. 171 (Risoluzione delle interferenze)

(art. 5 bis, d.lgs. n. 190 del 2002, inserito dal d.lgs. n. 189 del 2005)

1. Gli enti gestori delle reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dall'articolo **170**, come precisato dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.

2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

- a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
- b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;
- c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
- d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

3. In fase di redazione ed approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

- a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;
- b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
- c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.

5. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.

6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 166 e seguenti.

Relazione all'articolo 171

Viene recepito l'art. 5 bis, d.lgs. n. 190 del 2005, introdotto dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 172

(La società pubblica di progetto)

(art. 5 ter, d.lgs. n. 190 del 2002, inserito dal d.lgs. n. 189 del 2005)

1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, ed alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
3. La società pubblica di progetto è istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente **capo**.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
 - a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICI, indotti dalla infrastruttura;
 - b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

Relazione all'articolo 172

Viene recepito l'art. 5 ter, d.lgs. n. 190 del 2005, introdotto dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 173
(Modalità di realizzazione)

(art. 6, d.lgs. 190/2002)

1. In deroga alle previsioni di cui all'**articolo 53**, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:
- a) concessione di costruzione e gestione;
 - b) affidamento unitario a contraente generale.

Relazione all'articolo 173

Il presente articolo codifica l'art. 6 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti: in particolare il riferimento all'art. 19 della L. 109/1994 con l'art. 46 del presente codice relativo alla modalità di realizzazione dei lavori pubblici.

Art. 174
(Concessione relative a infrastrutture)

(art. 7, d.lgs. 190/2002)

1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo **articolo 177, comma 4**, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle: norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da **148 a 151**; norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento; verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'**articolo 149, comma 3**. L'elenco limitativo di tali imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i **commi 7, 8 e 9** dell'**articolo 176**. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da **148 a 151**.
4. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), della legge quadro, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall'**articolo 147**, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli **articoli 56, 57 e 114**.

Relazione all'articolo 174

Il presente articolo codifica l'art. 7 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 175
(Promotore)

(art. 8, d.lgs. 190/2002)

1. Il Ministero pubblica sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonché l'ufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine. E' comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo **153**.
3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'**articolo 154**, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo **165**. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo **165**. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'articolo **155** è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo **176**.

Relazione all'articolo 175

Il presente articolo codifica l'art. 8 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 176

(Affidamento a contraente generale)

(art. 9, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005)

1. Con il contratto di cui all'articolo **173, comma 1, lettera b)**, il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo **53**, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
 - a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
 - b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
 - c) alla progettazione esecutiva;
 - d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;
 - e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
 - f) ove richiesto, alla individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
 - g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
 - a) alle attività necessarie alla approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

- b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
- c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
- d) al collaudo delle stesse;
- e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della **parte III**, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli **56, 57 e 114**; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della **parte III** e dalle disposizioni seguenti:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui **al comma 2** direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui **al comma 10**; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla **parte II**, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla **parte III**.

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo **118** si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo **156** e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo **117**.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non può superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo **156**, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell'articolo **117**; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al

cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-*quater*, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.

17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-*quater*:

a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo **113**; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;

b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo **159**;

c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).

18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo **129, comma 3**, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.

19. I capitolati prevedono, tra l'altro:

a) le modalità ed i tempi, nella fase di sviluppo ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all'articolo **165, comma 8**, ed i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;

b) le modalità ed i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli **176, comma 3, lettera e)**, e **180, comma 5**, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione

Relazione all'articolo 176

Il presente articolo codifica l'art. 9 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti. Si è tenuto conto della novella recata dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 177

(Procedure di aggiudicazione)

(art. 10, e art. 20 octies, comma 4, d.lgs. 190/2002)

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo più basso ovvero
all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
 - c) il tempo di esecuzione;
 - d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo **174, comma 2**;
 - f) la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo **176, comma 7**. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo **37, comma 8**, aventi singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale intende affidare a terzi;
 - g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire.
 - h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da **208 a 214**, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della **parte III**.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme **della parte II** che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo **164**.

Relazione all'articolo 177

Il presente articolo codifica l'art. 10 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti. In particolare: 1 e 2 comma: è stato soppresso il riferimento all'appalto concorso;

4 comma: l'elenco dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è integrato con i criteri successivamente introdotti dall'art. 20 *octies* aggiunto dal D.Lgs. 9/2005 (cfr. lettere f) e g);

comma 3: la forcilla è disciplinata nel puntuale rispetto delle direttive comunitarie; per i settori ordinari, nel recepimento, si è elevato il numero minimo di soggetti da invitare da cinque a dieci, rispetto alla direttiva comunitaria (v. art. 62 del recepimento). Non si ritiene di fare analoga scelta per il settore delle infrastrutture, perché la <<filosofia>> del d.lgs. n. 190 del 2002 è stata quella di introdurre procedure maggiormente elastiche e snelle, fermo il rispetto delle direttive comunitarie.

comma 7: si rinvia all'articolo 164, che a sua volta ha recepito l'articolo 2 bis, d.lgs. n. 190 del 2002, introdotto dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 178 (Collaudo)

(art. 11, d.lgs. 190/2002)

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 141.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.

Relazione all'articolo 178

Il presente articolo codifica l'art. 11 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 179 (Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico)

(art. 13, d.lgs. 190/2002)

1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.

2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE ed alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione ed all'esercizio delle opere, nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le

eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria ed acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo **183**.

5. L'approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo **165, comma 6**.

6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attività produttive.

7. Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di cui alla **parte III**.

8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo **170**.

Relazione all'articolo 179

Il presente articolo codifica l'art. 15 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 180 (Disciplina regolamentare)

(art. 15, d.lgs. 190/2002)

1. Il regolamento detta le norme di esecuzione e di attuazione del presente capo nelle materie di legislazione esclusiva statale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Relazione all'articolo 180

La norma è stata formulata tenendo conto della declaratoria di incostituzionalità relativa alla precedente formulazione e del sopravvenuto d.lgs. n. 189 del 2005 che ha disciplinato molte materie in precedenza affidate al regolamento.

Art. 181
(Norme di coordinamento)

(art. 16, d.lgs. 190/2002)

1. Le norme del **presente capo** non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.

2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal **presente capo** si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La società Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del **presente capo**.

Relazione all'articolo 181

Il presente articolo codifica l'art. 16 del d.lgs. 190/2002 con i necessari adattamenti.

Sezione II - Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere

Art. 182
(Campo di applicazione)

(art. 17, d.lgs. 190/2002)

1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.

2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

4. Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti a *screening* o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165.

5. La autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.

Relazione all'articolo 182

Il presente articolo codifica l'art. 17 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti: comma 2, recepimento modifica di cui all'art. 24, comma 11, L. 62/2005.

Art. 183
(Procedure)

(art. 18, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005)

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo **182**, comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico di cui all'**allegato XXI**. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo **182, comma 1**, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per le opere di cui all'articolo **179**, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo **184**.
6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo **185, comma 4**.

Relazione all'articolo 183

Il presente articolo codifica l'art. 18 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Si è tenuto conto della novella recata dall'art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 184
(Contenuto della valutazione di impatto ambientale)

(art. 19, d.lgs. 190/2002)

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.

Relazione all'articolo 184

Il presente articolo codifica l'art. 15 del D.Lgs 190/2002 con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, D.L. 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 gennaio 2004, n. 5.

Art. 185
(Compiti della commissione speciale VIA)

(art. 20, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005)

1. La commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all'**articolo 184** e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. . La commissione:

a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale

5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la sensibile differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.

6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato **XXI**, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo **166** e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall'allegato **XXI**. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.

8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale.

Relazione all'articolo 185

Il presente articolo codifica l'art. 20 del D.Lgs 190/2002 con, al comma 5, recepimento modifica di cui all'art. 24, comma 12, L. 62/2005.

Si è tenuto conto della novella recata dall'art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005.

Sezione III – Qualificazione dei contraenti generali

Art. 186

(Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche)

(art. 20 bis, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 9/2005)

1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di

cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 34.

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al **presente sezione** ovvero documentata ai sensi dell'articolo 47, **comma 2**, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, **comma 9**.

3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:

- a) I: sino a 350 milioni di euro;
- b) II: sino a 700 milioni di euro;
- c) III: oltre 700 milioni di euro.

4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.

Relazione all'articolo 186

Il presente articolo codifica l'art. 20 *bis* del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 187

(Requisiti per le iscrizioni)

(art. 20 ter, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 9/2005)

1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:

- a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2000 ovvero, per il periodo di validità residua, UNI EN 9001/1994;
- b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;
- c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.

Relazione all'articolo 187

Il presente articolo codifica l'art. 20 *ter* del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 188

(Requisiti di ordine generale)

(art. 20 quater, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 9/2005)

1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale previsti dal regolamento.

2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.

Relazione all'articolo 188

Il presente articolo codifica l'art. 20 *quater* del D.Lgs 190/2002.

Art. 189

(Requisiti di ordine speciale)

(art. 20 quinquies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 9/2005)

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria;
- b) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;
- c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria e' dimostrata:

- a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta ed

indiretta di cui alla lettera *b*). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera *b*) e' incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;

b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.

3. La adeguata idoneità tecnica ed organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, **comma 7** quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato **XXII**.

4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:

a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;

b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non

possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della Classifica.

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

Relazione all'articolo 189

Il presente articolo codifica l'art. 20 *quinquies* del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 190

(ConSORZI stabili e consORZI di cooperative)

(art. 20 sexies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 9/2005)

1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale é richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.

2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal regolamento.

3. Per i consorzi stabili:

a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo **188**, devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;

b) il requisito di cui all'articolo **187**, lettera **a)**, sistema di qualità aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;

c) il requisito di cui all'articolo **189**, **comma 2**, lettera **b)**, cifra d'affari in lavori, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2005;

d) il requisito di cui all'articolo **189**, **comma 3**, lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati compiuti da non più di tre consorziati;

e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di cui all'articolo **189**, **comma 2**, lettera **a)**, sia pari ad un valore compreso tra il quindici ed il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo è ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;

f) il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal **presente capo**. Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e).

4. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:

a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;

b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;

c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo **191**;

d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente codice.

Relazione all'articolo 190

Il presente articolo codifica l'art. 20 *sexies* del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 191

(Norme di partecipazione alla gara)

(art. 20 octies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 9/2005)

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:

a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo **188**; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;

b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli **36** e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo **189, comma 3**, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del regolamento:

a) organismi edilizi (OG1);

b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);

c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);

d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);

e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);

f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).

3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'articolo **176, comma 7**, del presente codice, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.

6. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo **3, comma 29**, possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo nel rispetto dell'articolo **232**. A tale fine gli enti aggiudicatori ammettono al sistema i contraenti generali qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.

7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo **149, comma 3**. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.

8. Per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, in caso di appalto concorso, e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

9. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo **47, comma 2**, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo **47, comma 2**. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

Relazione all'articolo 191

Il presente articolo codifica l'art. 20 *octies* del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 192

(Gestione del sistema di qualificazione)

(art. 20-nonies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 9/2005)

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.

3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 febbraio 2005.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo **5**. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformità alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente capo. La commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.

Relazione all'articolo 192

Il presente articolo codifica l'art. 20 *nonies* del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 193

(Obbligo di comunicazione)

(art. 20 decies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 9/2005)

1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso l'Autorità, nonché alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti ed organismi interessati.

Relazione all'articolo 193

Il presente articolo codifica l'art. 20 *decies* del D.Lgs 190/2002.

Art. 194

(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)

(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80)

1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.

3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di finanza di progetto possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati.
8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo **163, comma 5**. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verificano circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al **comma 7**. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al **comma 5**.

Relazione all'articolo 194

Il presente articolo codifica l'art. 5, commi da 1 a 11 e 13 D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80 con i necessari adattamenti.

Art. 195

(Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa)

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo **196**, le disposizioni:

- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo **28**, ovvero inferiore.

Relazione all'articolo 195

Individua la disciplina comune applicabile agli appalti della difesa.

Art. 196

(Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa)

(artt. 7 e 10, direttiva 18/2004; artt. 3, comma 7 bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, l. n. 109 del 1994; art. 5, comma 1 ter, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. nella l. 28 maggio 1997, n. 140; d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo **17**. Si applica il comma **4** dell'articolo **5**. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.

1 bis. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonché un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma **1**. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.

2. Fatte salve le norme di cui all'articolo **28 comma 1, lettere b.2) e c)**, per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato **V**;
- 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato **V**.

3. In deroga all'articolo **10**, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo

attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa.

4. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa possono essere trasmessi all'Osservatorio con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli **16, 17, 18**. I programmi e gli elenchi annuali del Ministero della difesa non sono soggetti a pubblicità da parte dell'Osservatorio.

5. Il regolamento di cui al **comma 1** indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Il regolamento di cui al **comma 1** disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia.

7. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento di cui al **comma 1**.

Relazione all'articolo 196

Vengono raggruppate in un unico articolo disposizioni attualmente sparse, che riguardano specificamente gli appalti nel settore della difesa, diversi da quelli sottratti alle direttive comunitarie e al diritto comune degli appalti.

Capo II – Contratti relativi a beni culturali

Art. 197

(Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi a beni culturali)

(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate ed ove compatibili, le disposizioni:

- della **parte I** (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della **parte II, titolo III, capo I** (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della **parte II, titolo III, capo II** (concessione di lavori pubblici);
- della **parte IV** (contenzioso);
- della **parte V** (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del **titolo I** (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del **titolo II** (contratti sotto soglia comunitaria) della **parte II** (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui **all'articolo 28**, ovvero inferiore.

3. La disciplina della **parte II, titolo III, capo III** (promotore finanziario e società di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

Relazione all'articolo 197

La disposizione in commento reca una ricognizione delle norme applicabili ai contratti relativi ai beni culturali, in quanto non derogate da quelle specificamente dettate dal capo in commento.

Art. 198

(Ambito di applicazione)

(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

Relazione all'articolo 198

La disposizione riproduce, con i dovuti adeguamenti alla sopravvenuto codice dei beni culturali, la disciplina dettata dall'articolo 1 del decreto legislativo 30/2004 in tema di appalti aventi per oggetto beni di interesse culturale. La disposizione si occupa di perimetrare l'ambito di applicazione delle disposizioni dettate dal capo in esame, mentre i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali restano regolati dall'articolo 5 del codice.

Al comma 2 si chiarisce che gli scavi archeologici comprendono anche quelli subacquei.

Art. 199

(Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi)

(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)

1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante è obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, trova applicazione l'articolo 14 in materia di appalti misti.

Relazione all'articolo 199

Si tratta di norma speciale che disciplina in contratti misti in via parzialmente derogatoria rispetto alla disciplina generale dell'articolo 14. Segnatamente il criterio secondo cui anche i lavori superiori al 50% possono essere considerati subvalenti sul piano qualitativo viene in questa sede attuato attribuendo al responsabile del procedimento il compito di adottare una determinazione motivata che specifichi le ragioni della ritenuta prevalenza della componente servizi-forniture.

La norma sul possesso dei requisiti di qualificazione riecheggia il dettato del comma 4 dell'articolo 14.

Per quanto non diversamente disposto viene fatto rinvio alla norma generale sugli appalti misti.

Art. 200

(Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario)

(art. 4, d.lgs. n. 30/2004)

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. È consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo **198**, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi **dell'articolo 57**, la stazione appaltante è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente capo.

Relazione all'articolo 200

La norma riproduce con i dovuti adattamenti il dettato dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2004.

Viene recepita una disciplina speciale *ratione materiae* in tema di affidamento separato di lavori aventi ad oggetto beni culturali, prendendo in considerazione i connessi profili in punto di qualificazione.

Si stabilisce, in particolare, che è possibile affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo **198**, commi 1 e 2, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

Art. 201 **(Qualificazione)**

(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)

1. Il regolamento di cui all' **articolo 5**, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo **198**, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo **198**, il regolamento disciplina:
 - a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo **198**;
 - b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
 - c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;
 - d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo **198**, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui all'articolo **5**, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo **198**, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.

Relazione all'articolo 201

La norma riproduce, con i dovuti adattamenti formali, la disciplina dettata dall'articolo 5 del decreto legislativo 30/2004. Anziché prevedersi un autonomo regolamento di qualificazione, si può ipotizzare un apposito capo che, nell'ambito del regolamento generale di cui all'articolo **5**, disciplini la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori relativi a beni culturali.

Art. 202

(Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)

(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)

1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo **198**, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.

3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo **198**, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.

7. Per i lavori indicati all'articolo **198**, il responsabile del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.

Relazione all'articolo 202

La norma riproduce, con i dovuti adattamenti formali, la disciplina dettata dall'articolo 6 del decreto legislativo 30/2004. La disposizione, vista la specialità della materia, si presenta derogatoria rispetto alla disciplina generale dettata in tema di progettazione

Art. 203 (Progettazione)

(art. 8, d.lgs. n. 30/2004)

1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo **198, comma 1 e 2**, è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.

3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.

4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.

Relazione all'articolo 203

La disposizione riproduce, con i necessari correttivi, la disciplina in tema di progettazione dettata dall'articolo 8 del decreto legislativo 30/2004.

Art. 204

(Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione)

(artt. 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)

1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo **198**, oltre che nei casi previsti dagli articoli **56 e 57**, e dall'articolo **122, comma 7**, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi all'Osservatorio per la pubblicità sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste; l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo **198**, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Per i lavori di cui all'articolo **198**, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo **125**, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;

b) per cottimo fiduciario fino all'importo di cinquecentomila euro.

Relazione all'articolo 204

L'articolo 9 del decreto legislativo 30/2004, disciplinava i criteri di scelta dell'offerta in modo derogatorio rispetto al diritto comune.

Da segnalare, in particolare, la possibilità, nell'ambito del criterio del prezzo più basso, dell'affidamento a misura in ogni caso (norma mantenuta), e la possibilità di apprezzare i curricula delle imprese quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché la regola secondo cui nell'ambito degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovesse comunque attribuirsi importanza preponderante al prezzo.

Queste ultime due regole appaiono incompatibili con il diritto comunitario e si è pertanto ritenuto di non riprodurle nel codice.

Il comma 4 riproduce l'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 30 del 2004, mantenendo la soglia già vigente per l'amministrazione diretta, e adeguando la soglia per il cottimo fiduciario a quella prevista per i lavori pubblici in generale dall'art. 125.

Attre norme dettate dal previgente art. 9, quali quelle sulla preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, appaiono superate dalla nuova disciplina generale dei criteri di selezione delle offerte.

Sono state invece riprodotte le altre norme contenute nel citato art. 9, che mantengono tutt'ora attualità.

Art. 205

(Varianti)

(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)

1. Per i lavori indicati all'articolo **198**, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo **132**, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.

3. Per le medesime finalità indicate al **comma 2**, il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.

Relazione all'articolo 205

La norma riproduce l'articolo 10 del decreto 30 con i dovuti correttivi formali. La disposizione va raccordata con la nuova norma sulle varianti in generale nei lavori pubblici.

PARTE III -

TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI DEL GAS, ENERGIA TERMICA, ELETTRICITA', ACQUA, TRASPORTI, SERVIZI POSTALI, SFRUTTAMENTO DI AREA GEOGRAFICA DI RILEVANZA COMUNITARIA

Capo I – Disposizioni dettate per gli appalti di lavori, servizi, forniture, di cui alla direttiva 2004/18, applicabili ai contratti di cui alla direttiva 2004/17

Art. 206

(Norme applicabili)

(artt. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I: **29**, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo **28** le soglie di cui all'articolo **215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53**, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; **55**, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; **58; 60; 63; 66; 68; 69; 71; 73; 74; 76; 77; 79; 81**, comma 3; **82; 83**, con la precisazione che la ponderazione relativa di cui all'articolo **83**, **comma 2**, o l'ordine di importanza di cui all'articolo **83**, **comma 3**, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo **226**, **comma 5**, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; **84; 85; 86**, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte sospette, indicandolo nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerte; **87; 88**, **esclusi i commi 4 e 5; 118; 131**.

2. Gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della **parte II**, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell'avviso di gara ovvero, nelle procedure in cui manchi l'avviso di gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Relazione all'articolo 206

Il presente articolo enuclea le disposizioni di altre parti del codice, che si applicano anche ai settori esclusi.

Si tratta di problematica diversa rispetto a quella degli appalti di un medesimo ente aggiudicatore, che riguardano più settori (sul punto v. articolo **214**).

Invece nel presente articolo si individuano le disposizioni della parte II che si applicano agli enti aggiudicatori per i contratti inerenti alle loro finalità istituzionali.

In particolare, gli articoli 1, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, **28**, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, della direttiva 2004/17, corrispondono, rispettivamente, agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12.1, 14, 15, 19, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35.1, 36-37, 39, 42, 41, 45, 53, 54, 55, direttiva 2004/18. Tali articoli delle due direttive hanno formato oggetto di recepimento unitario negli articoli, rispettivamente, 3, 2, 32, 32, 13, 27, 23, 16, 17, 31, 19, 19, 20, 59, 67, 97, 60, 54, 57, 62, 68, 70, 34, 71 – 73, 74, 75-76-77, del presente codice.

Il contenuto di tali articoli è il seguente:

1, direttiva 17, 1 direttiva 18, 3 codice: definizioni;

1, direttiva 17, 1 direttiva 18, 14 codice: contratti misti;

10 direttiva 17, 2 direttiva 18, 2 codice: principi

11 direttiva 17, 4 direttiva 18, 34 codice: soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

12 direttiva 17, 5 direttiva 18, 34 codice: condizioni in base all'accordo O.M.C.

13 direttiva 17, 6 direttiva 18, 13 codice: accesso agli atti e divieti di divulgazione

17 direttiva 17, 9 direttiva 18, 29 codice: metodi di calcolo delle soglie

19 direttiva 17, 12.1. direttiva 18, 24 codice: appalti a scopo di rivendita o locazione

21 direttiva 17, 14 direttiva 18, 17 codice: appalti segreti

22 direttiva 17, 15 direttiva 18, 18 codice: appalti aggiudicati in base ad accordi internazionali

28 direttiva 17, 19 direttiva 18, 52 codice: appalti riservati

29 direttiva 17, 11 direttiva 18, 33 codice: appalti pubblici e accordi quadro stipulati dalla CONSIP;

31 direttiva 17, 20 direttiva 18, 20 codice: servizi di allegato II A
32 direttiva 17, 21 direttiva 18, 20 codice: servizi di allegato II B
33 direttiva 17, 22 direttiva 18, 21 codice: servizi misti
15 direttiva 17, 33 direttiva 18, **60** codice: sistemi dinamici di acquisizione
34 direttiva 17, 23 direttiva 18, **68** codice: specifiche tecniche
36 direttiva 17, 24 direttiva 18, **76** codice: varianti progettuali in sede di offerta
37 direttiva 17, 25 direttiva 18, **118** codice: subappalto
38 direttiva 17, 26 direttiva 18, **69** codice: condizioni particolari di esecuzione prescritte in sede di bando o invito
41.1. direttiva 17, 35.1. direttiva 18, **63** codice: avviso di preinformazione
44 direttiva 17, 36-37 direttiva 18, **66** codice: modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi;
46 direttiva 17, 39 direttiva 18, **71** codice: termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte;
48 direttiva 17, 42 direttiva 18, **77** codice: regole applicabili alle comunicazioni
49.1 e 49.2. direttiva 17, 41 direttiva 18, **79** codice: informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni;
54.4. direttiva 17, 45 direttiva 18, **38** codice: requisiti di idoneità morale
55 direttiva 17, 53 direttiva 18, **81 - 84** codice: criteri di aggiudicazione
56 direttiva 17, 54 direttiva 18, **85** codice: aste elettroniche
57 direttiva 17, 55 direttiva 18, **86 – 87 - 88** codice: offerte anomale

Pertanto, anziché ripetere norme identiche, si è ritenuto opportuno dettare una norma di rinvio.

Sono stati inoltre enucleati altri articoli della parte II, che non sono di diretta derivazione comunitaria, e che sono da ritenere estensibili anche ai settori esclusi.

In particolare si tratta dei seguenti articoli:

articoli **35, 36, 37, 38**: requisiti di consorzi e raggruppamenti temporanei, requisiti di moralità;

articolo **51** – vicende soggettive del candidato e dell'offerente;

articolo **53** – Tipologia e oggetto del contratto, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione;

articolo **55** – Procedure aperte e ristrette, commi 1, 3, 4, 5, 6;

articolo **58** - dialogo competitivo;

articolo **73** – Forma e contenuto delle domande di partecipazione;

articolo **74** - Forma e contenuto delle offerte;

articolo **81** - Criteri per la scelta dell'offerta migliore, comma 3;

articolo **131** – piani di sicurezza; cfr. art. 20, d.lgs. n. 158/1995.

Conformemente a quanto si evince già dal d.lgs. n. 158 del 1995 e dalla l. n. 109 del 1994, non vanno estese ai settori esclusi le norme in tema di programmazione, esecuzione del contratto (ivi compresi gli istituti di direzione, contabilità, collaudo).

Inoltre, si applicano le disposizioni della parte IV (contenzioso) e V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

Il comma 2 dell'articolo in commento lascia la facoltà agli enti aggiudicatori di applicare, in via di autolimitazione, altre disposizioni della parte II, ivi comprese quelle relative al *project financing*, già ritenuto applicabile ai settori speciali, alla cui applicazione non sono obbligati per legge. Tale autolimitazione va dichiarata nell'invito con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui tale invito manca, nell'invito a presentare un'offerta.

Art. 207

(Enti aggiudicatori)

(Art. 2 e 8 direttiva n. 17/04; Art. 1 e 2 D.lgs. 158/95)

1. La parte III del presente codice si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti :
- a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da **208 a 213** del presente codice;
 - b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da **208 a 213** e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o più soggetti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da **208 a 213** e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività.

Relazione all'articolo 207

Il presente articolo recepisce gli artt. 2 e 8 della direttiva 2004/17/CE, rinviando, per quanto concerne la definizione di enti aggiudicatori alle definizioni già contenute nell'art. 1, comma 28.

Va segnalato che, diversamente dal D.Lgs. 158/95, si utilizza l'espressione "ente aggiudicatore" e non "soggetto aggiudicatore" al fine di riservare tale ultima nozione alla speciale disciplina di cui alla parte II, capo IV, relativa alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

La direttiva 2004/17/Ce, non reca più l'elencazione delle condizioni in base alle quali deve ritenersi che il soggetto agisca secondo un diritto speciale o esclusivo prevista dall'art. 1, comma 3 della direttiva 93/38/Ce.

Anzi, il 25° considerando della direttiva 2004/17, precisa che "È necessario dare una definizione appropriata della nozione di diritti speciali o esclusivi. Da questa definizione deriva che il fatto che un ente si possa avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o aeroportuali, di una procedura per l'esproprio per pubblica utilità o per l'uso della proprietà privata, o possa usare, per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via, non costituisce in sé un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua potabile, elettricità, gas o calore una rete a sua volta gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente dello Stato membro interessato costituisce, in sé, un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Parimenti, non possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli concessi da uno Stato membro in qualsiasi forma, anche mediante atti di concessione, ad un numero limitato di imprese in base a criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori, che offrano agli interessati che soddisfino tali criteri la possibilità di beneficiarne".

Pertanto non viene più riportato il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 158/95.

L'eliminazione dell'elenco delle fattispecie in cui si ritiene ricorrere un diritto speciale o esclusivo dovrebbe rendere più agevole il ricorso alla speciale procedura di cui all'art. 30 della direttiva 2004/17, recepita **dall'art. 219** del presente codice, che prevede l'esenzione delle attività dall'ambito di applicazione delle norme comunitarie sui settori esclusi,

Il comma 4, analogamente a quanto previsto l'art. 10 del D.Lgs. 158/95, prevede la possibilità che gli elenchi degli enti aggiudicatori possano essere modificati o integrati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.

Art. 208

(Gas, energia termica ed elettricità)

(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, D.Lgs. 158/1995)

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai **commi 1 o 3** del presente articolo o dagli articoli da **209 a 213**;

b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente parte si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

4. L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai **commi 1 o 3** del presente articolo o dagli articoli da **209 a 213**;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Relazione all'articolo 208

Il presente articolo recepisce l'art. 3 della direttiva 2004/17 che, peraltro non modifica il precedente regime previsto dall'art. 2, par. 5 della direttiva 93/38. La sostanziale differenza rispetto al previgente art. 3 del D.Lgs. 158/95 è costituita dalla maggior articolazione delle attività incluse e delle esenzioni prevista dalla nuova direttiva.

Art. 209

(Acqua)

(art. 4, direttiva 2004/17; artt. 3 e 8, D.Lgs. 158/95)

1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile,

b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. Le norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che, alternativamente:

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio,

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da **208 a 213**;
- b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Relazione all'articolo 209

Il presente articolo recepisce l'art. 4 della direttiva 2004/17, confermando l'espressa inclusione dei progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio e lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

Infatti, secondo quanto esposto nel 26° considerando "È opportuno che gli enti aggiudicatori applichino procedure comuni di aggiudicazione degli appalti per le loro attività relative all'acqua e che tali procedure vengano applicate anche quando un'autorità aggiudicatrice ai sensi della presente direttiva aggiudica appalti per proprie attività riguardanti progetti idraulici, di irrigazione, di drenaggio nonché di evacuazione e trattamento delle acque reflue. Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per gli appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d'acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione".

Art. 210 (Servizi di trasporto)

(art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, D.Lgs. 158/1995; art. 37, co. 3, l. n. 166/2002)

1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
3. Sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalità.

Relazione all'articolo 210

Il presente articolo recepisce l'art. 5 della direttiva 2004/17Ce, con l'interpretazione autentica (comma 3) di cui all'art. 37, comma 3, L. n. 166 del 2002.

L'esenzione di cui all'art. 5, par. 2, della direttiva è richiamato mediante rinvio all'**art. 23** collocato nel Titolo II della Parte I, relativo ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice, secondo cui "Il presente codice non si applica agli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, che erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa".

Art. 211 (Servizi postali)

(Art. 6 Direttiva n. 17 del 2004)

1. I soggetti operanti nei settori postali applicano esclusivamente la presente **parte III**, nei limiti indicati in ciascuna disposizione.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE ed il D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 si intende per:

- a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
- b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
- «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261;
 - «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE
- c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio ed i «mailroom management services»;
 - servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;
 - servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
 - servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
 - servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali);
3. Tuttavia il presente codice non si applica ai servizi indicati nella precedente lettera c) se sono forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi della lettera b), primo o secondo trattino, e le condizioni di cui **all'articolo 219** del presente codice non sono soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti ai suddetti trattini.

Relazione all'articolo 211

Recepisce l'art. 6, direttiva 2004/17.

I servizi postali sono allo stato soggetti al d.lgs. n. 158/1995 in virtù della l. n. 62/2005.

Art. 212

(Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi)

(art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, D.Lgs. 158/1995)

1. Le norme della **parte III** del presente codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.

Relazione all'articolo 212

Il presente articolo recepisce l'art. 7 della direttiva 2004/17.

Rispetto all'art. 4 del D.Lgs. 158/1995 scompare la locuzione "esclusiva" riferita a prospezione e ricerca degli idrocarburi, trattandosi di espressione ridondante in quanto assorbita dalla necessità che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente parte, l'ente sia titolare di un diritto speciale o esclusivo (ovviamente nei casi in cui il soggetto non sia un'amministrazione aggiudicatrice o un'impresa pubblica).

Scompare invece la speciale procedura di cui ai commi 2 ss. dell'art. 4 del D.Lgs. 158/1995, relativa a specifiche aree geografiche, in quanto sostituita dalla procedura generale di cui all'art.198 (art. 30 direttiva 17/2004).

Nel 38° considerando della direttiva 2004/17 si evidenzia che “per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all'articolo 12 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che disciplina gli enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, sia sostituito dalla procedura generale che permette l'esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza. Ciò tuttavia senza pregiudizio della decisione 93/676/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva della decisione 97/367/CE della Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della menzionata direttiva, della decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, in seguito alla domanda dell'Austria di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e della decisione 2004/73/CE della Commissione relativa alla domanda della Germania di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE”.

Art. 213 (Porti e aeroporti)

(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, D.Lgs. 158/1995)

Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Relazione all'articolo 213

Il presente articolo recepisce l'art. 7 della direttiva 2004/17 relativamente ai porti e aeroporti senza modifiche rispetto alla disciplina previgente.

Art. 214 (Appalti che riguardano più settori)

(Art. 9 direttiva n. 17 del 2004)

1. Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative all'attività principale cui è destinato.
2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione della **parte III** o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione della **parte II** del presente codice.
3. Se una delle attività cui è destinato un appalto è disciplinata dalla **parte III** e l'altra dalla **parte II** del presente codice, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le disposizioni della **parte II**, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla **parte III**.
4. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla **parte III** del presente codice e un'altra attività non è disciplinata né dalla **parte III** né dalla **parte II** del presente codice, e se è

oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto è principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della **parte III** del presente codice, fatto salvo l'articolo **206, commi 1 e 2**.

Relazione all'articolo 214

Il presente articolo recepisce l'art. 9 della direttiva 2004/17 che, in modo innovativo, introduce il criterio finalistico della "principalità" dell'attività cui l'appalto è destinato in relazione alle necessità che l'appalto è prioritariamente destinato a soddisfare.

Il 29° considerando della citata direttiva prevede infatti che "È possibile procedere all'aggiudicazione di appalti per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un unico appalto destinato a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui l'appalto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo degli appalti e della fissazione del capitolato d'onori. In taluni casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato. Occorrerebbe prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi".

Il comma **3** chiarisce che se all'appalto misto si applicano le disposizioni della parte II, è comunque facoltà dell'ente aggiudicatore chiedere ulteriori requisiti di qualificazione per le attività della parte III. Si vuole fare fronte a specifiche esigenze, per es., nel settore ferroviario, all'esigenza che vengano chiesti requisiti di qualificazione specifici, in aggiunta all'attestazione SOA, per le lavorazioni relative agli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario, quelle relative agli impianti per la trazione elettrica ferroviaria e quelle relative all'armamento ferroviario, i lavori di adeguamento funzionale e prestazionale e le operazioni di manutenzione delle gallerie e della sede ferroviaria da realizzarsi in presenza dell'esercizio ferroviario.

Il comma **4** precisa che il fatto che si applichi solo la parte III non esclude che l'ente aggiudicatore debba applicare le norme della parte II in forza del rinvio di cui **all'art. 206**.

La soluzione di cui all'articolo 9, direttiva 2004/17, recepita nel presente articolo, comporta il superamento della previgente disciplina recata dall'art. 2, comma 4, l. n. 109 del 1994 e dall'art. 8, comma 6, d.lgs. n. 158/1995, in tema di tipologia di appalti di lavori degli enti aggiudicatori, soggetti alla legge Merloni ovvero al d.lgs. n. 158/1995.

CAPO III

(Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione della presente parte III)

Art. 215

(Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali)

(Art. 16 direttiva 17/04; regolamento CE n. 1874/04)

1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli **17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218** o secondo la procedura di cui all'articolo **219** concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
- b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Relazione all'articolo 215

Al **comma 1**, viene recepito fedelmente l'articolo 16 della direttiva 2004/17.

La revisione periodica delle soglie è disciplinata dall'art. 248.

Art. 216

(Concessioni di lavori e di servizi)

(Art. 18 direttiva n. 17 del 2004)

1. Alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da **208 a 213**, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività, si applica l'**articolo 30**.

Relazione all'articolo 216

L'art. 18 della direttiva 2004/17 esclude dal proprio ambito di applicazione le concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività o di cui agli articoli da 4 a 7 della stessa direttiva, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività. Per coerenza rispetto alla scelta operata con riferimento alla concessione di servizi nei settori classici, si richiama l'applicazione della particolare disciplina prevista dall'**art. 30**.

Art. 217

(Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo)

(Art. 20 direttiva n. 17 del 2004; art. 8 d.lgs. 158/95)

1. La **parte III** del presente codice non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da **208 a 213** o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del comma 1.

Relazione all'articolo 217

Il presente articolo recepisce l'articolo 20 della direttiva 2004/17.

Art. 218

(Appalti aggiudicati ad un'impresa comune o ad un'impresa collegata)

(Art. 23 Direttiva n. 17 del 2004 e art. 18 D.Lgs. 157/95)

1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo **3, comma 28** del presente decreto o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.
2. Alle condizioni previste dal successivo **comma 3**, il presente decreto non si applica agli appalti aggiudicati:
 - a) da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata, o
 - b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da **208 a 213** del presente decreto ad

un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

3. Il comma 2 si applica:

- a) agli appalti di servizi purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;
- b) agli appalti di forniture purché almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;
- c) agli appalti di lavori, purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese cui è collegata.

Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3.

Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

4. Il presente decreto non si applica agli appalti aggiudicati:

- a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli da **208 a 213**, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
- b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa comune, purché l'associazione o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attività di cui trattasi almeno negli ultimi tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:

- a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati;
- b) la natura e il valore degli appalti considerati;
- c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

Relazione all'articolo 218

Il presente articolo recepisce l'art. 23 della direttiva 2004/17 relativo all'esclusione dell'applicazione della disciplina comunitaria agli affidamenti ad imprese collegate e agli affidamenti nell'ambito di joint-ventures costituite da soggetti aggiudicatori.

Il 32° considerando, con riferimento alla prima ipotesi, chiarisce che "È opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti a un'impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato"; tale opportunità sussiste anche con riferimento alla seconda ipotesi di affidamento "da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui essa faccia parte".

Per entrambe le ipotesi sussiste l'esigenza di "evitare che tale esclusione provochi distorsioni di concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures che sono collegate agli enti aggiudicatori" e pertanto "occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d'affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte".

Come emerge dal considerando richiamato e dal confronto con la direttiva 93/38, l'importante novità è costituita dall'estensione agli appalti di lavori e forniture dell'esenzione dell'affidamento ad imprese collegate e joint-venture, nella precedente direttiva limitata agli appalti di servizi (in senso analogo dispone l'art. 8 del D.Lgs. 158/95).

Novità prevalentemente formale è costituita dall'impiego della nozione di "joint-venture" che sostituisce quella di "impresa comune", ma come per quest'ultima, anche della nuova (nell'ambito della disciplina degli appalti) nozione il legislatore comunitario non fornisce alcuna nozione; in sede di recepimento si è preferito fare riferimento al concetto di impresa comune; non essendo ipotizzata la figura della joint-ventures.

Art. 219

(Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza)

(Art. 30 direttiva 17/2004; 4, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da **208 a 213** non sono soggetti al presente codice se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

2. Ai fini del **comma 1**, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si terrà conto dei principi del Trattato in materia di concorrenza in relazione alle caratteristiche dei beni o servizi interessati, all'esistenza di beni o servizi alternativi, ai prezzi ed alla presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.

3. Ai fini del **comma 1**, un mercato è considerato liberamente accessibile quando sono attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato **VII** del presente codice.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

4. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi **2 e 3**, si ritiene che il **comma 1** sia applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente per settore ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al **comma 1**, ove del caso unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nella attività di cui trattasi.

Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione:

- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del **comma 1** in conformità del **comma 6** ed entro il termine previsto, oppure

- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.

Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al **comma 3**, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del **comma 1**, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del **comma 1** con una decisione adottata in conformità del **comma 6** e entro il termine previsto da detto **comma**.

5. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del **comma 1** ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

6. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei commi **2 e 3**, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al **comma 1**, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi.

7. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.

8. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di decisione della Commissione, sono indicate le attività che sono escluse dall'applicazione del codice in virtù delle deroghe di cui al presente articolo.

Relazione all'articolo 219

Il presente articolo reca attuazione dell'art. 30 della direttiva 2004/17.

Si tratta dell'estensione a tutti i settori della procedura di esenzione prevista dalla direttiva 93/38 solo per il settore della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi: "per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all'articolo 12 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che disciplina gli enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, sia sostituito dalla procedura generale che permette l'esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza" (38° considerando).

Il 40° considerando prevede quindi che "La presente direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno introdurre una procedura, applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva, che permetta di prendere in considerazione gli effetti di una apertura alla concorrenza attuale o futura. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto comunitario in materia".

Il successivo 41° considerando precisa che "l'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L'attuazione e l'applicazione della pertinente legislazione comunitaria, che apre l'accesso a un determinato settore o parte di esso, saranno ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Nel farlo, la Commissione terrà conto in particolare della possibile adozione di misure che comportino una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da quelli per i quali una legislazione è già menzionata nell'allegato XI, ad esempio quella per il settore dei trasporti ferroviari. Se dall'attuazione della pertinente legislazione comunitaria non consegue il libero accesso a un determinato mercato, occorre dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. A tal fine l'applicazione da parte di uno Stato membro di una direttiva, quale la direttiva 94/22/CE che liberalizza un determinato settore, a un altro settore come quello del carbone, è una circostanza di cui tenere conto ai fini dell'articolo 30".

In sede di recepimento si ritenuto di:

- a) prevedere espressamente, essendo consentito dalla direttiva, che ogni ente aggiudicatore possa chiedere direttamente alla Commissione di stabilire l'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività;
- b) rinviare direttamente alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda i termini per la decisione e le modalità di applicazione delle decisioni della Commissione, trattandosi di procedimento di competenza esclusiva dell'istituzione comunitaria.
- c) prevedere, ai fini della certezza del diritto, che, analogamente a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 158/95, con decreto del Ministro delle politiche comunitarie siano indicate le attività che in

virtù della positiva conclusione della procedura sono escluse dall'ambito di applicazione del presente codice.

CAPO IV

(Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa di concorrenti, selezione delle offerte)

SEZIONE I

(Tipologia delle procedure di scelta del contraente)

Art. 220

(Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate)

(Art. 40 Direttiva 17/2004; art. 12 D.Lgs 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero il dialogo competitivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo **221**.

Relazione all'articolo 220

Il presente articolo recepisce l'art. 40 della direttiva 2004/17.

Rispetto ai settori classici, in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata solo in ipotesi tassative, conformemente alla tradizione dei settori speciali, confermata dalla direttiva 2004/17, l'articolo in questione pone su un piano di perfetta equivalenza le procedure aperte, ristrette e negoziate previa pubblicazione dell'avviso di gara.

L'articolo **221** prevede come eccezionale la procedura negoziata senza pubblicazione dell'avviso di gara.

Art. 221

(Procedura negoziata senza previa indizione di gara)

(Art. 40 Direttiva 17/2004; art. 13 D.Lgs 158/1995)

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione del bando di gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

- a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;
- b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
- c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara originarie non possono essere rispettati;
- e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di

forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'Ente aggiudicatore;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che ha eseguito l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure,

- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli **215 e 29** del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo **222** del presente codice;

j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, di un'Amministrazione controllata o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;

l) quando l'appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Relazione all'articolo 221

Il presente articolo recepisce l'art. 40 della direttiva 2004/17.

Rispetto alla direttiva 93/38 e all'art. 13 del D.Lgs. 158/1995, si segnala l'ampliamento delle ipotesi per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione della gara, che viene esteso dalla lett. a):

a) alla mancanza di candidature;

b) alla gara andata deserta.

Per le procedure negoziate non precedute dalla pubblicazione del bando si è confermata la precedente impostazione del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 che ne tipizza la relativa fattispecie, considerato che la Direttiva CE n. 04/17 non è innovativa sul punto rispetto alla direttiva n. 93/38.

Art. 222

(Accordi quadro)

(Art. 14 Direttiva 17/2004; art. 16 D.Lgs 158/1995)

1. L'accordo quadro è il contratto tra un ente aggiudicatore ed uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di pluralità di prestazioni protrate per un tempo determinato o in relazione a uno specifico programma di esecuzione di lavori, di forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
2. Fermo quanto previsto all'articolo **29, comma 13** l'accordo quadro può essere concluso per importi presunti non inferiori, rispettivamente, per i lavori, le forniture e i servizi al controvalore delle soglie stabilite all'articolo **28**.
3. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere affidati con procedura negoziata, senza la preventiva pubblicazione di un bando, solo se l'accordo stesso sia stato aggiudicato in conformità al presente codice.
4. I soggetti aggiudicatori non possono far ricorso all'accordo quadro al fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

Relazione all'articolo 222

Si è confermata la disciplina prevista dal D.Lgs. 158/05, tenuto conto che la direttiva n. 04/17 non è innovativa sul punto.

Si è altresì ritenuto opportuno non rinviare alla disciplina sull'accordo quadro nei settori ordinari, attesa la peculiarità dei soggetti operanti nei settori speciali e l'esigenza di assicurare maggiore efficienza operativa.

SEZIONE II (Avvisi e inviti)

Art. 223

(Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione)

(Art. 41, par. 1, primo periodo; e parr. 2 e 3, direttiva 2004 n. 17; art. 14 D.Lgs. 158 del 1995)

1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato **XV A**, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro "profilo di committente", di cui all'allegato **X, punto 2, lettera b)** e all'articolo **3, comma 35**:
 - a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli **215 e 29**, risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
 - b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli **215 e 29**, sia pari o superiore a 750.000 euro;
 - c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo **215**, tenuto conto del disposto dell'articolo **29**.
2. Ai successivi adempimenti, gli enti aggiudicatori provvedono ai sensi dell'articolo **63, commi 2 e seguenti**.

3. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.

4. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo **232**, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato **XIV**, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste.

Relazione all'articolo 223

Il presente articolo recepisce l'art. 41 relativamente alla diversa indicazione delle soglie e alla particolare disciplina prevista per i progetti di grandi dimensione e per i sistemi di qualificazione, rinviando, per ciò che concerne le modalità di pubblicazione, all'art. 56.

Art. 224

(Avviso con cui si indice una gara)

(art. 42, direttiva 2004/17, art. 14, D.Lgs. 158/95)

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:

- a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato **XV A**;
- b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato **XIV**;
- c) avviso di gara di cui all'allegato **XIII**, parte A, B o C.

2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un avviso di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante avviso di gara semplificato di cui all'allegato **XIII**, parte D.

3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità:

- a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
- c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato **X** non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'articolo **226, comma 5**. L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo **227**.

4. Alle forme di pubblicità dell'avviso di gara si applica l'articolo **66**.

Relazione all'articolo 224

Il presente articolo recepisce l'art. 42 della direttiva 2004/17.

Rispetto alla precedente direttiva 93/38 e al D.Lgs. 158/95 si segnala la variazione lessicale relativa all'abbandono dell'espressione "bando" per quella di "avviso", non più limitato alle pubblicazioni periodiche e indicative dell'ente aggiudicatore ma esteso anche alle pubblicazioni che riguardano singole gare.

Nei settori esclusi scompare quindi l'espressione bando di gara per quella di "avviso di gara".

Art. 225

(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

(art. 43, direttiva 2004/17, art. 28, D.Lgs. 158/95)

1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato **XVI**, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo **222, comma 2**, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione al più tardi entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato **XVI** e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato **X**. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo **221, comma 1, lettera b)**, possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato **XVI**, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo".
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo **221, comma 1, lettera b)**, possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato **XVI**, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso di gara pubblicato ai sensi dell'articolo **224**.
7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo **232, comma 7**.
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato **II B**, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato **XVI** e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato **X** per motivi statistici.

Relazione all'articolo 225

Il presente articolo recepisce senza particolarità l'art. 43 della direttiva 2004/17.

Art. 226

(Inviti a presentare offerte o a negoziare)

(art. 47, direttiva 2004/17, art. 18, D.Lgs. 158/1995)

1. Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene:
 - a) copia del capitolato d'onori e dei documenti complementari, oppure

- b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui alla lettera a) sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo **227, comma 6**.
2. Qualora il capitolato d'oneri e/o documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari, purché richieste in tempo utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
- a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
 - b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
 - c) il riferimento all'avviso di gara pubblicato;
 - d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati;
 - e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
 - f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nell'avviso di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
6. Nell'ipotesi di cui al **comma 5**, l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
- a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
 - b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
 - c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
 - d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;
 - e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;
 - f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
 - g) importo e modalità di versamento delle somme dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
 - h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;
 - i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.

Relazione all'articolo 226

Il presente articolo recepisce fedelmente l'art. 47 della direttiva 2004/17.

Sezione III – Termini di presentazione delle domande di partecipazione

Art. 227

(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte)

(art. 45, direttiva 2004/17, art. 17, D.Lgs. 158/95)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di gara.
3. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate precedute da una gara si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a ai sensi dell'articolo **224, comma 1, lettera c)**, o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo **226, comma 5**, è, di regola, di almeno 37 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a 22 giorni se l'avviso è inviato alla pubblicazione con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se l'avviso viene inviato con tali mezzi;
 - b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
 - c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo **244, comma 1**, in conformità all'allegato **X**, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è, di regola, di almeno 36 giorni e comunque non inferiore a 22 giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contiene, oltre alle informazioni richieste nell'allegato **XV A**, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato **XV A**, parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione dell'avviso di gara di cui all'articolo **224, comma 1, lettera c)**.
5. Qualora gli avvisi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato **X**, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.
6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), è possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato **X**, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'onori e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il sito Internet presso il quale la documentazione è accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara. Se, tuttavia, l'avviso di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in

alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo **224, comma 1, lettera c)** o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo **226, comma 5**, inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'onori, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli **71 e 226**, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'onori, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati di conseguenza, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

10. Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura all'allegato **XIX**.

Relazione all'articolo 227

Il presente articolo recepisce fedelmente l'art. 45 della direttiva 2004/17. Va segnalato che, rispetto all'art. 17 del D.Lgs. 158/95, la possibilità di concordare il termine per la ricezione delle offerte è stato esteso, come prevede la direttiva 2004/17 (ma anche la precedente direttiva 93/38) a tutti "gli enti aggiudicatori" e non più limitato alle imprese pubbliche e ai soggetti privati che godono di diritti speciali o esclusivi.

Sezione IV – Informazioni

Art. 228

(Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione)

(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; art. 15, D.Lgs. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

2. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo **232, comma 2**.

3. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono disporre l'esclusione da tale sistema di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo **232**. L'intenzione di disporre l'esclusione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'esclusione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento.

Relazione all'articolo 228

Il presente articolo recepisce l'art. 49, par. 3 e ss. della direttiva 2004/17.

Rispetto alla precedente disciplina della direttiva 93/38 e del D.Lgs. 158/95, la nuova direttiva prevede un termine massimo (15 gg.) per la comunicazione della reiezione della domanda di ammissione al sistema di qualificazione e il preavviso della decisione di esclusione dal sistema.

Art. 229

(Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati)

(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 D.Lgs. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:

- a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
- b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo **221**;
- c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli da **207 a 219**, nonché dagli articoli da **17 a 19** e dagli articoli **24, 25 e 29**, delle disposizioni di cui agli articoli **20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234**.

2. Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

3. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima.

Relazione all'articolo 229

Il presente articolo recepisce senza particolarità l'art. 50 della direttiva 2004/17.

SEZIONE V

(Selezione qualitativa degli offerenti)

Art. 230

(Disposizioni generali)

(Art. 51 Direttiva n. 17 del 2004; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo **38** per l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti.

2. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo **232**, applicano gli articoli da **39 a 50**.

3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo **232**, ovvero applicare gli articoli da **39 a 50**, ovvero accertare i requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria ai sensi dell'articolo **233**.

4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano, nei limiti di compatibilità, gli articoli **49 e 50**.

5. Il regolamento di cui all'articolo **5** detta le disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.

Relazione all'articolo 230

Si stabilisce un regime unitario per tutti gli enti aggiudicatori.

Devono tutti applicare l'articolo **38** per i requisiti di carattere generale.

Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, alla luce degli articoli 15 e 22, d.lgs. n. 158/1995, si stabilisce che:

gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, o istituiscono un proprio sistema di qualificazione, o applicano gli articoli da **39 a 50** (vale a dire le regole dettate per i settori ordinari); gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono: o istituire propri sistemi di qualificazione; o applicare gli articoli da **39 a 50**; o accertare i requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria secondo criteri oggettivi e non discriminatori in conformità ai criteri desumibili dagli articoli da 39 a 50.

Il comma **4** richiama la disciplina dettata per i settori ordinari in tema di avvalimento.

Il comma **5** è consequenziale. L'art. 15, d.lgs. n. 158 del 1995 ipotizza un d.m. che fissa i criteri di qualificazione per i lavori nei settori speciali.

Art. 231

(Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni)

(Art. 52 Direttiva n. 17 del 2004; art. 22 D.Lgs. 158/1995)

1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:

a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.

2. Quale che sia il sistema prescelto per l'accertamento dei requisiti di qualificazione, tra quelli indicati all'articolo **230**, **commi 2 e 3**, gli enti aggiudicatori applicano gli articoli **43 e 44**.

Relazione all'articolo 231

Viene recepito l'art. 52, direttiva 2004/17.

I paragrafi 2 e 3 dell'art. 52 della direttiva 2004/17 non si discostano dagli articoli 49 e 50, direttiva 2004/18, recepiti negli articoli **43 e 44**. Pertanto si opera nel presente articolo rinvio a detti articoli.

Art. 232

(Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive)

(Art. 51.2 e 53 Direttiva n. 17 del 2004; art. 15 D.Lgs. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'articolo **5**.

2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chieder in qualsiasi momento di essere qualificati.

3. Il sistema è gestito secondo criteri e norme di qualificazione oggettivi, che possono, all'occorrenza, essere aggiornati, e che sono stabiliti dall'ente aggiudicatore, e può comprendere vari stadi di qualificazione.

4. Se i criteri e le norme del **comma 4** comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo **68**.

5. I criteri e le norme di cui al comma **3** includono i criteri di esclusione di cui all'articolo **38**.

6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo **50**.

7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi **3 e 4** sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli

operatori economici interessati.

8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

9. Viene redatto un elenco di operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.

10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:

- a) l'articolo **223, comma 4**, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
- b) l'articolo **228**, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione;
- c) l'articolo **231** quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore.

12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

13. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

14. Nell'ipotesi di cui al comma **14**, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:

- a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo;
- b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
- c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.

Relazione all'articolo 232

I commi da 1 a 10 recepiscono l'art. 53, direttiva 2004/17.

I commi 11 e 12 riproducono norme già contenute nell'articolo 15, d.lgs. n. 158/1995.

I commi 13 e 14 recepiscono l'art. 51.1., direttiva 2004/17.

Art. 233

(Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione)

(Artt. 51.1 e 54 direttiva n. 17 del 2004)

1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da **39 a 50**. Si applica in ogni caso l'articolo **38**.

2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico – finanziaria o

tecnico – professionale di altri soggetti, si applica l'articolo **49** nei limiti di compatibilità.

6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da **35 a 37**.

7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;

b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo;

c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità ai criteri selettivi del presente articolo.

Relazione all'articolo 233

Viene recepito l'articolo 54, direttiva 2004/17.

Il comma 7 recepisce l'articolo 51, par. 1.

Viene specificato che l'articolo **38** sui requisiti di carattere generale va applicato da tutti gli enti aggiudicatori.

L'avvalimento dei requisiti di altri soggetti e i requisiti in caso di raggruppamenti o consorzi, vengono disciplinati mediante rinvio alla disciplina dettata per i settori ordinari (articoli **49, e da 35 a 37**).

SEZIONE VI

Art. 234

(Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi)

(Art. 58 direttiva n. 17 del 2004)

((E' sostanzialmente analogo all'attuale art. 26 D.Lgs. 158/95))

1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui agli articoli da **81 a 84, 233** viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2; il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.

4. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del **comma 1**, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al **comma 2**, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del **comma 1**, è stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del **comma 4**. In ogni caso, il **comma 4** trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.

Relazione all'articolo 234

Il presente articolo recepisce senza particolarità l'art. 58 della direttiva 2004/17, salvo la previsione di un DPCM per rendere noti i paesi esclusi dall'applicazione del comma 4.

CAPO IV (Concorsi di progettazione)

Capo V Concorsi di progettazione

Art. 235 (Ambito di applicazione ed esclusioni)

(artt. 61 e 62, direttiva 2004/17)

1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro.
2. Ai fini del **comma 1**, la soglia è il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
3. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000 euro.
4. Ai fini del **comma 3**, la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo **221, comma 1, lettera I)**, qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.
5. Il presente capo non si applica:
 - 1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli **17, 18 e 217** per gli appalti di servizi;
 - 2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo **219, comma 1** sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai **commi 6 e 7 e 11** di tale articolo.

Relazione all'articolo 235

Il presente articolo, nel definire l'ambito di applicazione e le relative esclusioni, recepisce gli artt. 61 e 62 della direttiva 2004/17..

Da segnalare l'inclusione nel valore di riferimento dell'eventuale appalto di servizi che potrebbe essere aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nel caso previsto dall'articolo **221, comma 1, lettera I)**, salvo che l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.

Art. 236 (Norme in materia di pubblicità e di trasparenza)

(art. 63, direttiva 2004/17)

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso redatto conformemente all'allegato **XVII**.
2. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso redatto conformemente all'allegato **XVIII**, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione. Tale avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi dalla stessa fissati.
3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.

4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi dell'articolo 66.

Relazione all'articolo 236

Il presente articolo recepisce senza particolarità l'art. 63 della direttiva 2004/17.

Art. 237 (Norma di rinvio)

(artt. 64, 65, 66, direttiva 2004/17)

1. Nell'organizzazione dei concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni del **capo III** della parte III.
2. Ai concorsi di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui agli artt. **101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.**

Relazione all'articolo 237

Il comma 1 recepisce l'art. 65, direttiva 2004/17.

Il comma 2, anziché riprodurre il contenuto degli artt. 64, 65, 66, direttiva 2004/17, in parte quasi identici ai corrispondenti articoli della direttiva 2004/18, opera un rinvio alle disposizioni dei concorsi di progettazione nei settori ordinari di recepimento di norme della direttiva 18 identiche alla direttiva 17.

TITOLO II

(Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica sotto soglia comunitaria)

Art. 238 (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria)

1. Salvo quanto previsto dai commi da **2 a 6** del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente **parte III** per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da **208 a 213**.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo **223**, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo **225**, è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7**, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I termini di cui all'articolo **227** sono ridotti della metà e la pubblicità degli avvisi di gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'articolo **122, comma 5**, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo **124, comma 5**.
6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi previsti dal regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice, fino agli importi previsti dall'articolo **125**.
7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da **208 a 213**, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.

Art. 239
(Transazione)

1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il responsabile del procedimento esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

Relazione all'articolo 239

Vengono sintetizzati e codificati principi di diritto vivente in tema di transazione.

A prescindere dal procedimento di accordo bonario, che sfocia in un atto di natura transattiva, l'articolo in commento consente l'utilizzo della transazione, nel rispetto del codice civile (**comma 1**).

Si tratta di norma di chiusura, che consente di transigere le liti senza formalità, salva la necessità del parere legale dell'organo competente, per quelle di maggiore importo.

Si crea così uno strumento agile, alternativo e facoltativo rispetto all'accordo bonario.

Art. 240
(Accordo bonario)

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31 bis, l. n. 109 del 1994; art. 149, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Per i lavori pubblici **di cui alla parte II** affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al **comma 5**, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al

ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al **comma 3**, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'art. 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo **241, comma 6**, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al d.m. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.

11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il **comma 12 e il comma 17**. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il **comma 12**.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento, nei casi di cui ai commi **5 e 6**, è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i **commi che precedono**.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del **comma 13**. Si applica il **comma 12**.

16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al **comma 12 e al comma 13**, può farsi luogo ad arbitrato.

17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

18. L'accordo bonario di cui al comma **11** e quello di cui al comma **17** hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo **141** senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.

Relazione all'articolo 240

Vengono recepite le norme vigenti in tema di accordo bonario, sono aggiunte alcune norme razionalizzatrici, necessarie in quanto in tema di accordo bonario la l. n. 166 del 2002 aveva novellato l'art. 31 bis, l. n. 109 del 1994, ma il regolamento Merloni non era stato adeguato alle modifiche legislative.

All'ultimo comma la disciplina viene estesa, nei limiti della compatibilità, ai servizi e alle forniture.

Il comma **6** riproduce norma contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 31 bis, comma 1, l. n. 109/1994.

Art. 241 (Arbitrato)

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, l. n. 109 del 1994; artt. 150 – 151, d.p.r. n. 554 del 1999; art. 6, comma 2, l. n. 205 del 2000; d.m. 2 dicembre 2000, n. 398; art. 12, d.lgs. n. 190 del 2002; art. 5, commi 16 sexies e 16 septies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005, n. 80; art. 1, co. 70 e 71, l. n. 266/2005)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo **240**, possono essere deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

5. Il Presidente del collegio arbitrale, è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

6. In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse.

7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo **242**.

8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

9. Il lodo si ha per pronunciato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.

10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.

11. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.

12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.

13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.

14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.

Relazione all'articolo 241

Nel presente articolo sono state unificate le discipline in tema di arbitrato contenute nell'art. 32, l. n. 109 del 1994, nel testo novellato dalla l. n. 80 del 2005 e dalla legge n. 266/2005, nell'art. 12, d.lgs. n. 190 del 2005, nelle norme attuative della l. n. 109 del 1994, nei capitoli relativi ai diversi settori dei pubblici appalti.

Si è optato per la soluzione che emerge dalla legislazione più recente, di ricondurre l'arbitrato in materia di pubblici appalti nell'archetipo dell'arbitrato di cui al cod. proc. civ.

La disciplina è stata unificata per l'arbitrato in tutti i settori dei pubblici appalti, e tiene conto dell'art. 32, l. n. 109 del 1994, come novellato nel 2005, dalla l. n. 80 del 2005, e dell'art. 12, d.lgs. n. 190 del 2002.

La nuova disciplina tiene conto anche delle regole in tema di arbitrato recate dal d.P.R. n. 554 del 1999 e dal d.m. n. 398 del 2000.

La disciplina regolamentare in tema di arbitrato è stata rilegificata in quanto:

- attiene a profili <<processuali>> e di giustizia, che è opportuno regolare con fonte primaria;
- dopo l'intervento del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e la novella dell'art. 32, l. n. 109 del 1994, recata dalla l. n. 80 del 2005, si è ristretto l'ambito delle previsioni regolamentari ancora applicabili all'arbitrato.

Secondo l'ultima novella del 2005, le norme di procedura di cui al d.m. del 2000, sono vevoli solo per gli arbitrati in cui il terzo arbitro è nominato dalla camera arbitrale.

Per gli arbitrati in cui il terzo arbitro è nominato dalle parti, è richiamato l'art. 9, co. 4, del d.m. del 2000, nonché la tariffa ad esso allegata.

Il presente codice, da un lato fa salva la tariffa allegata al citato d.m. e l'art. 9, comma 4, del medesimo, riproducendone la disciplina. Dall'altro lato estende anche agli arbitrati in cui il terzo arbitro è nominato dalla camera arbitrale le norme di procedura del c.p.c., facendo salve solo le norme del d.m. del 2000 che presuppongono l'intervento della camera arbitrale.

Sicché:

- 1) per tutti gli arbitrati in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, si applica il c.p.c. in linea tendenziale;
- 2) per tutti gli arbitrati in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture si applica la regola del deposito del lodo presso la camera arbitrale e le tariffe di cui al d.m. del 2000, secondo quanto già stabilito dalla l. n. 80 del 2005;

3) ai soli arbitrati in cui il terzo arbitro è nominato dalla camera arbitrale, si applicano le disposizioni di cui al d.m. del 2000, riprodotte nel presente codice, che prevedono l'intervento della camera arbitrale;

4) vengono meno le norme di procedura di cui al d.m. del 2000 che non prevedono l'intervento della camera arbitrale, non avendo senso logico, sotto tale profilo, differenziare la procedura per gli arbitrati con nomina del terzo arbitro a cura delle parti e quelli con nomina del terzo arbitro a cura della camera arbitrale.

Il comma **1** riproduce l'articolo 32, comma 1, l. n. 109 del 1994 e l'articolo 6, comma 2, l. n. 205 del 2000, tenendo conto della elaborazione giurisprudenziale che ritiene arbitrabili le controversie risarcitorie (Cons. Stato, V, 19 giugno 2003, n. 3655).

Il comma **2**, riproduce l'art. 32, comma 2, l. n. 109 del 1994.

Il comma **3** riproduce l'art. 12, comma, 2, d.lgs. n. 190 del 2002.

I commi **4 e 5** riproducono disposizioni contenute nell'art. 150, d.p.r. n. 554 del 1999 e, ferma restando la libertà delle parti nella scelta degli arbitri, introducono una garanzia minima di professionalità e competenza degli arbitri, trattandosi di arbitrati relativi a contratti pubblici.

Il comma **6** riproduce il comma 9 dell'art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999, con estensione delle norme ai servizi e alle forniture.

Il comma **7** riproduce una norma contenuta nell'art. 32, comma 2, l. n. 109 del 1994, prima della novella di cui alla l. n. 80 del 2005, e che per mero refuso non era stata riprodotta con la citata novella n. 80 del 2005, ma data per presupposta.

Il comma **8** riproduce una norma già contenuta nel d.m. n. 398 del 2000, volta ad escludere il giuramento nelle controversie sui pubblici appalti, strumento probatorio poco consono alle liti in cui è parte una pubblica amministrazione.

Il comma **9** riproduce una norma già contenuta nel d.m. n. 398 del 2000, che ancora la data di pronuncia del lodo al suo deposito presso la camera arbitrale, direttamente correlata all'art. 9, comma 4, di detto d.m., fatto salvo dalla novella di cui alla l. n. 80 del 2005.

Il comma **10** riproduce l'art. 9, comma 4, d.m. n. 398 del 2000, fatto salvo dalla novella di cui alla l. n. 80 del 2005; tuttavia non è operato il richiamo all'art. 825 c.p.c., ma vi è un più generico rinvio alla disciplina dell'esecutività del lodo nel c.p.c., atteso che è in corso la delega per la riforma dell'arbitrato previsto nel c.p.c., anche sotto il profilo della regolamentazione dell'esecutività del lodo (art. 1, comma 2, l. n. 80 del 2005)

Il comma **11** riproduce l'art. 32, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994, introdotto dalla l. n. 80 del 2005.

Il comma **12** riproduce con modifiche lessicali l'art. 32, comma 2, l. n. 109 del 1994, nel testo novellato dalla l. n. 80 del 2005.

Il comma **13** riproduce una norma contenuta nel d.m. n. 398 del 2000, in tema di criteri di liquidazione dei compensi e spese di consulenza tecnica, adeguata ai nuovi criteri di liquidazione introdotti dal t.u. spese di giustizia n. 115 del 2002.

Il comma **14** riproduce una norma già contenuta nel d.m. n. 398 del 2000.

Il comma **15** riproduce l'art. 32, comma 2 ter, l. n. 109 del 1994, introdotto dalla l. n. 80 del 2005.

Art. 242

(Camera arbitrale e albo degli arbitri)

(articoli 150 e 151, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerale, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo **241**, comma **15**.

2. Sono organi della camera arbitrale il presidente ed il consiglio arbitrale.

3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente.

L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.

5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione.

6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e i dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.

8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.

9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

10. La camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

Relazione all'articolo 242

Vengono riprodotti con adattamenti quasi del tutto lessicali gli articoli 150 e 151, d.p.r. n. 554 del 1999.

La camera arbitrale e il relativo albo continuano infatti ad operare, ai sensi della l. n. 80 del 2005, per gli arbitrati in cui le parti non si accordino per la scelta del terzo arbitro.

Poiché la disciplina dell'arbitrato viene generalizzata ed estesa agli appalti di servizi e forniture, si è ritenuto di estendere i criteri di iscrizione all'albo degli arbitri a soggetti esperti nel settore dei servizi e delle forniture.

Il comma 1 riproduce l'articolo 151, comma 1, d.p.r. n. 554 del 1999.

Il comma 2 riproduce l'articolo 151, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999.

Il comma 3 riproduce l'articolo 151, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999.

Il comma 4 riproduce l'articolo 151, comma 4, d.p.r. n. 554 del 1999.

Il comma 5 riproduce il comma 12 dell'art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999.

Il comma 6 riproduce il comma 5 dell'art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999, con eliminazione, nella lettera a) del tetto massimo dei soggetti che possono essere iscritti all'albo, poco razionale perché previsto solo per la categoria dei soggetti di cui alla lettera a) (**anche la bozza di nuovo regolamento Merloni è in tal senso**), e con previsione, nella lettera d), anche di soggetti esperti nei servizi e nelle forniture.

Il comma 7 riproduce il comma 6 dell'art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999.

Il comma 8 riproduce il comma 7 dell'art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999.

Il comma 9 riproduce il comma 8 dell'art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999, tenendo conto della declaratoria di illegittimità parziale pronunciata dal T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, 7 giugno 2002, n. 5302.

Il comma 10 corrisponde a norma contenuta nella bozza di nuovo regolamento Merloni.

Art. 243

(Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale)

(art. 32, l. n. 109 del 1994, come novellato dalla l. n. 80 del 2005; art.150, d.p.r. n. 554 del 1999; d.m. n. 398 del 2000; art. 1, co. 71, l. n. 266/2005)

1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'articolo **241**, si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo **242, comma 9**.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al d.m. 2 dicembre 2000, n. 398.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo **242, comma 10**.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorità.

Relazione all'articolo 243

Sono raccolte le vigenti norme di procedura che riguardano gli arbitrati con nomina del presidente da parte della camera arbitrale.

Il comma 7 corrisponde a norma contenuta nella bozza di nuovo regolamento Merloni.

Art. 244
(Giurisdizione)

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, comma 7, l. n. 109 del 1994; art. 6, comma 1, l. n. 205 del 2000; art. 6, co. 19, l. n. 537 del 1993)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure e agli atti di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, anche non previsti nel presente codice, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione dei relativi principi e norme comunitari, nazionali o regionali.

2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.

3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 commi 3 e 4.

Relazione all'articolo 244

Vengono riprodotti l'art. 6, comma 1, l. n. 205 del 2000 e l'art. 4, comma 7, l. n. 109 del 1994.

Nel riprodurre l'art. 6, comma 1, l. n. 205 del 2000, si è tenuto conto della elaborazione giurisprudenziale, che include nella giurisdizione esclusiva le controversie risarcitorie relative alla fase di affidamento, in ossequio al più generale principio che la giurisdizione del giudice amministrativo, nelle materie ad esso affidate, si estende alle cause risarcitorie (v. Corte cost. n. 204 del 2004, Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2005, n. 6745, ord.), e si sono effettuati aggiustamenti formali (eliminazione di ripetizioni).

Il riferimento alla soggezione al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anziché, come nella attuale formulazione, al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, giova anche a risolvere una questione di recente affrontata dalla giurisprudenza.

Recenti, non condivisibili, pronunce (Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7554; T.a.r. Puglia – Bari, sez. I, 3 maggio 2005, n. 1899), hanno affermato che non sussiste la giurisdizione del g.a. ex art. 6, l. n. 205 del 2000, allorché i soggetti pubblici non devono osservare, negli appalti sotto soglia, vere e proprie procedure di evidenza pubblica, ma solo i principi del Trattato. La tesi non pare condivisibile, perché i principi del Trattato, da osservare negli appalti sotto soglia, sono pur sempre norme che impongono un vincolo di procedura nella scelta del contraente o del socio, anche se non si tratta di rituali procedure di evidenza pubblica. Non pare perciò corretto ancorare la giurisdizione alla necessità di osservare una procedura formale di evidenza pubblica, escludendola quando si devono osservare solo i principi del Trattato.

Nel riprodurre l'art. 4, comma 7, l. n. 109 del 1994, si è eliminato il termine di trenta giorni per il ricorso, sicché il termine è ora quello ordinario di sessanta giorni. Infatti le abbreviazioni dei termini per ricorrere sono di dubbia costituzionalità e compatibilità comunitaria, sicché vanno consentite solo in casi eccezionali. Il più possibile va rispettato il termine ordinario di sessanta giorni.

Il comma 3 riproduce l'art. 6, comma 19, l. n. 537 del 1993 con i necessari adattamenti.

Art. 245
(Strumenti di tutela)

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva 21 dicembre 1989, n. 665; art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971; art. 14, d.lgs. n. 190 del 2002; art. 5, comma 12 quater, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005, n. 80)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal presente codice, nonché i provvedimenti dell'Autorità, sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Davanti al giudice amministrativo si applica il rito di cui all'articolo 23 *bis*, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Si applicano i rimedi cautelari di cui all'articolo 21 e all'articolo 23 *bis*, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. In caso di eccezionale gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all'articolo 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.
4. L'istanza, previamente notificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità.
5. Il provvedimento negativo non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. L'efficacia del provvedimento di accoglimento può essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso è notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, comunque non superiore a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile senza formalità dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l'inizio del giudizio di merito.
7. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applica l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Relazione all'articolo 245

Sui commi 1 e 2

L'articolo 81, direttiva 2004/18 e l'articolo 72, direttiva 2004/17, stabiliscono che gli Stati membri garantiscono l'applicazione delle direttive tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti, conformemente alla direttiva 89/665 e alla direttiva 1992/13 (c.d. direttive ricorsi).

Le c.d. direttive ricorsi non hanno mai formato oggetto, in Italia, di un recepimento unitario e sistematico.

Sono state nel corso degli anni introdotte misure processuali relative ai pubblici appalti, volte a garantire una tutela processuale efficace e rapida, anche cautelare.

Si ricordano l'art. 31 bis, l. Merloni, l'art. 19, d.l. n. 67/1997 (c.d. rito speciale opere pubbliche), e le innovazioni introdotte con la l. n. 205 del 2000, in parte solo per il processo relativo agli appalti, in parte in generale.

In particolare, la l. n. 205/2000, ha:

- disciplinato la giurisdizione esclusiva sui pubblici appalti (art. 6, l. n. 205/2000);
- ampliato gli strumenti cautelari (art. 21, l. n. 1034/1971);
- previsto un rito speciale abbreviato che riguarda anche gli appalti (art. 23 bis, l. n. 1034/1971);
- ampliato la possibilità di conseguire l'esecuzione delle sentenze (art. 33, l. n. 1034/1971).

A sua volta il d.lgs. n. 190 del 2002 ha dettato disposizioni processuali integrative dell'art. 23 bis, l. n. 1034/1971, per il processo relativo a infrastrutture strategiche.

L'articolo in commento opera una ricognizione degli strumenti di tutela messi a disposizione dell'ordinamento, nel rispetto degli articoli 1 e 2, direttiva 89/665.

Giova ricordare che gli articoli 1 e 2, direttiva 89/665 prevedono che:

- i provvedimenti presi dalle amministrazioni aggiudicatrici devono essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile (art. 1, co. 1);
- in sede di ricorso contro i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici deve essere possibile: prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti cautelari; annullare i provvedimenti illegittimi; accordare il risarcimento del danno (art. 2, co. 1);
- gli organi davanti a cui sono portati i ricorsi avverso provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere sia giudiziari sia non giudiziari (art. 2, co. 8);
- tutte le decisioni sui ricorsi, sia di organi giudiziari che di organi non giudiziari, devono essere attuate in maniera efficace (art. 2, co. 7).

Sui commi 3 e seguenti (tutela cautelare ante causam)

1. Considerazioni generali

La tutela cautelare ante causam, prevista dal c.p.c., non è stata finora contemplata nel processo amministrativo.

La sua introduzione si rende necessaria nel processo amministrativo relativo ai pubblici appalti, a seguito di due pronunce della Corte di giustizia CE, una delle quali ha ritenuto non conforme al diritto comunitario la legislazione italiana, che non contempla tale tipo di rimedio (vedi, in particolare, sentenza 19 settembre 1996, in causa C-236/95, sentenza 15 maggio 2003, in causa C-214/00 e ordinanza 29 aprile 2004, in causa C-202/03).

La Corte comunitaria ha a più riprese evidenziato come l'art. 2 della direttiva 89/665/CEE – che disciplina le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – imponga agli Stati membri di conferire, agli organi competenti a conoscere dei ricorsi, la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento provvisorio indipendentemente da ogni azione preventivamente proposta.

Sussiste la delega legislativa ad introdurre la tutela cautelare ante causam nel processo relativo ai pubblici appalti, in quanto la legge delega prevede il recepimento delle direttive 2004/18 e 2004/17. Sia la direttiva 2004/17 che la direttiva 2004/18, rispettivamente agli articoli 72 e 81, impongono agli Stati membri di assicurare l'applicazione delle direttive medesime con meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti, in conformità alle c.d. direttive ricorsi (direttiva 1989/665 per lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, direttiva 1992/13 per lavori, servizi e forniture nei settori speciali).

Premesso che per tutela cautelare ante causam si intende l'ipotesi in cui una parte chiede la tutela cautelare prima di proporre il ricorso di merito, si deve osservare che siffatto meccanismo va adeguato alla peculiarità del processo amministrativo, e anche alla organizzazione della giustizia amministrativa.

La disciplina proposta, oltre che costituire un agile strumento a tutela dei concorrenti pretermessi dalla gara, ha anche una funzione latamente deflattiva del contenzioso, in quanto istituisce una sorta di *primo filtro*, utile a scoraggiare appelli alla giustizia con finalità meramente dilatoria.

2. Profili disciplinatori tratti dal processo civile (artt. da 669 bis a 669 quaterdecies) e adattabili al processo amministrativo.

Sulla falsariga del processo civile:

- la domanda cautelare ante causam va esaminata da un giudice monocratico;
- la domanda cautelare ante causam va proposta al giudice competente per il merito (art. 669 ter), per evitare che il richiedente possa scegliersi il giudice della cautela;
- il giudice monocratico provvede o con decreto (inaudita altera parte) o con ordinanza (nel contraddittorio delle parti), se l'urgenza lo consente (art. 669 sexies);
- il giudice monocratico provvede senza formalità, ma può compiere gli atti di istruzione indispensabili (art. 669 sexies);
- il giudice può subordinare la misura cautelare ad una cauzione (669 undecies c.p.c.);
- il provvedimento cautelare fissa il termine per la notifica alle altre parti del provvedimento medesimo (art. 669 sexies);
- il provvedimento di rigetto non è impugnabile (art. 669 septies);
- il provvedimento cautelare è revocabile e modificabile (art. 669 decies);

3. Commento alla disciplina proposta.

Passando all'esame dettagliato delle norme proposte, si osserva quanto segue.

Il meccanismo ipotizzato si articola come segue

Comma 3: La domanda cautelare ante causam presuppone una situazione di eccezionale gravità e urgenza, tale da non tollerare il tempo necessario per proporre il ricorso di merito con annessa domanda di misure cautelari provvisorie. Le misure cautelari cui può aspirare devono essere provvisorie, interinali e indispensabili per il solo tempo necessario per proporre ricorso di merito e chiedere la cautela ordinaria.

Comma 4: La domanda cautelare prima del ricorso di merito si propone al giudice competente per il merito, e si notifica alle controparti.

Non si è ritenuto necessario omettere la fase della notifica, perché l'ordinamento, dopo l'intervento della Corte costituzionale, da un lato considera perfezionata la notifica, per il notificante, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e dall'altro lato consente anche che la notifica a mezzo posta sia effettuata direttamente dal difensore munito di procura (l. n. 53/1994).

Dunque la notifica non richiede tempi incompatibili con la tutela ante causam.

Sull'istanza ante causam provvede il giudice monocratico, con un procedimento informale in cui viene compiuta l'istruttoria indispensabile (atti, documenti, informazioni), e solo se possibile sono sentite le parti.

Va da sé che il giudice provvederà con decreto o ordinanza, a seconda che vi sia o meno il contraddittorio tra le parti.

Comma 5: Il provvedimento cautelare di rigetto non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere riproposta dopo la notifica del ricorso di merito.

Comma 6: Il provvedimento cautelare di accoglimento:

- può prevedere la prestazione di una cauzione;
- fissa il termine per la notifica del provvedimento a controparte, termine che non deve essere superiore a cinque giorni (è congruo un termine di cinque giorni per notificare, per le ragioni sopra esposte);
- perde efficacia, in ogni caso dopo sessanta giorni. Si stima che nell'arco di tali sessanta giorni la parte possa notificare ricorso di merito, depositarlo, chiedere e ottenere la tutela cautelare ordinaria;
- non è appellabile ma è sempre revocabile o modificabile, di ufficio o su istanza di parte, da rivolgersi o al giudice monocratico o al collegio.

Comma 7: per ottemperanza e spese, si rinvia all'articolo 21 legge Tar.

Comma 8: Dal complesso dell'articolato si evince che la tutela ante causam è di regola logicamente compatibile solo con il giudizio di primo grado, proprio perché <<ante causam>>. Ad eccezionali esigenze cautelari in fase di appello soccorre già l'articolo 23 bis, comma 7, legge Tar, che consente l'appello immediato avverso il solo dispositivo della sentenza. Si fa perciò rinvio ai rimedi cautelari in appello di cui agli articoli 21 e 23 bis, legge Tar.

Art. 246

(Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi)

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971; art. 14, d.lgs. n. 190 del 2002; art. 5, comma 12 quater, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005, n. 80)

1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento, **di cui alla parte II, titolo III, capo IV**, le disposizioni di cui all'articolo 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto dai commi **2, 3, 4**, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.
3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
4. La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
5. Le disposizioni del comma **4** si applicano anche alle controversie relative alla procedura negoziata senza bando per il completamento dei lavori in caso di fallimento o indisponibilità degli operatori economici dal secondo al quinto, a seguito di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario aggiudicatario, di cui all'articolo **140**.

Relazione all'articolo 246

Nell'articolo in commento vengono riprodotte le speciali disposizioni processuali per le grandi infrastrutture dettate dall'art. 14, d.lgs. n. 190 del 2002.

In particolare il comma **4** riproduce il comma 2 del citato art. 14, a sua volta emesso in espressa attuazione dell'art. 2, comma 6, direttiva 89/665/CEE.

Al comma **5** viene riprodotto l'ultimo periodo dell'art. 5, comma 12 quater, d.l. n. 35 del 2005).

Si segnala che non è stata riprodotta la norma, contenuta nel d.lgs. n. 190/2002, secondo cui << **il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di affidamento ai controinteressati almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto**>>.

Infatti, tale regola è stata generalizzata (v. combinato disposto di articolo **11, comma 10** e articolo **79, comma 5, lettera a**).

Inoltre non si tratta di un disposizione processuale in senso proprio, e per questo è stata messa in altra sede ritenuta più idonea (il termine per la stipulazione (art. 11), le comunicazioni ai partecipanti alle procedure di affidamento (art. 79).

Art. 247
(Normativa antimafia)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia.

Art. 248
(Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori – Modifiche degli allegati)
(quanto al comma 2, art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli **28, 91, 99, 215, 235**, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18. In ogni caso, le nuove soglie fissate dalla Commissione trovano applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M., a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno.

2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato **III** e l'allegato **VI** alle innovazioni arretrate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo **249, comma 7**.

3. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero per le politiche comunitarie e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice.

Relazione all'articolo 248

Al comma 1, viene introdotto un meccanismo di adeguamento delle soglie alle revisioni periodiche cui provvede la Commissione europea, mediante d.p.c.m. che novella la norma primaria, senza necessità del più complesso iter della modifica legislativa.

Si crea così un meccanismo di delegificazione della disciplina dell'importo delle soglie, che risponde ad esigenze di celerità.

Si segnala che nell'ordinamento esiste già un meccanismo semplificato di adeguamento delle soglie, senza ricorrere allo strumento della legge (v. art. 3, d.p.r. n. 384 del 2001).

Al comma 2 viene codificato il meccanismo previsto dalla direttiva per la revisione degli elenchi di organismi di diritto pubblico e enti aggiudicatori. Costituisce trasposizione dell'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 402 del 1998. Va ricordato con l'articolo **249, comma 7**, che prevede la notificazione dei provvedimenti di revisione alla Commissione.

Il comma 3 richiamando l'art. 13 della l. n. 11 del 2005 indica il meccanismo di adeguamento degli allegati al codice alle modifiche apportate dalla Commissione agli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18, in sostanza delegificando, per il futuro, gli allegati.

Art. 249

(Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie)

(artt. 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; artt. 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo **250**, che riguardi, separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui **alla parte II, titolo I**, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo **251**, che riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione almeno ogni sei mesi, entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio, di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. L'informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per l'informativa.
6. Con le stesse modalità e termini di cui al comma **5**, La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato **XX**.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo **248, comma 2**, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli allegati **III e VI**, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.

Relazione all'articolo 249

Vengono raggruppate sistematicamente in questo articolo una serie di disposizioni sparse nella direttiva 2004/18 e nella direttiva 2004/17, che prevedono adempimenti vari a carico dello Stato italiano, nel rapporto con gli organi comunitari.

Per lo Stato italiano l'organo competente a effettuare detti adempimenti viene individuato nel Dipartimento per le politiche comunitarie.

Il comma **1** prevede la informazione alla Commissione dell'avvenuto recepimento delle direttive 17 e 18 (obbligo previsto dagli artt. 80.1, direttiva 2004/18 e 71.1., direttiva 2004/17).

Il comma **2** prevede la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che vengono adottate nei settori di intervento delle direttive (obbligo previsto dagli artt. 80.2, direttiva 2004/18 e 71.2., direttiva 2004/17).

I commi **3 e 4** prevedono la trasmissione alla Commissione dei prospetti statistici degli appalti aggiudicati, nei settori rispettivamente ordinari e speciali, con cadenza annuale (obbligo previsto dagli artt. 75, direttiva 2004/18 e 67, direttiva 2004/17).

Il comma **5** e il comma **6** prevedono le informative alla Commissione di cui all'art. 59.1 e di cui all'art. 59.4, direttiva 2004/17, relativamente ai settori speciali.

Il comma **7** prevede la comunicazione alla Commissione delle modifiche intervenute negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori (obbligo previsto dall'art. 1.9, ultimo periodo, direttiva 2004/18 e dall'art. 8, direttiva 2004/17).

Art. 250

(Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria)

(art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 21 ter, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 28, d. lgs. n. 157 del 1995; art. 80, comma 12, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari è redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato **IV** e dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato **IV**, nonché dalle altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.

2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato **IV** precisano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel presente codice;

b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base:

a) alle procedure di affidamento utilizzate;

b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato **I**, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato **II** individuati per categorie della nomenclatura CPV;

c) alla nazionalità dell'operatore economico cui il contratto è stato affidato.

4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli **56 e 57** e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.

5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato **IV**, e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti precisano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformità al comma **3**;

b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

6. Il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese nell'allegato **IV** precisano qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.

7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.

Relazione all'articolo 250

Viene recepito l'art. 76, direttiva 2004/18. Già le norme italiane di recepimento delle precedenti direttive prevedevano la compilazione del prospetto statistico (art. 35, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 80, comma 12, d.p.r. n. 554 del 1999; art. 21 ter, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 28, d. lgs. n. 157 del

1995), prevedendo tuttavia la trasmissione dei dati da parte delle singole amministrazioni al Dipartimento per le politiche comunitarie, che a sua volta li trasmetteva alla Commissione.

Si è preferito creare un raccordo tra i dati disaggregati trasmessi dalle singole amministrazioni e l'onere di trasmissione a cura del Dipartimento politiche comunitarie, costituito da un'attività di raccolta e rielaborazione da parte dell'Osservatorio.

La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell' art. 80, comma 12, d.p.r. n. 554 del 1999, e dell'art. 35, d.lgs. n. 406 del 1991, lasciato in vita, a suo tempo, dal d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 251

(Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica)

(art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, d.lgs. n. 158 del 1995)

1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali è redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell'anno precedente.

2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e categorie di attività cui si riferisce l'allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 186 a 192), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 215, nonché dei contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.

3. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attività di cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresì le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.

4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell'allegato II B.

5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori all'Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni che hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.

Relazione all'articolo 251

Viene recepito l'art. 67, direttiva 2004/17. Già le norme italiane di recepimento della precedente direttiva prevedevano la compilazione del prospetto statistico (art. 29, d.lgs. n. 158 del 1995), prevedendo tuttavia la trasmissione dei dati da parte delle singole amministrazioni al Dipartimento per le politiche comunitarie, che elaborava i dati con l'apporto dell'ISTAT e che a sua volta li trasmetteva alla Commissione.

Si è preferito creare un raccordo tra i dati disaggregati trasmessi dalle singole amministrazioni e l'onere di trasmissione a cura del Dipartimento politiche comunitarie, costituito da un'attività di raccolta e rielaborazione da parte dell'Osservatorio.

Art. 252

(Norme di coordinamento)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo **33** resta ferma la normativa vigente in tema di CONSIP.

1.bis L'articolo 92, comma 5, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo **95, comma 2**, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2 bis. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo **66, comma 7** e su eventuali altri siti informatici a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale.

3. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall'articolo **127**, Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non sia stata sottoscritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti. Decorso detto termine, qualora l'intesa non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di sei mesi di cui al secondo periodo del presente comma, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

5. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia.

6 bis. Tutte le attività e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità informatica rispettano il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Relazione all'articolo 252

Il comma **1** fa salva la normativa CONSIP.

Il comma **1 bis** riproduce l'art. 1, co. 207, l. n. 266/2005.

Il comma **2** riproduce il secondo periodo dell'articolo 2 ter, comma 2, d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. nella l. 25 giugno 2005, n. 109. Il restante contenuto del citato art. 2 ter è recepito nell'articolo **95** del codice.

Il comma **3** riproduce l'art. 6, comma 2, l. n. 109 del 1994. Il restante contenuto del citato art. 6 è riprodotto nell'art. **127** del codice.

Il comma **4** riproduce l'articolo 37 della l. n. 109 del 1994 (rubricato gestione delle casse edili), coordinandolo con l'articolo 9, commi 76 e 77, l. 18 novembre 1998, n. 415.

Il comma **5** riproduce l'articolo 9, comma 59, l. n. 415 del 1998, che viene pertanto abrogato. Di polizze e garanzie si parla, nel presente codice, ad es., negli articoli **75, 90, 111, 113**.

Il comma **6** costituisce la base legale dell'eventuale decreto ministeriale che modifichi il d.m. n. 398/2000, in materia di giudizio arbitrale, quasi interamente abrogato, e fatto salvo solo quanto a criteri di determinazione del valore della lite e tariffe (v. **art. 241**).

Art. 253

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi equivalenti siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi equivalenti, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2. Il regolamento di cui all'articolo **5** è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.

3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo **5**, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo **5**, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

4. In relazione all'articolo **8**, fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. I membri dell'Autorità già nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice restano in carica fino alla scadenza del proprio mandato

6. In relazione all'articolo **10**, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo **17**, **comma 8**, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante <<acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza>>. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporrà l'abrogazione del d.P.C.M. 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui all'articolo **36** previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del

decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui all'articolo **36, comma 1** non sono soggette alle imposte sui redditi. Tali benefici si applicano fino al 31 dicembre 1997.

9. Al fine dell'applicazione dell'articolo **37**, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.

10. In relazione all'articolo **66, comma 7**, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito www.llpp.it di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati sul sito informatico www.llpp.it di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con le vigenti modalità.

12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo **77**, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione.

13. In relazione all'articolo **83, comma 5**, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

14. In relazione all'articolo **85, comma 13**, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

15. In relazione all'articolo **90**, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo **92, comma 2**, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

18. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo **92, comma 2**, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore.

19. In relazione all'articolo **95, comma 1**, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L'articolo **95** non si applica alle opere indicate al **comma 1** del medesimo articolo **95**, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.

20. Le disposizioni di cui al **comma 3** dell'articolo **113** si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso, anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), legge 11 febbraio 1994, n. 109, anteriormente alla data del 1° gennaio 2004; le disposizioni del citato **comma 3** dell'articolo **113** si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.

20 bis. In relazione all'articolo 112, **comma 5**, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

21. In relazione all'articolo **116**, fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.

22. In relazione all'articolo **125** (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:

a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice; dove detto regolamento, in relazione ai lavori in economia, fa riferimento alla soglia di 200.000 euro, detta soglia deve intendersi fissata in 500.000 euro;

b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.

23. In relazione all'articolo **131, comma 5**, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo **131**, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

24. In relazione all'articolo **133** le disposizioni di cui ai commi **4, 5, 6** dell'articolo **133** si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al **comma 6** del medesimo articolo **133** rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

25. In relazione all'articolo **146** per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.

26. In relazione all'articolo **153, comma 3**, fino all'entrata in vigore del regolamento, si applica l'articolo 80, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. Con apposito decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano la indicazione espressa prescritta dall'articolo **153, comma 3, ultimo periodo**.

27. In relazione alla disciplina recata dalla **parte II, titolo III, capo IV** (lavori relativi a infrastrutture **strategiche** e insediamenti produttivi):

a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:

a.1) articolo 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;

a.2) titolo III, capo II - La progettazione;

a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;

b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;

c) le disposizioni dell'articolo **174** (concessione relativa a infrastrutture **strategiche**) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002;

d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal **comma 5** dell'articolo **176**;

e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla **parte II, titolo III, capo IV**, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui **alla parte II, titolo III, capo IV**, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i **commi 6 e 7** dell'articolo **185**;

f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione;

g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei

relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della **parte II, titolo III, capo IV**;

h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo **179**, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella **parte II, titolo III, capo IV**, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti

i) le disposizioni di cui agli articoli **164, 167, 168, 169, 171, 172** si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato **XXI** al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;

l) la disposizione di cui all'articolo **165, comma 3**, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai **commi 13 e 14** dell'articolo **176** si applicano alle procedure di gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei **commi 15, 16 e 17** del medesimo articolo **176**, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;

m) in relazione all'articolo **188**, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'articolo **188, comma 2**, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

n) in relazione all'articolo **189, comma 1, lettera b)**, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18, commi 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

o) ai fini dell'applicazione dei **commi 5 e 6** dell'articolo **194**, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, **capo IV**.

28. Il regolamento di cui all'articolo **196** è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo **196** fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

29. Ai fini della disciplina di cui alla **parte II, titolo IV, capo II** le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. È tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.

30. In relazione all'articolo **201**, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo **201**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2000, n. 34 e di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività

culturali emesso in attuazione dell'articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo **201**, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

31. In relazione all'articolo **212**, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo **219** eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo **212**, sono fatti i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo **240**, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.

33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo **241** e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articolo **252, comma 6**.

34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli **241, 242, 243**:

a) dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato d.p.r. n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato d.p.r. n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi **[non]** risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16 sexies del citato decreto legge n. 35 del 2005;

c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice;

d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E' salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2 - *quater*, del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 15.

35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo **16, comma 4, lettera h) dell'allegato XXI**, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.

Relazione all'articolo 253

Viene enucleata al comma **1** la regola transitoria secondo cui le nuove norme si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi equivalenti siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore,

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi equivalenti, ai contratti in cui non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte alla data di entrata in vigore del presente codice.

Il comma **2** e il comma **3** dettano la disciplina transitoria in relazione al regolamento di cui all'articolo **5**.

Viene stabilito il termine per l'emanazione del regolamento e viene stabilito che in via transitoria continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità con il presente codice, il d.p.r. n. 554 del 1999 e il d.p.r. n. 34 del 2000,.

Il comma **4** detta una norma transitoria per il personale dell'Autorità.

Il comma **5** detta una norma transitoria che lascia in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato i membri già nominati dell'Autorità di vigilanza.

Il comma **6** detta una norma transitoria in relazione alla disciplina del responsabile del procedimento.

Il comma **7** detta una norma transitoria in relazione agli appalti segreti di SISMI e SISDE.

Il comma **8** riproduce una norma transitoria contenuta nella l. n. 109 del 1994 e che si è mantenuta per l'eventualità di contenziosi ancora pendenti.

Il comma **9** detta una norma transitoria per l'applicazione dell'articolo **37**.

Il comma **10** detta una norma transitoria relativa alla pubblicazione informatica di bandi e avvisi fino alla istituzione del sito informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, e detta altresì una norma transitoria per le modifiche che si rendano necessarie al decreto istitutivo del sito www.llpp.it.

Il comma **11** detta una norma transitoria in relazione alla pubblicazione dei bandi Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il comma **12** detta una norma transitoria in relazione all' **articolo 77**. Si è inteso prevedere un congruo periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi al sistema della firma elettronica digitale.

Il comma **13** detta una norma transitoria in relazione all'articolo **83, co. 5**, in tema di offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di servizi: fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117.

Il comma **14** detta una norma transitoria in relazione all'articolo **85, comma 13** ; la disciplina comunitaria delle aste elettroniche va infatti coordinata, in Italia, con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, che resta in vigore nei limiti di compatibilità con il presente codice, fino al nuovo regolamento di cui all'articolo 5.

Il comma **15** riproduce la norma transitoria di cui all'articolo 6, comma 8, l. n. 415 del 1998.

Il comma **16** riproduce la norma transitoria di cui all'articolo 6, comma 9, legge n. 415 del 1998, in combinato con l'art. 17, comma 2, secondo periodo, l. n. 109 del 1994, che è appunto norma transitoria in virtù di quanto dice l'art. 6, comma 9, l. n. 415 del 1998, secondo cui l'art. 17, co. 2, ultimo periodo, si applica solo ai tecnici diplomati già in servizio alla data di entrata in vigore della l. n. 415 del 1998.

Il comma **17** riproduce una norma transitoria recata dall'articolo 17, comma 12 ter, l. n. 109 del 1994.

Il comma **18** riproduce una norma transitoria recata dall'articolo 17, comma 14 ter, l. n. 109 del 1994.

Il comma **19** detta due norme transitorie in relazione all'articolo **95, comma 1** (verifica preventiva interesse archeologico). La seconda norma del comma riproduce, con adattamenti, la norma transitoria recata dall'articolo 2 ter, comma 8, d.l. n. 63 del 2005, conv. nella l. n. 109 del 2005.

Il comma **20** nel primo periodo riproduce la norma transitoria di cui all'articolo 30, comma 2 ter, l. n. 109 del 1994; nel secondo periodo crea una analoga norma transitoria per servizi e forniture.

Il comma **20 bis** riproduce la disposizione transitoria di cui all'articolo 30, comma 6 bis, l. n. 109/94.

Il comma **21** riproduce la norma transitoria di cui all'articolo 35, comma 5, l. n. 109 del 1994.

Il comma **22** in relazione alle acquisizioni in economia, fa salve, nelle more del regolamento, le discipline regolamentari già in vigore.

Il comma **23** detta una disposizione transitoria che è ora contenuta nell'articolo 31, comma 3, l. n. 109 del 1994.

Nel comma **24** viene riprodotta la disposizione transitoria recata dall'articolo 26, comma 4 quinquies, l. n. 109 del 1994.

Il comma **25** riproduce il regime transitorio recato dall'art. 2, comma 3, l. n. 109 del 1994, regime introdotto dalla l. n. 166 del 2002.

Il comma **26** detta due norme transitorie relativamente all'articolo **153, comma 3**: fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, si applica l'articolo 80, d.p.r. n. 554 del 1999, richiamato dall'art. 37 bis, comma 3, l. Merloni, trasfuso, appunto, nell'articolo **153, comma 3**, del codice; viene riprodotta la norma transitoria contenuta nell'art. 37 bis, comma 3, ultimo periodo.

Il comma **27** detta norme transitorie relative agli appalti aventi ad oggetto infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, tutte già esistenti e recepite con meri adeguamenti lessicali.

Il comma **28** detta la disciplina transitoria per gli appalti della difesa, lasciando in vigore i regolamenti vigenti, fino all'emanazione del nuovo regolamento per detti appalti, e stabilendo il termine di emanazione e entrata in vigore del nuovo regolamento.

Il comma **29** detta una norma transitoria relativa agli appalti inerenti beni culturali, già contenuta nell'art. 5, d.lgs. n. 30 del 2004.

Il comma **30** detta una norma transitoria per la qualificazione negli appalti relativi a beni culturali.

Il comma **31** detta una disciplina transitoria in relazione all'articolo **212**. Si prevede la salvezza dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, in quanto si tratta di esenzioni "specifiche" relative a determinate aree geografiche disposte a seguito di favorevole decisione della Commissione Ce".

Il comma **32** detta una disciplina transitoria in relazione all'articolo **240**, riproducendo norma già esistente.

Il comma **33** detta una disciplina transitoria relativa al compenso dei collegi arbitrali.

Il comma **34**:

lett. a) riproduce la disposizione transitoria recata dall'art. 32, comma 4, l. n. 109 del 1994;

lett. b) riproduce la disposizione transitoria recata dall'art. 5, comma 16 septies, l. n. 80 del 2005;

lett. c) detta una autonoma disposizione transitoria;

lett. d) riproduce la disposizione transitoria dell'art. 32, comma 4 bis, l. n. 109 del 1994. In aggiunta, viene disposta la abrogazione di tutte le norme anteriori che ancora contemplino arbitrati obbligatori, più volte ritenuti illegittimi dalla Corte costituzionale, anche con una decisione del 2005 (corte cost., 8 giugno 2005, n. 211).

Il comma **35** detta una disciplina transitoria in ordine all'ambito di applicazione del d.p.r. n. 554 del 1999 e del d.p.r. n. 34 del 2000 in relazione alle infrastrutture strategiche.

Art. 254

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 255

(Aggiornamenti)

(art. 1, co. 4, l. n. 109 del 1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005)

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Relazione all'articolo 255

La c.d. clausola di resistenza, già contenuta nell'art. 1, co. 4, l. n. 109 del 1994, viene formulata mutuando quella di cui all'art. 144 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), posta alla fine del medesimo.

Art. 256 (Disposizioni abrogate)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:

gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 8 agosto 1977, n. 584;

l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;

gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

l'articolo 3, comma 1 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109;

l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

il d.p.r.18 aprile 1994, n. 573;

il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

l'articolo 5, comma 1 ter, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

la legge 18 novembre 1998, n. 415;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

la legge 7 novembre 2000, n. 327;

l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

l'articolo 7, comma 1, e l'articolo 37, commi 3 e 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166;

il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;

l'articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16 sexies e 16 septies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

gli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;

l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

l'articolo 14 vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole <<i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e>>;

il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 190 del 2002;

l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. In relazione all'articolo **141, comma 4, ultimo periodo**, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 166.

3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo **245**.

4. Il regolamento di cui all'articolo **5** elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

- gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1999, n. 117;

- il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale.

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.

Relazione all'articolo 256

L'articolo in commento reca l'elenco delle disposizioni abrogate, o perché trasfuse nel codice, o perché con esso incompatibili.

Art. 257

(Entrata in vigore)

1. Salvo quanto disposto dai commi che seguono, il presente codice entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:

a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;

b) l'articolo **240** in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.

3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007.

Relazione all'articolo 257

Tutti le norme della direttiva comunitaria a recepimento obbligatorio entrano in vigore con l'ordinaria vacatio legis, stante la scadenza delle direttive il 31 gennaio 2006.

Lo stesso è a dirsi per i <<nuovi istituti>>, quali dialogo competitivo e accordi quadro, che sono comunque di utilizzo facoltativo per le stazioni appaltanti.

E' prevista una entrata in vigore differita, per consentire alle stazioni appaltanti e agli operatori di adeguarsi, per le norme in tema di nuovi obblighi di comunicazione all'Autorità di vigilanza, per servizi e forniture, per l'accordo quadro in tema di servizi e forniture, nonché per la procedura ristretta semplificata.